SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

558ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente ROGNONI
e del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-69

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 71-113

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . 115-146

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

SULL'ENTRATA IN VIGORE DELLE RECENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE 1

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) ***SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Stralcio dell'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione (2570-*bis*)

PRESIDENTE . . . . . 6, 7, 8 e *passim*
CALLEGARO *(CCD)* 7, 25, 48
PALOMBO *(AN)* 7, 8
* FOLLIERI *(PPI), relatore* . . . 9, 12, 13 e *passim*
GRECO *(Forza Italia)* . . . . 10, 15, 20 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 11, 12, 13 e *passim*
CENTARO *(Forza Italia)* 11
BUCCIERO *(AN)* . . . . . 11, 15, 38 e *passim*
CIRAMI *(UDR)* . . . . . 12, 14, 21 e *passim*
CARCARINO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 21, 25
PERA *(Forza Italia)* . . . . . 21, 24, 25 e *passim*
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . *Pag.* 30, 53, 54 e *passim*
PINGGERA *(Misto)* 20, 31, 40
ELIA *(PPI)* 20, 34, 35
ALBERTINI *(Misto-Com.)* 35
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . 21, 35, 36 e *passim*
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . 37
FASSONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 20
BERTONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . . . . . 20, 24, 33 e *passim*
RIPAMONTI *(Verdi-L'Ulivo)* 21, 43
SMURAGLIA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 43
D'ALÌ *(Forza Italia)* 45
CARUSO Antonino *(AN)* . . 46, 52, 55 e *passim*
RUSSO SPENA *(Misto-RCP)* 11, 48, 57 e *passim*
MARCHETTI *(Misto-Com.)* 51, 62
GIOVANELLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 58
PIERONI *(Verdi-L'Ulivo)* 60
BOSELLO *(AN)* 62, 63
MANTICA *(AN)* 66
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 67
MONTELEONE *(AN)* 67

Verifiche del numero legale 32, 68

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999 69

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2570:

Articolo 3 ed emendamenti 71, 72

Articolo 4 ed emendamenti 74

Articolo 5 ed emendamenti 75, 76

Articolo 6 ed emendamenti 76, 77

Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno 80, 82, 89

Articolo 8 ed emendamenti 93, 94

Articolo 9, proposta di stralcio, emendamenti e ordine del giorno . . . . . 94, 95, 96 e *passim*

ALLEGATO B

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN

Variazioni nella composizione 115

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione ..... *Pag.* 115

Nuova denominazione di componente 115

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .. 115

Annunzio di presentazione 115

Assegnazione 116

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 117

Trasmissione di documenti 118

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 119

Trasmissione di sentenze ..... *Pag.* 119

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 119

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 69

Mozioni 120

Interpellanze 121

Interrogazioni 122

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 145

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 25 febbraio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 41 senatori in congedo e 13 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Informa l'Assemblea che da oggi entrano in vigore le modificazioni al Regolamento del Senato approvate il 24 febbraio scorso.

Fornisce infine ulteriori comunicazioni all'Assemblea. *(v. Resoconto stenografico).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni al calendario dei lavori approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la corrente e la prossima settimana.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano-Liberaldemocratici Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) ***SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana del 25 febbraio ha avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 3. Si prosegue pertanto nella votazione degli emendamenti a partire dal 3.6. Ricorda che l'emendamento 3.9 è stato ritirato.

Il Senato, dopo prova e controprova, respinge l'emendamento 3.6. Respinge poi gli emendamenti 3.7 e 3.11 ed approva il 3.8, il 3.800 e il 3.10.

PALOMBO *(AN)*. Motiva il voto contrario all'articolo 3. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

Il Senato approva l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 si intende illustrato.

GRECO *(FI)*. Illustra il 3.0.2 tendente ad evitare l'errata applicazione della direttiva CEE in materia di sicurezza dei prodotti.

FOLLIERI, *relatore.* Esprime parere contrario agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CENTARO *(FI)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento 3.0.1.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BUCCIERO *(AN)*. Illustra il 4.1/1.

RUSSO *(DS)*. Il 4.1 si illustra da sé.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dà ragione dell'emendamento 4.200.

FOLLIERI, *relatore.* Si rimette all'Aula sul 4.200 e sulla prima parte dell'emendamento 4.1/1, che fa riferimento all'articolo 1161 del codice della navigazione, mentre è contrario alla restante parte. Esprime altresì parere favorevole all'emendamento 4.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sugli emendamenti 4.1/1 e 4.1 il Governo concorda col relatore.

PRESIDENTE. Alla luce dei pareri espressi, procede alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.1/1.

Il Senato approva l'emendamento 4.1/1, per la parte che propone di inserire l'articolo 1161 del codice della navigazione e respinge la restante parte. Approva altresì l'emendamento 4.1.

CIRAMI *(UDR)*. Dichiara il voto contrario al 4.200.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo ritira.

Il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO *(DS)*. Dà per illustrato il 5.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Illustra l'emendamento 5.2, di cui caldeggia l'approvazione.

LUBRANO di RICCO *(Verdi)*. Rinuncia ad illustrare il 5.3.

FOLLIERI, *relatore.* Esprime parere favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.3 e si rimette all'Aula sul 5.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.3.

Il Senato approva l'emendamento 5.1.

CIRAMI *(UDR)*. Dichiara il voto contrario al 5.2.

Il Senato approva l'emendamento 5.2; conseguentemente il 5.3 è precluso. Il Senato approva quindi l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GRECO *(FI)*. Illustra l'emendamento 6.1.

BUCCIERO *(AN)*. Illustra tutti gli emendamenti recanti la sua firma.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dà conto delle ragioni degli emendamenti presentati dal Governo.

FOLLIERI, *relatore*. Dà per illustrato il 6.6. Esprime parere favorevole al 6.800 e al 6.5, si rimette all'Aula sul 6.4 ed esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti, compreso il 6.0.800.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprime parere favorevole al 6.6; su tutti gli altri emendamenti, concorda col relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.1, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.2 e 6.3 ed approva il 6.800, il 6.4 ed il 6.5, identico al 6.6. Approva quindi l'articolo 6, nel testo emendato, mentre respinge l'emendamento 6.0.800.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GASPERINI *(LNPI)*. L'emendamento 7.1 si illustra da sé.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Motiva gli emendamenti 7.2, 7.9 e 7.25.

ELIA *(PPI)*. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.3, 7.16 e 7.30.

ALBERTINI *(Misto-Com)*. Dà per illustrato il 7.4.

LUBRANO di RICCO *(Verdi)*. Gli emendamenti da lui presentati si intendono illustrati.

RUSSO *(DS)*. Dà per illustrati gli emendamenti 7.6, 7.14, 7.20 e 7.34.

BUCCIERO *(AN)*. Dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua firma.

PINGGERA *(Misto)*. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario.

BERTONI *(DS)*. Il 7.11 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.12, 7.17 e 7.33, nonché il 7.200, il 7.300, il 7.301 e il 7.24 si intendono illustrati.

GRECO *(FI)*. Illustra il 7.13 ed il 7.201.

CARCARINO *(DS)*. Appone la firma agli emendamenti 7.15, 7.19 e 7.35, dandoli per illustrati al pari del 7.26 e del 7.29.

FOLLIERI, *relatore*. Rinuncia ad illustrare i suoi emendamenti.

CENTARO *(FI)*. Dà per illustrati gli emendamenti 7.21, 7.22 e 7.32.

SMURAGLIA *(DS)*. Dà per illustrati gli emendamenti 7.27 e 7.31.

CIRAMI *(UDR)*. Illustra il 7.0.120.

PERA *(FI)*. I numerosi emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 di cui è primo firmatario pongono nuovamente all'attenzione del Parlamento la questione della depenalizzazione dell'illecito finanziamento dei candidati alle elezioni amministrative e politiche, una materia su cui è necessario ristabilire la verità storica accantonando l'ipocrisia con cui finora è stata trattata. In realtà, si vuole mantenere il reato con il solo scopo di perseguire ancora per un triennio qualche *leader* politico, rinunciando ad affrontare uno scoglio della storia d'Italia che prima o poi dovrà essere rimosso. *(Applausi dai Gruppi AN e FI. Commenti dal Gruppo DS).*

CALLEGARO *(CCD)*. Condividendo le argomentazioni del senatore Pera, non illustra l'emendamento 7.0.130.

PRESIDENTE. Nel dare ugualmente la parola al senatore Carcarino per illustrare l'ordine del giorno da lui presentato, precisa che tale documento è inammissibile.

CARCARINO *(DS)*. Dà conto delle ragioni dell'ordine del giorno.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario agli emendamenti 7.1, 7.9/1, 7.500, 7.12, 7.300, 7.501, 7.101, 7.800, 7.502, 7.802, 7.21, 7.22, 7.24, 7.33 e 7.102, mentre è favorevole agli emendamenti 7.8, 7.11, 7.200, 7.201, 7.301, 7.14, 7.15, 7.801, 7.18, 7.20, 7.23, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.34, 7.35 e 7.36. Si rimette inoltre all'Assemblea per gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.100 e 7.7, riguardanti le case da gioco, nonché per gli emendamenti 7.9, 7.10 (escluso il riferimento all'articolo 659 del codice penale, per il quale è contrario), 7.13, 7.502, 7.16, 7.17 e 7.32. Quanto agli emendamenti 7.503, 7.504, 7.505, 7.506 e 7.19, chiede ai proponenti di ripresentarli all'articolo 17. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.0.120, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.130 e 7.0.100, per riaffrontare la questione del finanziamento illecito ai partiti in altra sede.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti 7.1, 7.9/1, 7.500, 7.10, 7.12, 7.300, 7.501, 7.101, 7.800, 7.13, 7.802, 7.21, 7.33 e 7.102; è favorevole

all'emendamento 7.2 (che assorbirebbe pertanto gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.100, 7.7 e 7.8), nonché agli emendamenti 7.9, 7.11, 7.14, 7.15, 7.801, 7.20, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.34, 7.35 e 7.33. Si rimette all'Assemblea per gli emendamenti 7.200, 7.201, 7.301, 7.502, 7.16, 7.17, 7.18, 7.22 e 7.32 e concorda con il relatore quanto agli emendamenti 7.503, 7.504, 7.505, 7.506 e 7.19, nonché sugli emendamenti relativi al finanziamento illecito ai partiti.

GASPERINI *(LNPI)*. Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 7.1, che tra l'altro riguarda la depenalizzazione del vilipendio alla bandiera nazionale. *(Applausi dal Gruppo LNPI)*. Chiede inoltre la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La bandiera nazionale merita il rispetto di tutti i senatori. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI. Commenti dal Gruppo LNPI).*

PINGGERA *(Misto)*. È favorevole al 7.1. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato è in numero legale.

Il Senato respinge l'emendamento 7.1.

GRECO *(FI)*. Il relatore ed il Governo variano il loro parere a seconda delle sedi dove lo esprimono; in particolare, i motivi di sicurezza richiamati dal Sottosegretario possono indurre a esercitare un maggiore controllo all'interno delle case da gioco. *(Commenti del senatore Bertoni)*. Il Gruppo FI voterà contro l'emendamento 7.2.

ELIA*(PPI)*. Condivide le argomentazioni del Governo sul 7.2.

ALBERTINI *(Misto-Com.)*. Premesso che i Comunisti italiani concordano con l'emendamento 7.2, ritira l'emendamento 7.4. *(Applausi del senatore Saracco).*

CIRAMI *(UDR)*. È contrario al 7.2.

RUSSO *(DS)*. È favorevole al 7.2 e ritira il 7.6.

FOLLIERI, *relatore*. Spiega le ragioni del difforme parere espresso in Aula rispetto a quello dato in Commissione.

Il Senato approva l'emendamento 7.2. (Applausi del senatore Bertoni).

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.100, 7.7 e 7.8.

Il Senato respinge il 7.9/1 e approva il 7.9.

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 7.500, 7.10, 7.11 e 7.12.

Il Senato approva il 7.200.

PREIONI *(LNPI)*. Chiede che l'emendamento 7.300 sia votato per parti separate e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.300 verrà posto in votazione per parti separate, la prima con riferimento all'articolo 392 del codice penale e la seconda con riferimento all'articolo 393 del codice penale.

Con votazione per parti separate, il Senato respinge l'emendamento 7.300. Viene altresì respinto l'emendamento 7.501.

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima parte dell'emendamento 7.101, fino alla parola: «498».

BUCCIERO *(AN)*. Dichiara voto favorevole.

Il Senato respinge la prima parte del 7.101: risultano quindi preclusi il resto dello stesso emendamento ed il successivo 7.800. Viene respinto anche il 7.13.

FASSONE *(DS)*. Ricorda che il reato previsto dall'articolo 639 del codice penale è stato recentemente assegnato alla competenza del giudice di pace.

FOLLIERI, *relatore*. Muta l'avviso precedentemente espresso e dà parere contrario sugli emendamenti 7.200 e 7.301.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 7.201 e 7.301 ed approva identici emendamenti 7.14 e 7.15. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.801, risulta precluso il 7.19.

PRESIDENTE. Dispone la votazione per parti separate dell'emendamento 7.502.

GRECO *(FI)*. Dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento.

PINGGERA *(Misto)*. Sopprime il riferimento all'articolo 725 del codice penale e chiede l'approvazione dell'emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 7.502 che, nel testo modificato, è identico al 7.16 e al 7.17.

RUSSO *(DS)*. Invita il relatore a ritirare il 7.18.

FOLLIERI, *relatore*. Mantiene l'emendamento.

BERTONE *(DS)*. Dichiara il voto contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 7.18.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 7.503, 7.504, 7.505 e 7.506 verranno esaminati all'articolo 17.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.802, 7.21 e 7.22. Risultano invece approvati il 7.20 ed il 7.23.

GRECO *(FI)*. Dichiara voto contrario sugli emendamenti 7.24 e 7.25.

FOLLIERI, *relatore*. A differenza di quanto precedentemente dichiarato, esprime parere favorevole sul 7.24.

RIPAMONTI *(Verdi)*. Ritira il 7.24.

SMURAGLIA *(DS)*. Dichiara voto favorevole sull'emendamento 7.25, per coerenza con le decisioni assunte negli ultimi anni dal Parlamento in materia di infortuni sul lavoro *(Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com. e PPI)*.

Il Senato approva il 7.25, con la conseguente preclusione degli identici emendamenti 7.26, 7.27 nonché degli identici emendamenti 7.29, 7.30 e 7.31. Viene altresì approvato il 7.28.

Il Senato respinge l'emendamento 7.32 e i successivi 7.33 e 7.102, tra loro identici. Sono poi approvati gli identici emendamenti 7.34 e 7.35, nonché il successivo 7.36.

D'ALÌ *(FI)*. Motiva il voto contrario sull'articolo 7.

BUCCIERO *(AN)*. Dichiara il voto contrario.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

CARUSO Antonino *(AN)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Provvede a far togliere dalle postazioni di voto schede cui non corrisponde la presenza di un senatore. Avverte che il Senato non è numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,58, è ripresa alle ore 19,24.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

Il Senato approva l'articolo 7 nel testo emendato.

CIRAMI *(UDR)*. Ritira l'emendamento 7.0.120 pur ribadendone le ragioni.

PERA *(FI)*. È disponibile a trasformare il 7.0.1 in un ordine del giorno, a patto che venga accolto dal Governo.

CALLEGARO *(CCD)*. È disponibile a ritirare il 7.0.130 ed a sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Pera.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non può assumere un impegno in ordine a modifiche al sistema sanzionatorio dell'illecito finanziamento della politica, materia di competenza del Parlamento.

RUSSO *(DS)*. Dichiara voto contrario su tutti gli emendamenti in tema di illecito finanziamento della politica, che hanno lo scopo di dare un colpo di spugna sui gravi reati messi in luce dall'inchiesta «Mani pulite». *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Russo Spena).*

PERA *(FI)*. Le considerazioni testé svolte mascherano in realtà l'intenzione di non voler fare chiarezza su uno specifico triennio della recente storia d'Italia. Pertanto voterà a favore del 7.0.1. *(Applausi dai Gruppi FI e CCD).*

RUSSO SPENA *(Misto-RC)*. Concordando pienamente con le tesi del senatore Russo, dichiara il voto contrario all'emendamento in questione.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Si dichiara anch'egli contrario al 7.0.1.

Il Senato respinge il primo periodo del 7.0.1; conseguentemente risultano preclusi la restante parte dell'emendamento ed il successivo 7.0.2. Il Senato respinge altresì gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.130; inoltre, stante l'assenza dei presentatori, il 7.0.100 si intende decaduto.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Motiva l'emendamento 8.100, che per errore riporta anche la lettera *d)* che invece si intende mantenere.

RUSSO *(DS)*. Dà per illustrato l'8.1.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario all'8.100 e favorevole all'8.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Considerato che la finalità principale del disegno di legge è la deflazione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, il Governo è nettamente contrario all'emendamento 8.100, mentre è favorevole all'8.1.

GASPERINI *(LNPI)*. Sarebbe disponibile ad apporre la propria firma e quindi a votare a favore del 8.100 qualora i presentatori lo modificassero nel senso di ammettere colui che emette assegni a vuoto alla sanzione amministrativa soltanto in caso di previo adempimento degli obblighi nei confronti dei creditori.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

CARUSO Antonino *(AN)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 8.100 e contrario all'8.1.

Il Senato respinge l'emendamento 8.100 ed approva l'8.1 e l'articolo 8, nel testo emendato.

FOLLIERI, *relatore*. Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, propone lo stralcio dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, compresi gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, anch'essi vertenti in materia ambientale.

RUSSO *(DS)*. Si dichiara a favore della proposta di stralcio.

PERA *(FI)*. È contrario alla proposta di stralcio, che configura l'ennesimo cambiamento di atteggiamento della maggioranza rispetto a quanto concordato in Commissione di merito.

GRECO *(FI)*. Aderisce alla proposta del relatore in riferimento alla materia, sulla quale avrebbe voluto presentare un proprio ordine del giorno.

GIOVANELLI *(DS)*. Non intravede alcuna ragione plausibile per sottrarre la materia dell'ambiente al disegno di legge sulla depenalizzazione dei reati minori, secondo una visione non condivisibile che rischia di equiparare la sfera dell'illecito a quella criminale.

RUSSO SPENA *(Misto-RC)*. L'esigenza di organicità, anche nelle risposte da dare agli illeciti e ai reati ambientali, giustifica la proposta di stralcio, su cui voterà a favore.

PIERONI *(Verdi)*. I Verdi non possono consentire che i reati ambientali siano pregiudizialmente ricompresi fra quelli minori. Pertanto

sono favorevoli alla proposta di stralcio. *(Applausi dai Gruppi Verdi e DS).*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore.

Il Senato approva la proposta di stralcio dell'articolo 9 e degli articoli aggiuntivi riguardanti la materia ambientale.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Aggiunge la firma agli emendamenti 9.0.1/1 e 9.0.1/2, che dà per illustrati.

BOSELLO *(AN)*. Dà conto delle ragioni che lo hanno indotto a presentare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 di cui è primo firmatario. *(Applausi dal Gruppo AN).*

FOLLIERI, *relatore*. Dà per illustrato l'emendamento 9.0.1 (Nuovo testo), a cui apporta alcune modifiche *(v. Allegato A).*

RUSSO *(DS)*. Ritira il 9.0.100.

DI BENEDETTO *(UDR)*. Rinuncia ad illustrare il 9.0.200 e il 9.0.201.

GRECO *(FI)*. Aggiunge la firma al 9.0.200, di contenuto analogo al suo emendamento 15.14, di cui annuncia il ritiro.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario a tutti i subemendamenti al 9.0.1, pur condividendo il contenuto degli emendamenti 9.0.1/101, 9.0.1/200 e 9.0.1/201. È contrario inoltre agli emendamenti 9.0.200 e 9.0.201.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È favorevole al 9.0.1 (nell'ulteriore nuovo testo formulato dal relatore) e contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 9.0.1/1.

MANTICA *(AN)*. Data la scarsa presenza di senatori e l'importanza dell'argomento, propone il rinvio a domani mattina.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Guppi parlamentari ha deciso che la seduta di oggi termini alle ore 21. *(Commenti del senatore Bucciero).*

BARBIERI *(DS)*. Come mediazione, propone di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo e di proseguire. La discussione su tale argomento resta comunque agli atti.

PRESIDENTE. Ritiene invece che si possa andare avanti sull'articolo aggiuntivo.

MONTELEONE *(AN)*. Concorda con la senatrice Barbieri.

PRESIDENTE. La Presidenza ha deciso di proseguire secondo l'ordine degli articoli.

GRECO *(FI)*. Chi non ha seguito il dibattito in Commissione non può orientarsi facilmente nella complessa materia tributaria. Il relatore non ne ha chiesto lo stralcio, come ha fatto per la normativa ambientale, ma almeno si può rinviare a domani mattina il dibattito sul punto.

PRESIDENTE. Ribadisce che la Presidenza ha già deciso.

GRECO *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 3 marzo 1999. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 20,44.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Debenedetti, De Zulueta, De Martino Francesco, Diana Lino, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Guerzoni, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Meloni, Ossicini, Pagano, Piloni, Rocchi, Salvi, Sartori, Serena, Staniscia, Tabladini, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rognoni, alla presentazione dei dati sulla presenza femminile nei Parlamenti dell'Unione europea; Lauricella, Rizzi, Robol e Speroni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Manfredi, Papini, Senese e Valentino per attività del Comitato parlamentare per i servizi d'informazione, sicurezza e per il segreto di Stato; Castellani Carla, Daniele Galdi, Ronconi e Tomassini per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

Sull'entrata in vigore delle recenti modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica

PRESIDENTE. L'articolo 8 della proposta di modificazione del Regolamento, approvata dall'Assemblea, con separate votazioni, nella

seduta pomeridiana del 24 febbraio 1999 (*Doc.* II, n. 27), dispone che le modificazioni in oggetto entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tali modificazioni sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1º marzo scorso.

Pertanto, le modificazioni al Regolamento sono entrate in vigore nella giornata di oggi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le politiche agricole:

«Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario» (3847).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato alcune modifiche al calendario dei lavori in corso.

Per quanto riguarda la settimana corrente, nella seduta di oggi pomeriggio si procederà in primo luogo al seguito della discussione del provvedimento sulla depenalizzazione, che dovrà concludersi entro le ore 11 di domani mattina. La seduta odierna terminerà alle ore 21. A partire dalle ore 11 di domani, sarà esaminato il decreto sull'emittenza televisiva, la cui conclusione è stata prevista per la stessa serata di domani.

Giovedì mattina e pomeriggio si esaminerà il provvedimento collegato sugli incentivi all'occupazione. Il provvedimento stesso proseguirà nel corso della settimana prossima e si concluderà nella mattinata di giovedì 11 marzo.

I tempi per la depenalizzazione, per l'emittenza televisiva e per il provvedimento collegato alla finanziaria sono stati ripartiti fra i Gruppi.

Non appena concluso in Commissione, sarà inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge sulle mine antiuomo.

I Capigruppo hanno convenuto che, in occasione delle festività pasquali, i lavori del Senato siano sospesi a partire dal pomeriggio di giovedì 1º aprile.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 19 marzo 1999.

Martedì	2 marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-21)	– Seguito del disegno di legge n. 2570 - Depenalizzazione reati minori *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. 3782 - Decreto-legge n. 15 - Emittenza televisiva *(Presentato al Senato - Voto finale entro il 3 marzo 1999)* – Disegno di legge n. 3593 – Incentivi occupazione *(collegato alla manovra finanziaria) Discussione congiunta con le relazioni della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di previdenza (*Doc. *XVI*-bis, *nn. 1, 2 e 3)*
Mercoledì	3 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	3 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	4 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	4 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	5 marzo	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

I tempi di esame dei disegni di legge previsti per la settimana dal 2 al 4 marzo sono stati ripartiti fra i Gruppi.

Martedì	9 marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito del disegno di legge n. 3593 - Incentivi occupazione *(collegato alla manovra finanziaria) Discussione congiunta con le relazioni della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di previdenza (*Doc. *XVI*-bis, *nn. 1, 2 e 3)* – Disegno di legge n. 1388-*bis* – Elezioni enti locali – Ratifiche di accordi internazionali
Mercoledì	10 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	10 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	11 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	11 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	

Venerdì	12 marzo	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1388-*bis* dovranno essere presentati entro le ore 15 di giovedì 4 marzo.

Martedì	16 marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 2819 e connessi – Istituti di patronato – Disegno di legge n. 215-B – Lavoratori licenziati *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. 3312 – Vigili del fuoco – Disegno di legge n. 2934 e connessi – Giustizia amministrativa
Mercoledì	17 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	17 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 3824 – Decreto-legge n. 5 su rappresentanze personale scuola *(Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 24 marzo 1999)*
Giovedì	18 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	18 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. ..... – Decreto-legge n. 6 su circoscrizioni giudiziarie *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 27 marzo 1999)* – Disegno di legge n. ..... – Decreto-legge n. 7 su partecipazione Italia a interventi Fondo monetario internazionale *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 27 marzo 1999)*

Venerdì	19 marzo	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3312, 2934 e ai decreti-legge nn. 5, 6 e 7 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 11 marzo.

I lavori del Senato saranno sospesi a partire dal pomeriggio di Giovedì 1º aprile per le festività pasquali.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3593 (Incentivi occupazionali)

(Sei sedute; i tempi di una seduta sono ripartiti fra le sole opposizioni)

Relatori	1 h 45′
Governo	1 h 15′
Votazioni	3 h 45′
AN	2 h 13′
CCD	1 h 07′
Dem. Sin.	2 h 24′
F. I.	2 h 11′
Lega Nord	1 h 33′
Misto	1 h 07′
PPI	1 h 06′
Rinn. Ital., Lib., Ind. - PE	49′
UDR	52′
Verdi	52′
Dissenzienti	10′

Ripartizione dei tempi per la conclusione del disegno di legge sulla depenalizzazione)

(Sei ore)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	30′
AN	53′
CCD	31′
Dem. Sin.	39′
F. I.	52′
Lega Nord	39′
Misto	32′
PPI	15′
UDR	13′
Verdi	13′
Rinn. Ital., Lib., Ind. - PE	07′
Dissenzienti	10′

Ripartizione dei tempi per l'esame del disegno di legge n. 3782 (decreto-legge sull'emittenza televisiva)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	30′
AN	27′
CCD	16′
Dem. Sin.	50′
F. I.	26′
Lega Nord	20′
Misto	23′
PPI	23′
UDR	17′
Verdi	17′
Rinn. Ital., Lib., Ind. - PE	16′
Dissenzienti	10′

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) ***SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dell'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione (2570-*bis*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2570, già approvato dalla Camera dei deputati, e 206.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2570, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 25 febbraio ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Proseguiamo con le votazioni, a partire dall'emendamento 3.6, sul quale il relatore si era espresso favorevolmente, mentre il Governo si era rimesso all'Assemblea.

Metto dunque ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Callegaro.

Non è approvato.

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, dal momento che nessuno ascolta, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.9 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.800, presentato dal senatore Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, è con profonda preoccupazione che debbo prendere atto del fatto che un disegno di legge intitolato alla depenalizzazione dei reati minori prende in considerazione anche le normative sulla sicurezza igienica dei prodotti alimentari. Ciò vuole semplicemente dire che il legislatore nazionale vorrebbe collocare i reati in materia di tutela della salute pubblica per via alimentare tra quelli minori, ovvero tra quelli di poco conto di cui è meglio che la magistratura penale non si occupi.

Una valutazione, questa, assolutamente allarmante e per giunta, proprio in questi giorni, ancora una volta sconfessata dalla realtà. Si sta, infatti, svolgendo a Santa Maria Capua Vetere il cosiddetto processo per il mascarpone al botulino, che ha provocato un morto e decine di feriti. È altresì di pochi giorni fa la pubblicazione – peraltro, con un deprecabile ritardo di ben tre anni – dell'elenco dei condannati per frodi alimentari dell'anno 1995: un elenco di per se stesso puramente simbolico, in quanto largamente incompleto per l'assenza dei dati di largo numero di uffici giudiziari e molti di grosso rilievo (quali Roma, Napoli, Genova, Bari, Palermo) e che pure si attesta sui 500 casi di attentato alla salute pubblica. Cifra, ribadisco, puramente emblematica, in quanto solo i NAS annualmente operano alcune decine di migliaia di denunce di illeciti penali e, già di per sé, tale dato non consente di sottovalutare o minimizzare il fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni alimentari. In tale scenario si vorrebbe calare questo intervento di depenalizzazione di gran parte della legge quadro in materia: la legge 30 aprile 1962, n. 283.

Di questa, infatti, le cui infrazioni rappresentano ben più dei quattro quinti del suddetto elenco, il testo approvato dalla Camera dei deputati salva soltanto gli articoli 5, 6 e 12, per giunta con l'introduzione di un'alternativa di pena tra l'arresto e l'ammenda che, in maniera strisciante, avvia in concreto anche la depenalizzazione di queste, per ora, salvate disposizioni penali e comunque, stante l'alternativa di pene, consente di fatto l'impunità per il sofisticatore, grazie al rimedio del meccanismo dell'oblazione.

In pratica, è possibile «monetizzare» il proscioglimento di chi attenta alla salute del consumatore e si assiste ad una vera e propria svendita del diritto alla salute garantito dalla Costituzione.

Appare, peraltro, indispensabile ripristinare il carattere congiunto delle sanzioni di arresto e di ammenda, così come congiunte attualmente sono, ed anzi elevarle per rendere le stesse più adeguate all'attualità del fenomeno.

Ugualmente risulta indispensabile riportare, anzi mantenere in sede penale anche le ipotesi di illecito di cui agli articoli 9 e 13 della legge quadro suddetta. In particolare, infatti, l'articolo 9 consente di colpire, come reato consumato, la detenzione di sostanze sofisticatorie nei luoghi di produzione alimentare. In pratica è questa un'attività preparatoria rispetto ai reati di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 283 medesima, un'attività che di per sé costituisce «tentativo» rispetto ai reati previsti

da questi due articoli. Un tentativo, però, che in quanto tale non sarebbe punibile ai sensi dell'articolo 56 del codice penale, in quanto riferito ad un reato contravvenzionale. Da qui la illuminata decisione del legislatore della legge n. 283 di colpire questa situazione preparatoria quale reato consumato autonomo. In pratica, si tratta di una norma penale di grande efficacia sul piano della prevenzione dei reati alimentari. Una norma che non deve essere depenalizzata, ma, al contrario, va potenziata nelle sanzioni, che attualmente si riducono ad una semplice ammenda fino a 15 milioni: cifra che va aggiornata e, soprattutto, accompagnata dalla pena congiunta dell'arresto, se le si vuole dare concreta efficacia di deterrente. L'articolo 13 punisce, con l'ammenda fino a lire 15 milioni, la «pubblicità ingannevole» e la millanteria di effetti «terapeutici» per i prodotti alimentari. Anche in questo caso non ad una depenalizzazione si deve procedere, ma ad un aggiornamento e ad un potenziamento della attuale sanzione penale. Solo quest'ultima, infatti, può costituire un'adeguata remora ad una sempre più subdola pubblicità sugli alimenti, i cui cospicui interessi monetari sono di sicuro indifferenti alle sanzioni amministrative e persino a quelle penali, se non adeguatamente potenziate.

Né vale in questa materia richiamarsi ad altre normative pure vigenti, in quanto appunto risolvono la sanzione in cifre modeste ed aprono la via dell'impunità a chi voglia speculare su fantasiose capacità curative dei prodotti alimentari.

Del resto, già la legge di depenalizzazione del 1981, la n. 689, riconobbe la necessità di salvare, quasi per intero, la legge n. 283 del 1962 dal meccanismo di retrocessione ad illecito amministrativo. Non solo, ma la stessa legge n. 689 affidò appunto alle norme di cui agli articoli 5, 6, 9 e 13 in questione un compito di «recupero penale» per infrazioni amministrative, in quanto le esonerò dall'applicazione del «principio di specialità» introdotto nei rapporti tra illecito amministrativo ed illecito penale.

Tale sistema di difesa della salute del consumatore va, dunque, non solo mantenuto, ma, al contrario, potenziato ove non si voglia vanificare il diritto alla salute del cittadino, consumatore di alimenti, e si vogliano prevenire altri, e purtroppo ancora oggi numerosi, attentati alla salute. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Reccia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario sull'emendamento 3.0.1 in quanto ritiene che la specificazione sia inutile, dal momento che già nell'articolo 2 del decreto in questione è contenuta la definizione del termine «pericoloso». L'emendamento 3.02

è pressoché identico al precedente, per cui esprimo altrettanto parere contrario.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, mi convinco della necessità di spiegare le ragioni dell'emendamento 3.0.2 da me presentato, ma non illustrato nella scorsa seduta, prendendo atto del preventivo giudizio negativo espresso dal relatore. Spero che, attraverso questa breve illustrazione, voglia prendere atto della fondatezza di questo emendamento; quindi, prego il senatore Follieri di ascoltarmi per un momento.

In Commissione giustizia è stato votato un emendamento soppressivo dell'originario articolo 3, come formulato ed approvato dalla Camera dei deputati. Insieme ad altri colleghi, nella seduta del 14 gennaio scorso, in Commissione ho sostenuto la fondatezza della motivazione della modifica apportata dai colleghi deputati all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, evidenziando che la proposizione avrebbe evitato l'applicazione di sanzioni in ipotesi in cui, di fatto, manca qualsiasi consapevolezza della pericolosità del prodotto. È prevalsa però la tesi soppressiva, soprattutto in forza dell'osservazione sulla inesistenza di organi che preventivamente possano verificare e dichiarare la cosiddetta pericolosità; un rilievo questo che ha certamente una sua fondatezza. A questo punto, però, occorre anche far osservare che l'articolo 10 del suddetto decreto n. 115 del 1995, nel penalizzare l'emissione sul mercato, parla di prodotti pericolosi senza che in nessuna parte della normativa sia data una qualificazione di pericolosità. Infatti, il decreto legislativo del 1995, emesso in attuazione della direttiva CEE 92/59, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, non dà una definizione del prodotto pericoloso, ma del prodotto sicuro, come emerge dall'articolo 1 e ancor più dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, di tale decreto. Invito il relatore a controllare le suddette disposizioni; in tal modo si renderà conto che la direttiva CEE, per la quale stiamo proponendo di reintrodurre questo emendamento, non parla di prodotto pericoloso bensì di prodotto sicuro.

Allora, per evitare un'errata applicazione di quanto richiesto dalla Comunità europea, che voleva disciplinare la sicurezza e non la pericolosità, credo che, senza incidere sulla sostanza del testo dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115, si potrebbe apportare la semplice correzione finalizzata ad una migliore qualificazione della parola «pericoloso», nel senso di agganciare il concetto della pericolosità alla non sicurezza del prodotto.

Soltanto così si eviterebbe il rischio dell'eccessiva discrezionalità, causa dell'incertezza del diritto, perché la sanzione penale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 1995, è certo che verrebbe erogata soltanto nel caso di immissione sul mercato di prodotti pericolosi perché non sicuri. E sono non sicuri i prodotti

che presentano il rischio di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 1995.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il parere del Governo è conforme a quello del relatore su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento, invitando il relatore, proprio in virtù delle considerazioni testè svolte dal senatore Greco, a riconsiderare il suo parere, in quanto la specificazione proposta ha una sua utilità. La dizione «pericoloso», infatti, va riferita all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e alla legislazione vigente che riguarda specificamente quel prodotto. Quindi, sotto questo profilo, non credo che sia una superfetazione l'aggiunta che si intende inserire; penso anzi che essa specifichi meglio il dettato normativo ed eviti definizioni generiche che, alla fine, possono trarre in inganno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCIERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che gli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione debbano essere esclusi dalla depenalizzazione, al pari degli altri indicati nell'emendamento 4.1.

Infatti, l'articolo 1161 del codice della navigazione tratta della costruzione abusiva su suolo demaniale. Il fenomeno è purtroppo esteso e molto preoccupante, perciò va ostacolato. Altrettanto può dirsi per l'articolo 1174.

RUSSO. L'emendamento 4.1 si illustra da sè, Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È evidente intenzione del Governo, pur condividendo un'ampia depenalizzazione, per quanto riguarda la fattispecie relativa alla revisione del codice della navigazione, mantenere un presidio di tutela penale nei confronti dell'abusiva occupazione del demanio, nonché dell'edificazione abusiva sul demanio medesimo.

In sostanza, il Governo ritiene che, quando si tratta di demanio, occorre mantenere la previsione di una sanzione penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FOLLIERI, *relatore*. Sull'emendamento 4.1/1, a proposito dell'inclusione tra le norme da non depenalizzare dell'articolo 1161 del codice della navigazione, mi rimetto all'Aula. Il parere è invece contrario per la parte dell'emendamento che riguarda l'articolo 1174.

Inoltre, esprimo parere favorevole all'emendamento 4.1 e mi rimetto all'Aula sul 4.200.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto dobbiamo procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.1/1 del senatore Bucciero, perché mentre il relatore e il Governo si rimettono all'Aula per quanto riguarda il riferimento all'articolo 1161 del codice della navigazione, essi sono contrari al riferimento all'articolo 1174.

Metto, dunque, ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1/1, presentato dal senatore Bucciero, sino alla parola «1161».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 4.1/1, cioè il riferimento all'articolo 1174.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, credo che questo emendamento del Governo non possa essere accolto, intanto perché nel codice della navi-

gazione non è prevista alcuna ipotesi di edificazione abusiva sul demanio e poi perché escludere dalla depenalizzazione la fattispecie di abusiva occupazione del demanio significa escludere tutti fatti contravvenzionali che riguardano anche chi pianta un semplice ombrellone sulla spiaggia (è giusto dirlo) o invade il demanio con una tenda per uno o due giorni, cioè ipotesi minime che mi pare ridicolo rimandare al giudice monocratico di prima istanza. *(Applausi del senatore Nava).*

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, non vorrei sbagliarmi, però ritengo che questo emendamento debba essere dichiarato precluso o comunque decaduto, perché ripropone la questione sulla quale ci siamo già espressi con riferimento all'emendamento 4.1/1 e che è rapportabile all'articolo 1161 del codice della navigazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, essendo stato approvato l'emendamento 4.1/1, limitatamente alla previsione di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione, ritiro l'emendamento 4.200 del Governo, perché esso mirava a ottenere lo stesso effetto.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del ritiro dell'emendamento 4.200. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, vorrei spendere due parole sull'emendamento 5.2 perché è di una certa delicatezza.

Il Governo, chiedendo la soppressione della lettera *f)* del comma 1, prevede in buona sostanza, una sorta di decadenza, decorso un determinato termine, della possibilità per il prefetto di infliggere una sanzione amministrativa, adesso non più penale. Questo il Governo ritiene che non possa essere condiviso, anche perché è una facile previsione quella sulla quale invito i colleghi a riflettere: è chiaro che dalla depenalizzazione deriverà un notevolissimo carico di lavoro in più per le prefetture,

quindi, in moltissimi casi sarà sostanzialmente impossibile, entro il termine previsto di novanta giorni, arrivare all'erogazione di una sanzione amministrativa. L'automatismo della decadenza farebbe sì, come conseguenza, che andremmo oltre la depenalizzazione, aprendo di fatto un'area di impunità che non credo sia nella volontà di nessuno dei colleghi aprire.

Per questi motivi non solo ho voluto illustrare questo emendamento, ma caldeggio che esso sia oggetto di un'attenta riflessione da parte dei colleghi.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, intervengo non per andare contro l'opinione del Governo, ma per sottolineare come l'approvazione di questo emendamento inficerebbe ogni forma di certezza del diritto, al di là della tollerabilità dei termini di contestazione. Se noi eliminiamo il termine di novanta giorni, il cittadino sarà costretto, per una contravvenzione stradale, a ricordarsi dopo cinque anni o dopo quattro anni nove mesi e undici giorni che cosa ha fatto quattro anni, nove mesi e undici giorni prima per poter contestare l'ordinanza-ingiunzione del prefetto.

LUBRANO DI RICCO. Do per illustrato l'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.3, mentre per l'emendamento 5.2 mi rimetto all'Aula.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A parte ovviamente l'emendamento 5.2, presentato dal Governo, il parere è conforme a quello del relatore sia sull'emendamento 5.1 che sull'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario all'emendamento 5.2 per le ragioni già esposte in precedenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 5.3 è di conseguenza precluso.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 6.1 perchè mi sembra in linea con lo spirito di una vera depenalizzazione proporre per tutti i reati finanziari e tributari la trasformazione in illeciti amministrativi nel caso in cui si tratti di reati contravvenzionali – sottolineo contravvenzionali – ovvero di delitti puniti con la sola pena pecuniaria. In altre parole, l'emendamento mira a non stralciare dalla depenalizzazione alcuni reati contravvenzionali in materia tributaria e finanziaria o quei delitti che sono puniti con la sola pena pecuniaria. Come ho detto prima, ciò mi sembra in linea con una vera e propria depenalizzazione.

BUCCIERO. Signor Presidente, colleghi, chi ha avuto la pazienza di seguirmi in discussione generale constaterà che in quell'intervento ho anticipato i motivi che stanno alla base dell'emendamento 6.100 e che qui riassumo.

Depenalizzare tutte le norme relative al contrabbando ci sembra non solo eccessivo, ma anche pericoloso. Ricordiamoci che depenalizzare significa mutare la pena in sanzione amministrativa; devo aggiungere che, per effetto del rigetto che quest'Aula ha operato degli emendamenti 1.801 e 1.2 a nostra firma, non vi è altro modo per frenare e punire il contrabbando.

Nella nostra legislazione, purtroppo, il mancato pagamento della sanzione non comporta altro che l'esecuzione sui beni del debitore. Ne consegue che il contrabbandiere professionale non potrà essere esecutato, non essendo così ingenuo da intestare a se stesso beni di sorta, ma furbo invece da usare prestanomi e domicili fittizi. Quindi, quello che oggi può essere dichiarato un delinquente abituale, domani sarà libero di violare a piacimento le norme, senza che queste abbiano alcuna efficacia deterrente. È evidente che il limite di 7 milioni di lire di cui al comma 1 dell'articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione non risolve il problema; tale somma, infatti, rappresenta, quanto ai tabacchi lavorati esteri, addirittura 1.700 pacchetti di sigarette. Non sono i pochi pacchetti che inavvertitamente importa il turista in entrata nei confini italiani, ma sono un carico quasi di un contrabbandiere medio.

Se questo emendamento non verrà accolto, si può immaginare lo scenario futuro cui andiamo incontro: il contrabbandiere provvederà a

trasportare un carico leggermente inferiore al limite proposto nel testo, onde rientrare nella sanzione amministrativa. Ciò comporterà tutt'al più per il contrabbandiere un costo aziendale leggermente superiore. Quindi in questo modo non si vuole altro che surrettiziamente liberalizzare il contrabbando, e quindi prenderci in giro.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.101, esso vuole ricordare che stranamente alla lettera *a)* del comma 1, vengono richiamate, quanto alla proporzione, l'entità e la gravità delle senzioni penali, però non viene richiamata la reiterazione. Con questo emendamento noi crediamo di supplire a tale lacuna. Questo emendamento è tuttavia riduttivo rispetto al nostro emendamento principale 6.100, come pure l'emendamento 6.800, che si illustra da sè.

L'emendamento 6.103 tenta di limitare il danno, abbassando il limite dei 7 milioni a 1 milione, che è cifra più rassicurante.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.800, esso propone di inserire all'articolo 670 del codice penale la parola «animali». Vorrei già anticipare eventuali eccezioni di ordine sistematico, opponendo sin d'ora che una migliore specificazione o una integrazione di una norma penale mi paiono consentite al pari dell'abrogazione, o delle abrogazioni, di norme penali, così come è stato proposto all'articolo 17 del testo al nostro esame. Se l'inserimento di una nuova fattispecie contrasta con il titolo del provvedimento, che richiama la depenalizzazione, allora altrettanto vi contrasta l'articolo 17, che vuole abrogare norme penali. Quanto al merito, evidenzio la necessità di contrastare l'ormai diffusissimo mezzo di adoperare animali, in particolare cuccioli di cani, per suscitare l'altrui compassione, a tutto danno ovviamente degli stessi animali. E ai colleghi avversari Democratici di Sinistra voglio ricordare che il loro segretario ha richiamato tale problema alla loro sensibilità.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 6 fa riferimento alla fissazione di criteri e di princìpi che riguardano la riforma della disciplina sanzionatoria per la violazione di leggi finanziarie e tributarie. Con l'emendamento 6.4 il Governo propone di aggiungere un comma 1-*bis* dopo il primo comma che prevede che da questa nuova disciplina vengano escluse le violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

La questione è molto semplice. Tra l'altro recentissimi e gravissimi fatti di cronaca supportano e forniscono argomenti al Governo per spiegare il perché della richiesta di esclusione. Questo tipo di contrabbando (quello dei tabacchi lavorati esteri) è oggetto di fortissimo interesse – certamente non da oggi, da tempo – da parte di associazioni criminali organizzate e particolarmente agguerrite e pericolose. Citavo recenti fatti di cronaca, particolarmente in terra pugliese dove abbiamo assistito a scontri armati tra le organizzazioni criminali e le forze di polizia. L'oggetto dell'interesse che spinge queste organizzazioni a simili comportamenti è proprio costituito dal contrabbando, e quindi riteniamo opportuno escludere da quanto previsto al comma 1 questo tipo di reati.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.5, la modifica al comma 2 è indotta dalla sopravvenienza del cosiddetto testo unico in materia di intermediazione finanziaria. L'articolo 195 comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 1998 ha infatti stabilito la competenza della Corte d'Appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero del luogo in cui questa è stata commessa. Quindi, il riferimento a Roma è superato da quanto espressamente previsto dal citato decreto legislativo.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, la invito, dopo la illustrazione del suo emendamento 6.6, ad esprimere il suo parere sugli emendamenti in esame.

* FOLLIERI, *relatore.* Do per illustrato l'emendamento 6.6 a mia firma.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e sull'emendamento 6.100 ricordando, per quanto riguarda quest'ultimo, al senatore Bucciero che l'intervento del Senato, o meglio della Commissione giustizia, ha ridotto gli ambiti della depenalizzazione riferiti al contrabbando di tabacco lavorato estero rispetto al testo che era stato approvato dalla Camera.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.101 presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, a condizione che si sopprimano le parole «anche non» e si sostituisca la parola «specifica» con il plurale della stessa «specifiche».

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 6.800 presentato dal senatore Bucciero mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.102, 6.103, 6.2 e 6.3. Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 6.4 presentato dal Governo.

Esprimo infine parere favorevole infine sull'emendamento 6.5 che ha lo stesso contenuto della proposta emendativa 6.6 a mia firma.

PRESIDENTE. Invito il rappresentate del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.100. Per quanto riguarda l'emendamento 6.101 il Governo è contrario, ma se il senatore Bucciero dovesse accogliere la modifica proposta dal relatore (vedo che il senatore Bucciero è assente) si rimette all'Assemblea, così come sull'emendamento 6.800.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 6.102, 6.103, 6.2 e 6.3. Sono ovviamente favorevole agli emendamenti 6.4 e 6.5 presentati dal Governo così come sono favorevole all'emendamento 6.6 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

FOLLIERI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore. Melius re perpensa:* esprimo parere contrario sull'emendamento 6.101, per il quale avevo proposto una modifica, e favorevole all'emendamento 6.800 presentato dal senatore Bucciero, sul quale avevo già espresso la mia adesione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho raccolto anch'io come invito l'approfondimento del relatore e ritengo giusto il suo parere al quale mi uniformo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.800, presentato dal senatore Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal Governo, identico all'emendamento 6.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 6.0.800 tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 6.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.800, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati numerosi emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GASPERINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento 7.2 mira ad escludere dall'area della depenalizzazione la fattispecie di gioco d'azzardo, e ciò soprattutto in relazione al rilievo notorio che le case da gioco hanno recentemente assunto nel contesto delle strategie del riciclaggio del denaro sporco. Anche questo è un settore che vede interessate le organizzazioni criminali, in un aspetto molto delicato del loro *business* – se così si può chiamare – che è quello del riciclaggio del denaro sporco. Quindi un arretramento del livello sanzionatorio, dalla sanzione penale alla sanzione amministrativa, non appare opportuno e il Governo in questo senso invita il Parlamento a recepire l'emendamento.

L'emendamento 7.9 mira ad escludere dall'area della depenalizzazione la contravvenzione prevista dall'articolo 659 del codice penale, perché rimane l'unico presidio in materia di inquinamento acustico. Tra l'altro, è prevista una sanzione modesta e mi sembra opportuno mantenerla.

L'emendamento 7.25 mira ad escludere dalla depenalizzazione la fattispecie in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e di impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi. La filosofia mi pare evidente, considerata la necessità di garantire la massima trasparenza al settore.

ELIA. Do per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.4 si intende illustrato.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

CALVI. Diamo per illustrati gli emendamenti 7.6 e 7.8.

BERTONI. Anche i nostri emendamenti si illustrano da sè.

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

BERTONI. Do per illustrato l'emendamento 7.11.

CORTELLONI. Diamo per illustrati gli emendamenti 7.12, 7.17, 7.33 e 7.0.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Preioni si intendono illustrati.

GRECO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.13 ritengo che depenalizzare il reato di lesioni colpose se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale significhi scoraggiare il ben noto fenomeno delle facili querele mirate soltanto a speculare sul risarcimento dei danni, anche quando magari è molto incerta la sussistenza della colpa. In considerazione del fatto che le pene pecuniarie attualmente previste dal codice penale all'articolo 590 arrivano ad un massimo di 2 milioni e 400.000 lire di multa, per le lesioni cosiddette gravissime, è opportuno che depenalizzando il reato la sanzione amministrativa sia maggiore della multa. Quindi è bene che il massimo di 2 milioni previsti nel testo licenziato dalla Commissione sia elevato a 10 milioni.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 7.201, il reato che vorrei fosse depenalizzato è quello di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui di cui all'articolo 639 del codice penale. È un reato che dobbiamo tenere presente e che attualmente è punito dal codice penale con una pena pecuniaria. Quindi è un reato molto più lieve rispetto ad altri che abbiamo già depenalizzato.

FASSONE. L'emendamento 7.14 si dà per illustrato.

CARCARINO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 7.15, 7.19 e 7.35 della senatrice Salvato e li do per illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti recanti la mia firma.

RUSSO. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 7.

CENTARO. Do per illustrati, signor Presidente, gli emendamenti 7.21, 7.22 e 7.32.

RIPAMONTI. Do per illustrato l'emendamento 7.24.

SMURAGLIA. Gli emendamenti 7.27 e 7.31 si intendono illustrati.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei dire qualcosa sull'emendamento 7.0.120, se lei me lo consente. Questo lungo emendamento non si ascrive ad un atto di depenalizzazione ma, a mio modo di vedere, a un atto di «decriminalizzazione». Questo reato più di ogni altro nel recente passato si è prestato ad una sorta di strumentalizzazione a cui non sono mancate note di giustizialismo politico-giudiziario, per cui l'articolazione dettagliata delle sanzioni amministrative sostitutive della sanzione penale credo che sia la più efficace, comportando anche la decadenza dalla carica del parlamentare che abbia potuto usufruire di contributi illeciti, al di là dei termini previsti dalla legge. Quindi, credo che sia in assoluta sintonia con quelle norme anticorruzione che noi, quasi all'unanimità, abbiamo approvato qualche giorno fa.

Credo che questo faccia giustizia e non consenta scelte di azioni penali mirate da parte di alcune procure o di alcuni magistrati, che strumentalizzando questo illecito lo hanno trasformato in un'aggressione politica nei confronti di questo o di quel partito a scelta: oggi di questo, domani di quell'altro. Ecco perché riportiamo il tutto nell'ambito delle decisioni della Camera di appartenenza del deputato o del senatore che, se accerta l'illecito, ne dichiara la decadenza, al di là delle sanzioni amministrative previste che vanno fino alla confisca di quanto è stato illecitamente dato o ricevuto.

PERA. Signor Presidente, gli emendamenti aggiuntivi da me presentati vanno nel senso ora illustrato dal senatore Cirami: si tratta della depenalizzazione dell'illecito finanziamento a partiti e a candidati politici per elezioni amministrative e politiche.

Vorrei ricordare, signor Presidente, che il disegno di legge che stiamo esaminando è stato trasmesso al Senato della Repubblica il 27 giugno 1997, un anno e mezzo fa, ed ha avuto un lungo *iter* presso la Commissione giustizia; in gran parte ciò è dovuto certamente alla complessità del disegno di legge (molti reati, molti riferimenti ad articoli del

codice penale) ma in grandissima parte anche ad una questione di carattere politico. A gravare sul disegno di legge vi erano due emendamenti di qualche peso: il primo era quello sulla depenalizzazione delle droghe cosiddette leggere; il secondo, quello sulla depenalizzazione del finanziamento illecito ai partiti.

Dopo lunga discussione l'emendamento sulle droghe leggere è stato approvato dalla Commissione giustizia, anche se ho sentito dire che è il risultato di una riunione della maggioranza, tenutasi quest'oggi presso la Commissione giustizia e presieduta in maniera, che io giudico scorretta, dal Presidente della stessa, perchè se tenuta presso la Commissione giustizia medesima, avrebbe portato allo stralcio o al ritiro di questo emendamento, che invece attualmente figura nel testo. Non trovo più nel fascicolo l'altro emendamento che aveva tenuto per lungo tempo bloccata la discussione dell'intero disegno di legge. Colui che lo aveva presentato e difeso per un po' di tempo nel frattempo è diventato Ministro; evidentemente nel passaggio dal Parlamento al Ministero si è dimenticato di ripresentarlo.

Ritengo che quanto detto dal collega Cirami sia corretto: più che ad una depenalizzazione l'emendamento tende ad una «decriminalizzazione» di carattere politico. A mio avviso, si è compiuto un doppio errore su quest'argomento. Il primo è di merito: il reato di finanziamento illecito è stato amnistiato con un'amnistia del 1989, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; successivamente esso è stato in gran parte trasformato in illecito amministrativo con una legge del 1993. Esiste un lasso di tempo di circa tre anni durante il quale questo reato è rimasto tale, considerato che prima è stato amnistiato e dopo è stato prevalentemente trasformato in un illecito amministrativo. Mi chiedo: se il reato è gravissimo, tale da inquinare addirittura la vita politica e la democrazia, allora perché non si introduce una norma penale al posto di una sanzione amministrativa quale la legge del 1993 prevede? Questo a mio parere è l'errore di merito nel mantenimento di questo reato per il solo triennio 1990-1993.

Ma poi, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo vi sia un errore politico assai più grave di questo. Stiamo perdendo un'occasione importante su questo emendamento, soprattutto se la maggioranza – come è assai probabile che accada – si orienti a respingerlo. L'occasione grave è quella di non voler prendere atto di che cosa è accaduto durante quel triennio e di non voler discutere la sorte di una classe politica che è stata decapitata proprio usando il grimaldello della sanzione penale sull'illecito finanziamento.

Signor Presidente, le occasioni perdute sono parecchie in questo caso. Ad esempio, abbiamo perduto un'occasione quando alla Camera dei deputati si discusse un emendamento, presentato dall'onorevole Giovanardi, sul quale tutti i Gruppi avevano trovato un accordo; al momento di votarlo, però, i Gruppi si guardarono in faccia e ciascuno non ebbe la sicurezza che l'altro avrebbe seguito l'orientamento concordato e alla fine si ritirarono. Fu quindi un'occasione perduta.

Altra occasione perduta, signor Presidente, onorevoli senatori, è stata la discussione sulla legge anticorruzione; in quel caso, dovendo ap-

provare nuove norme su questo tema, avremmo potuto riesaminare il passato e stabilire se il mantenimento per un triennio di questo reato fosse cosa opportuna e ragionevole.

Infine, ultima e più importante occasione perduta è quella della discussione nella Commissione di inchiesta.

La conclusione di tutto ciò è che ci troviamo con un paese privo di una verità storica sul suo recente passato e soprattutto su un episodio gravissimo e importante di questo passato, che è quello che ha comportato – come si dice – il passaggio da una Repubblica all'altra. Non solo non abbiamo questa verità storica, ma abbiamo anche un'ipocrisia diffusa, perché da un lato continuiamo a sollevare la questione morale e dall'altro continuiamo a mantenere in piedi la legge del 1993 che trasforma in illecito amministrativo questo che dovrebbe essere un gravissimo reato sotto il profilo della questione morale.

Ho sentito proprio al Congresso del Partito socialista europeo, in questi giorni, che è stata nuovamente sollevata la questione che riguarda l'onorevole Craxi. Mi compiaccio con coloro che l'hanno sollevata, ma non posso compiacermi con coloro che l'hanno subito nascosta. Non mi compiaccio con l'ipocrisia diffusa, che consiste nel ritenere che alcune poche persone (il segretario del Partito socialista in primo luogo, l'ex segretario della Democrazia cristiana in secondo luogo e alcuni altri) fossero responsabili di un intero sistema di corruzione politica e che, eliminati costoro – quei pochi – tale corruzione sia finalmente scomparsa.

Sono stupito dal comportamento di molti Gruppi che sono passati attraverso quella esperienza. Noi non siamo tra coloro e non abbiamo niente da rimproverarci a questo proposito, ma sono colpito dall'ipocrisia di quei Gruppi che sono stati decapitati da quell'esperienza giudiziaria e che oggi, avendo per la terza o per la quarta volta la possibilità di tornare ad esaminare questo punto, che cosa è accaduto e se ha senso tuttora mantenere in piedi uno strumento penale come quello, si nascondono, evitano di parlare, non vogliono prendere atto di ciò che è accaduto.

Presidente, mi chiedo anche perché si rifiuti questo dibattito. Ho l'impressione che ancora una volta ciò accada perché stiamo accreditando la favola bella dell'operazione giudiziaria Mani pulite, la quale avrebbe rappresentato una sorta di lavacro storico, una sorta di espiazione, passata attraverso la quale l'Italia si sarebbe rigenerata. Questa considerazione è ipocrita, perché allora non si potrebbe ugualmente e contemporaneamente dire che la questione morale continua o che la corruzione continua; è ipocrita anche perché la verità storica su quell'episodio, su quello che continuo a considerare un *golpe* giudiziario, non vogliamo esaminarla. Allora facciamo la cosa peggiore possibile. Non vogliamo discutere di questo, ci nascondiamo dietro responsabilità altrui, crediamo che l'Italia sia passata attraverso un lavacro, manteniamo un reato che serve soltanto per perseguitare alcuni *leader* politici, ed è un reato che vale per un triennio. Questo non è degno di un Parlamento e non è degno nemmeno di una maggioranza la quale probabilmente ha in quell'ope-

razione, in quel *golpe* giudiziario Mani pulite, forse l'unica base di legittimazione che la tiene in piedi.

So che si preferisce tacere, che si preferisce ancora criminalizzare alcuni: per questo mantengo i miei emendamenti, per questo approvo l'emendamento del collega Cirami, anzi esprimo la mia solidarietà perché almeno uno ha compiuto un atto di coraggio, ha creato almeno un'occasione di dibattere in un Parlamento che non vuole dibattere. E per questo, ripeto, mantengo i miei emendamenti.

Cari colleghi, il 3 luglio del 1992 l'onorevole Craxi, allora segretario del Partito socialista italiano (eravamo all'inizio e quasi nel pieno della campagna di Tangentopoli), ebbe il coraggio di ammettere responsabilità proprie e del proprio partito, però chiamò anche la responsabilità di tutti i partiti, e disse che questa materia dell'illecito finanziamento non poteva essere utilizzata come se fosse una materia criminale, perché se così fosse stato, l'intero sistema politico avrebbe dovuto essere considerato criminale, e dunque anche quei partiti che oggi sono diventati di maggioranza: e io a quelli mi richiamo.

Craxi ebbe allora il coraggio di dire: si alzi in piedi colui che ritiene di essere stato immune da quel sistema di finanziamento illecito, illegale. Io non ero in Parlamento, onorevoli colleghi, ma non ricordo, leggendo i giornali, che qualcuno si sia alzato in piedi: non lo ricordo affatto. Ricordo invece un paese che successivamente, da un lato, ha voluto essere smemorato, addebitando prevalentemente le colpe a un solo responsabile e, dall'altro, continua ad essere ipocrita, perché non vuole fare luce su quello che è accaduto, non vuole prenderne atto, non vuole discuterne, continua a parlare di questione morale e a mantenere in piedi un reato che è un reato ormai circoscritto storicamente.

Ecco perché sarebbe bene che anche ad alcuni anni di distanza ne discutessero coloro che allora non si alzarono in piedi, coloro che hanno beneficiato del fatto di essere stati seduti, coloro che hanno beneficiato dell'operazione Mani pulite, di quell'operazione selettiva che chirurgicamente colpiva da una parte e non dall'altra...

BERTONI. Perché è stata selettiva?

PERA.. ...di quell'operazione che diceva che alcuni erano oggettivamente responsabili, mentre altri venivano assolti perché non potevano avere responsabilità oggettive. Io chiedo, cari colleghi, che di ciò si discuta, di ciò si prenda atto, che non ci si nasconda, perché questa è una volgare ipocrisia, è una menzogna nei confronti della storia! Voi della maggioranza, che attraverso quell'operazione siete passati, oggi dovete dire la verità! Dovete riconoscere che cosa è accaduto! *(Proteste dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Richiami del Presidente. Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano Democratico).*

BERTONI. Le prove, senatore Pera!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

GRECO. È la pura verità!

BERTONI. Ci vogliono le prove, i documenti!

PERA. Non si va molto avanti nella storia – vorrei ricordarlo all'onorevole D'Alema, presidente del Consiglio – se si nasconde il proprio passato, se ci si rifiuta di prendere atto di ciò che è accaduto, se ci si presenta come nuovi, immuni, puri, senza voler prendere atto di ciò che è avvenuto. Lo dico con franchezza davanti a questo paese, ai miei colleghi seduti a destra e ai miei colleghi seduti a sinistra, perché questo è uno scoglio della storia d'Italia che prima o poi dev'essere esaminato, discusso e rimosso, altrimenti la fonte di legittimazione di questo Parlamento, di questa maggioranza viene meno. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni del senatore Greco).*

CALLEGARO. Signor Presidente, posso dare per illustrato l'emendamento 7.0.130 aggiungendo soltanto che condivido al 99 per cento quello che ha detto il senatore Pera. Per l'1 per cento no, in questo senso: ci sono state delle convinzioni da parte di tutti - dico da parte di tutti – che questo fatto non fosse un vero e proprio reato; in sostanza veniva meno l'elemento soggettivo perchè nessuno lo riconosceva come un reato di fatto. Non si può parlare ovviamente di desuetudine, però quella era la consuetudine.

In altre parole, con gli emendamenti del senatore Cirami e del senatore Pera (il mio è più limitato rispetto ai loro che condivido) si viene finalmente ad eliminare un elemento che è stato e continuerà ad essere non si sa fino a quando un elemento di rottura e di conflitto nei rapporti con i cittadini. Verranno invece semplicemente create delle presunzioni di moralità e delle presunzioni di immoralità che non giovano a nessuno.

Finalmente affrontiamo questo problema: risolviamolo perchè sarebbe di giovamento a tutti – dico a tutti – e anche alla convinzione dei cittadini che la politica è qualcosa di serio; ciò aiuterebbe i cittadini a credere un po' di più alla politica.

PRESIDENTE. Il senatore Carcarino, ha presentato un ordine del giorno, il n. 9.2570-206.120, che dovrebbe illustrare. Senatore, le do la parola per ragioni di cortesia, rilevando tuttavia che dipende da me se ammettere l'ordine del giorno, essendo tardivo, e rilevando altresì che nel merito è inammissibile.

CARCARINO. La ringrazio, signor Presidente.

Onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, ho presentato il seguente ordine del giorno: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge nn. 2570-206, impegna il Governo ad esplicitare, nell'esercizio della delega prevista all'articolo 1, che il giudice di pace di Roma, competente in opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n 689, conosce anche

delle fattispecie di illecito amministrativo avvenute nell'ambito degli organi costituzionali».

La depenalizzazione di alcuni degli illeciti penali previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 per la sicurezza sul lavoro e la salute sui lavoratori, tra l'altro richiamato dall'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, n. 36, del disegno di legge al nostro esame, fa seguito alla sanatoria prevista nella legge collegata alla finanziaria approvata nel dicembre scorso.

Già in quella sede si evidenziò proprio in quest'Aula, ad opera del collega di Alleanza Nazionale, senatore Maggi, la necessità di considerare gli ambiti di lavoro nei quali le previsioni di legge soffrono di un filtro rappresentato dalle immunità di sede. La giusta affermazione delle garanzie delle Camere non può frapporsi alla tutela di coloro che vi lavorano, anche e soprattutto quando tale tutela si esprime nel ricorso alla giurisdizione.

È per questo motivo che la depenalizzazione di tali illeciti, contro cui nel merito si è già espressa con la consueta lucidità la senatrice presidente Salvato, rischia di relegare nuovamente in ambito non tutelato le fattispecie che riguardano le Camere e gli altri organi costituzionali. Già conosciamo, signor Presidente, dai precedenti rappresentati dalle lamentele del Codacons sull'inapplicazione in Parlamento del divieto di fumo, le difficoltà dell'identificare nel prefetto o in un altro organo dipendente dall'Esecutivo nè tanto meno dalla regione Lazio l'organo titolare del potere di irrogare sanzioni amministrative per fatti avvenuti all'interno del Parlamento.

Non vogliamo certo, signor Presidente, estendere tali ambiti di sostanziale assenza di tutela dal divieto di fumo anche alle non meno gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e sulla salute del lavoro. È per questo motivo che con l'ordine del giorno chiedevamo al Governo di esercitare la delega di cui all'articolo 1 nel senso di chiarire che l'attribuzione al giudice di pace della competenza in materia di sanzioni amministrative valga anche per le fattispecie che si dovessero verificare nell'ambito di vigenza delle cosiddette immunità di sede degli organi parlamentari. Ciò, a mio avviso, sanerebbe infatti la presunta lesione del principio costituzionale della separazione dei poteri, senza far venir meno un ambito di tutela necessario allo Stato di diritto. Io la ringrazio doppiamente signor Presidente: è stato di una estrema gentilezza.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Parere contrario sull'emendamento 7.1, perché si tratta di depenalizzare alcuni reati gravissimi; per quanto riguarda l'emendamento 7.2, mi rimetto all'Aula.

Comunque, per tutti gli emendamenti riguardanti il cosiddetto gioco d'azzardo, e il primo è quello a firma del Governo, invito i presentatori al ritiro, non foss'altro perché sarebbe opportuno rivedere l'intera materia anche alla luce di un disegno di legge che è innanzi alla 1ª Commissione permanente del Senato e che tratta la questione delle case da gio-

co. Pertanto invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.100 e 7.7.

Parere favorevole all'emendamento 7.8 e contrario al 7.9/1, mentre mi rimetto all'Aula per quanto riguarda il 7.9. Parere contrario sull'emendamento 7.500.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.10, esso andrebbe votato per parti separate, in quanto si fa riferimento agli articoli 659 e 705 del codice penale. Per il 659 il parere è contrario, per il 705 mi rimetto all'Aula per essere coerente con il parere espresso sull'emendamento 7.9.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Follieri, l'emendamento 7.10 tende a sostituire sia il richiamo all'articolo 659, sia il richiamo all'articolo 705 del codice penale, e nel contempo proporre di «trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale». Rispetto a ciò lei esprime parere favorevole?

FOLLIERI, *relatore*. Non favorevole, signor Presidente. Mi rimetto all'Aula in quanto – lo ripeto – uno stesso emendamento è stato presentato dal Governo, il 7.9, che ha ad oggetto l'articolo 705 del codice penale.

Parere favorevole sugli emendamenti 7.11 e 7.200 e contrario agli emendamenti 7.12, 7.300, 7.501, 7.101 e 7.800. Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 7.13 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.201, facendo presente che l'articolo 639 del codice penale ha ad oggetto il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui. Signor Presidente, non è si tratta di un reato di natura contravvenzionale, bensì di un delitto punibile a querela della persona offesa con la sanzione della multa fino a lire 200.000. Per cui sarei dell'avviso di approvare questo emendamento a firma del senatore Greco, e lo stesso discorso varrebbe per l'emendamento 7.301 che ha ad oggetto lo stesso articolo.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 7.14 e 7.15 di contenuto identico. Per quanto riguarda l'emendamento 7.801, che fa riferimento all'articolo 688 del codice penale, concernente l'ubriachezza molesta, esprimo parere favorevole perché vi sono emendamenti volti alla soppressione e quindi all'abrogazione del reato di ubriachezza e che esamineremo allorché tratteremo l'articolo 17 del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.502, sono contrario alla soppressione dell'articolo 725 del codice penale, parte residuale di tale proposta emendativa, mentre mi rimetto all'Assemblea, per quanto riguarda l'articolo 724. Per le stesse ragioni mi rimetto all'Assemblea sia per quanto riguarda l'emendamento 7.16 che per l'emendamento 7.17. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 7.18 a mia firma.

Con l'emendamento 7.503 si propone la soppressione degli articoli 336 e 337 del codice penale. Molto probabilmente si vuole intendere abrogazione degli articoli 336 e così via. Credo che la sede naturale, definiamola così, di questo emendamento, sarebbe l'articolo 17 poiché si

tratta di una disposizione normativa che contempla alcune abrogazioni. Pertanto pregherei i presentatori di tale emendamento di voler accogliere la mia proposta di sospenderne ora l'esame per poterlo poi – signor Presidente, mi corregga se sbaglio – «ripescare» nel momento in cui andremo ad esaminare l'articolo 17.

La stessa cosa vale per gli emendamenti 7.504, 7.505, 7.506 e 7.19, perchè, lo ripeto, andrebbero esaminati nella sede propria dell'articolo 17.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.20 e contrario sugli emendamenti 7.802, 7.21 e 7.22. Ovviamente sono favorevole all'emendamento 7.23 a mia firma, mentre sono contrario all'emendamento 7.24. Sono favorevole all'emendamento 7.25, presentato dal Governo, perché l'oggetto dell'intervento emendativo è il numero 26), lettera *d)*, dell'articolo 7, come anche agli emendamenti 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30 e 7.31.

Per quanto attiene l'emendamento 7.32, mi rimetto all'Aula, facendo presente che nella relazione in tema di depenalizzazione approvata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 20 giugno 1992, il Consiglio auspicò, per quanto riguarda le omissioni contributive che sono considerate dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, un ritorno al sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare dall'articolo 37 che sanziona penalmente come delitto solo i comportamenti *lato sensu* fraudolenti. Siccome la previsione di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge non rientra in questa tipologia, mi rimetto all'Aula con la sottolineatura testé fatta.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.33 e 7.102 e favorevole sugli emendamenti 7.34, 7.35 e 7.36.

Per quanto attiene agli emendamenti aventi ad oggetto l'illecito finanziamento dei partiti, cioè gli emendamenti 7.0.120, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.130 e 7.0.100, voglio dire all'Assemblea che la materia dell'illecito finanziamento deve essere affrontata dal Parlamento. Ciò deve avvenire in tempi brevi, dal momento che si tratta di una materia che va presa in considerazione per tutto quello che rappresenta rispetto ad altre ipotesi delittuose più gravi che possono essere commesse da coloro i quali sono chiamati a pubbliche responsabilità.

Vorrei pregare i presentatori di questi emendamenti di ritirare le loro proposte per affrontare il tema nella sua globalità e soprattutto, signor Presidente, alla luce del disegno di legge da noi approvato qualche settimana fa, che ha ad oggetto la trasparenza amministrativa, ossia il disegno di legge anticorruzione. Pertanto, alla luce di tale normativa, che è tornata in terza lettura alla Camera dei deputati, potremmo affrontare globalmente la questione relativa all'illecito finanziamento dei partiti. Dunque, invito i proponenti a ritirare i loro emendamenti, altrimenti il mio parere è contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1, tenuto conto della gravità delle fattispecie previste. L'emendamento 7.2 è stato presentato dal Governo, per cui vi è un invito ad approvarlo.

Sull'emendamento 7.3 il mio parere è favorevole ma subordinato all'eventuale mancata approvazione dell'emendamento 7.2, presentato dal Governo; lo stesso dicasi per i successivi emendamenti 7.6 e 7.100, considerando che l'emendamento del Governo è di maggior ampiezza.

PRESIDENTE. Le ricordo che il relatore ha chiesto ai proponenti il ritiro di tali emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su questo il Governo concorda, ove questa richiesta venisse accolta. In caso contrario, poiché tali emendamenti vanno nella stessa direzione di quello presentato dal Governo ma sono più restrittivi, il parere è favorevole subordinatamente alla mancata approvazione dell'emendamento del Governo che è comunque da preferire in quanto la sua estensione è maggiore. Quindi, non c'è un parere contrario da parte del Governo ma un invito ad approvare l'emendamento 7.2 presentato dal Governo e, ove ciò non avvenisse, sugli emendamenti successivi fino al 7.8 il parere è favorevole.

Sull'emendamento 7.9/1 il parere è contrario; invito invece i colleghi a votare l'emendamento 7.9 del Governo.

Sull'emendamento 7.500 il parere è contrario; se l'emendamento 7.10 fosse limitato soltanto all'articolo 705 del codice penale il Governo si rimetterebbe all'Assemblea.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.11 e mi rimetto alla decisione dell'Assemblea sull'emendamento 7.200.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.12, 7.300, 7.501, 7.101, 7.800 e 7.13.

Invece, per quanto riguarda gli emendamenti 7.201 e 7.301, mi rimetto all'Assemblea.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.14, 7.15 e 7.801.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.502 il relatore ha fatto una distinzione, rimettendosi all'Assemblea sulla parte dell'emendamento relativa al richiamo all'articolo 724 del codice penale ed esprimendo parere contrario su quella concernente l'articolo 725.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esprimo parere conforme.

Sugli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.18 mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Sottosegretario Ayala, sugli emendamenti 7.503, 7.504, 7.505, 7.506 e 7.19 c'è un invito del relatore a soprassedere in questa fase per poi esaminarli quando passeremo all'articolo 17.

AYALA , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le motivazioni date dal relatore.

Sull'emendamento 7.20 esprimo parere favorevole, mentre sugli emendamenti 7.802 e 7.21 parere contrario.

Sull'emendamento 7.22 mi rimetto all'Assemblea. Esprimo invece parere favorevole sia sull'emendamento 7.23 che sull'emendamento 7.24 perché si tratta di diritto di intermediazione di manodopera. Anche sull'emendamento 7.25 il parere è favorevole.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30 e 7.31. Sull'emendamento 7.32 mi rimetto all'Assemblea.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.33, identico al 7.102; parere favorevole sugli emendamenti 7.34, 7.35 e 7.36.

Per quanto riguarda gli emendamenti concernenti la violazione alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti, il Governo ha ascoltato con attenzione le argomentazioni e l'invito al ritiro avanzato dal relatore, con il quale concorda pienamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando l'amico senatore Speroni ed io abbiamo presentato questo emendamento eravamo convinti di essere nella posizione del personaggio caro al Pulci, il grande poeta e commediografo che in una pagina di un suo libro, descrivendo un suo personaggio, dice: «Il poverin non s'era accorto; andava combattendo ma era morto».

Noi sappiamo che non verrà assolutamente approvato l'emendamento 7.1 ma vogliamo che la battaglia di libertà e di democrazia che in questo momento facciamo in Aula rimanga agli atti parlamentari affinché domani, se qualcuno avrà la bontà di leggere queste pagine coperte dalla polvere, possa ricordare che il nostro movimento, la Lega Nord-Per la Padania indipendente, si è battuto affinché il codice criminale non prevedesse più figure obsolete e superate dalla storia nonché in contrasto con i princìpi democratici che riguardano particolarmente gli articoli 241, 271, 272, 292 e 342. Parlo, in modo particolare, di questi reati puniti con pene gravissime quando si dimentica che una garanzia per la vita della democrazia è il consenso del popolo. La democrazia si fonda sul consenso e da quest'ultimo consenso deriva come corollario il rispetto verso le istituzioni.

Ora noi assistiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, al fatto veramente deleterio di istituzioni che si confrontano tra di loro e spesso una danneggia l'altra o non riconosce l'autorità dell'altra. Assistiamo al fatto che parte della magistratura è in completo disaccordo con parte della politica; assistiamo al declino del primato della politica; assistiamo alla sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Più volte ho richiamato, signor Presidente, il fatto che statistiche, quantomeno del Veneto, terra a me cara, indicano che il 75 per cento della popolazione non ha fiducia nella magistratura. Ma noi sempre puniamo coloro che, volendo criticare anche aspramente questo

stato di cose, questo Stato che non garantisce molto spesso i diritti dei cittadini, non rispettano la bandiera italiana.

Signor Presidente, la bandiera è un simbolo, una stoffa; anche la Bibbia è un pezzo o più pezzi di carta messi insieme; quando, però, il cittadino statunitense appoggia la mano sulla Bibbia e giura di dire la verità non giura su un pezzo di carta; giura su valori che sono eterni e contenuti in quel volumetto sul quale pone la sua mano e sente la grave responsabilità dell'atto che compie. Ma quando negli Stati Uniti il cittadino stesso, per criticare le operazioni del Governo che vengono ritenute censurabili addirittura davanti al Presidente degli Stati Uniti si permette di incendiare la bandiera, è una forma di protesta, violenta se si vuole, ma certo mai potrà costituire vilipendio alla stessa bandiera. Infatti, in quel paese la democrazia prevede che la critica possa essere espressa anche in maniera forte, decisa ed energica. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Lo so, signor Presidente, che – per usare le parole di Alcide De Gasperi – «questa sera tutto è contro di me tranne la vostra personale cortesia», ma vi invito a riflettere sulla punizione addirittura delle manifestazioni di propaganda, Presidente illustrissimo. Infatti, l'articolo 272 del codice penale punisce la propaganda e l'apologia sovversiva. Quando vogliamo punire anche la propaganda, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale reiteratamente espresso (che prevede la non rilevanza penale del fatto di propagandare la propria idea per certi princìpi e con metodo democratico), quando vogliamo punire, con l'articolo 271, anche l'attività diretta a deprimere il sentimento nazionale (come se in certe zone della nostra dolente Italia già non fosse abbastanza depresso il sentimento nazionale), noi colpiamo la radice, il cuore della democrazia.

È per questo, signor Presidente, che invitiamo ad una riflessione sui punti elencati dal collega Speroni e da me nell'emendamento 7.1. Infatti, approvando questo emendamento, compiremo certamente un deciso passo verso una vera e propria democrazia.

Pertanto, signore senatrici e signori senatori, vi invito a votare a favore dell'emendamento 7.1. Chiedo inoltre che, in occasione di tale votazione, venga verificata la presenza del numero legale. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, lei ha espresso una sua opinione anche in relazione alla bandiera nazionale. Vorrei sottolineare che la bandiera nazionale merita rispetto da parte di tutti i componenti di quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa. Commenti dei senatori Gasperini e Preioni).*

PINGGERA Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, dal momento che ora non si vuole cogliere e si perde l'occasione di riformare almeno in parte gli articoli

elencati nell'emendamento 7.1 (e tra l'altro sarebbe stato veramente opportuno farlo), e quindi tale occasione è stata persa e non c'è altro o miglior modo per ovviare a questo fatto, poiché mi sembra che sia preferibile l'abrogazione delle norme menzionate, piuttosto che lasciare la situazione così com'è dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 7.1. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni del senatore Antolini).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Gasperini ha chiesto la verifica del numero legale.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Alcuni senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente protestano indicando delle luci accese nei banchi del Gruppo Verdi-L'Ulivo a cui non corrispondono senatori presenti).

PERUZZOTTI. Senatore segretario Meduri, si svegli!

PRESIDENTE. Occupate i posti in corrispondenza delle luci, colleghi, grazie.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Speroni e Gasperini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, poiché l'emendamento 7.2 è comprensivo, per così dire, degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.100, 7.7 e 7.8,

questa dichiarazione di voto contrario, fatta a nome anche del Gruppo Forza Italia, deve dare atto innanzitutto della variabilità del parere del relatore e anche, mi pare, del Governo...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le pare male?

GRECO. ...i quali, a seconda della sede in cui esprimono i pareri, cambiano l'orientamento. Infatti in Commissione, per quel che ricordo, non si erano rimessi alla Commissione e tanto meno il Governo si era preoccupato di esprimere parere contrario a questi nostri emendamenti votati in Commissione che riguardano il gioco d'azzardo, mentre adesso noto che il relatore Follieri ci ha ripensato – o lo hanno fatto ripensare – e si è rimesso all'Assemblea.

A me preme soprattutto far rilevare ai colleghi della maggioranza che la proposta di trasformare in illecito amministrativo il gioco d'azzardo, accolta in Commissione, si inquadra innanzitutto nella politica generale deflattiva in relazione a tutti quei reati di scarso allarme sociale e in particolare a quelli che, a differenza dei reati cosiddetti naturali, sono frutto di divieti via via intervenuti a seconda delle scelte politiche del momento, quali appunto le contravvenzioni di cui agli articoli 718, 720 e 723 del codice penale.

Trattasi di illeciti contenuti nel capo II del libro terzo della sezione I che, come tutti sanno è intitolata: «Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi»; sono reati, cioè, che non rientrano tra quelli cosiddetti naturali, ma costruiti, per così dire, dal legislatore a salvaguardia dei costumi che, si sa, possono cambiare nel tempo; ed è giusto che il trattamento sanzionatorio si adegui anche ai sopravvenuti mutamenti di questi costumi. *(Commenti del senatori Bertoni).*

Rientrano in questo tipo di reati anche gli atti contrari alla pubblica decenza ed il turpiloquio, di cui all'articolo 726 del codice penale, che risulta essere stato addirittura abrogato (vedi l'articolo 18 del testo del disegno di legge approvato dalla Camera e l'articolo 17 del testo proposto dalla 2ª Commissione del Senato).

Ma tornando comunque a questo tipo di contravvenzioni, ritengo che per esse ricorrano ulteriori motivi per depenalizzarle. Rispetto a questi comportamenti è lo stesso Stato a riconoscere che il costume protetto non ha un valore assoluto, tant'è vero che sul territorio nazionale ha autorizzato l'apertura di quattro ben noti casinò, tutti concentrati nel Nord, come se nel resto d'Italia, cioè nel Mezzogiorno...

BERTONI. Hai ragione; quelli dobbiamo abolirli!

GRECO. ...caro collega Bertoni, i costumi fossero diversi da quelli del Nord: chiedo questo, perché lo Stato ha autorizzato i casinò al Nord.

BERTONI. Non è vero: Sanremo e Campione d'Italia hanno fatto quello che hanno fatto!

GRECO. Credo sia giunto il momento non soltanto di evitare assurde disparità sullo stesso territorio nazionale, ma anche di adeguare il nostro ordinamento a quello degli altri Stati europei, che non pongono divieti penali al gioco d'azzardo e che sono divenuti meta di continui viaggi dei nostri connazionali.

Anche se utili, non voglio qui introdurre tutte le valide argomentazioni che stanno alla base delle diverse iniziative parlamentari sull'apertura delle case da gioco, soprattutto quelle che evidenziano gli aspetti positivi per il turismo, l'economia, le entrate fiscali e l'occupazione. Voglio soltanto dire che il problema esiste e che dal dibattito già avviato nelle Commissioni congiunte pare vi sia la convergenza delle forze politiche a risolverlo con una legge quadro che preveda la possibilità di autorizzare su tutto il territorio nazionale l'apertura di altri casinò. Intanto, trasformando noi in questa sede il gioco d'azzardo in illecito di natura amministrativa, renderemmo anche meno accesa la *querelle* in tema di presunte illegittimità costituzionali, posto che la Corte costituzionale se, da una parte, ha ritenuto infondata la questione sollevata con riferimento alle norme incriminatrici di carattere generale, quali quelle degli articoli 718 e 720 del codice penale, dall'altra ha anche detto che questioni di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza possono sorgere soltanto in ordine alle norme derogatorie, quali sono leggi nn. 6237 e 3125 del 1928 e la n. 55 del 1933, che hanno autorizzato rispettivamente l'apertura dei casinò di Venezia, di Sanremo e di Campione d'Italia, nonchè la legge che ammette il gioco d'azzardo sulle navi da crociera.

Mi permetto alla fine di contraddire una giustificazione dell'emendamento soppressivo del Governo che il senatore Ayala ha esposto in quest'Aula, dicendo che vi sono motivi di sicurezza. Ebbene, questa mi sembra una pretestuosità, caro sottosegretario Ayala, perchè lo Stato non deve assicurare la sicurezza evitando tutto ciò che potenzialmente, in astratto potrebbe dar luogo a preoccupazione...

PERA. Giusto.

GRECO. ...ma la deve assicurare soprattutto in via preventiva, anche effettuando dei controlli scrupolosi all'interno delle sale da gioco. Altrimenti, dovremmo pensare che i quattro casinò che ho testè citato sono fonti di insicurezza e soprattutto di riciclaggio del denaro sporco. Se dovessimo seguire la linea del Governo qui delineata, dovremmo pensare allora che l'immigrazione, che è fonte di insicurezza, andrebbe addirittura penalizzata; invece, abbiamo un Governo che continuamente non soltanto non controlla l'immigrazione, ma la regolamenta in maniera tale da non dare sicurezza ai cittadini italiani. Ecco perchè credo che i motivi dichiarati dal Governo alla base del suo emendamento sono dichiarazioni pretestuose e soprattutto infondate.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, dichiaro di aderire completamente alle motivazioni espresse dal Governo a favore dell'emendamento 7.2, che ritengo assorba l'emendamento 7.3 che avevo presentato.

Credo che tutta la materia debba essere discussa più a fondo in relazione alle norme derogatorie quando ci occuperemo del problema delle case da gioco. In questa sede, tuttavia, mi preme ribadire le ragioni di sicurezza che sono state sottolineate dal Governo. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, egregi colleghi, i Comunisti Italiani concordano e convengono con l'emendamento 7.2, presentato dal Governo, nel quale si riconoscono del tutto. Per questo motivo, ritiriamo l'emendamento 7.4 che avevamo a suo tempo presentato.

Ci soffermeremo in maniera più ampia su tale argomento quando si discuterà della moltiplicazione delle case da gioco, così come da alcuni settori viene proposto. Voglio solo sottolineare che quando il collega Greco parla di scarso allarme sociale non tiene assolutamente conto di quello che le autorità preposte alla sicurezza dello Stato, a cominciare dalla Commissione parlamentare antimafia, hanno affermato: attorno alle case da gioco prospera una criminalità organizzata che si moltiplica proprio in relazione all'attività che le case da gioco vanno svolgendo.

GRECO. Chiudiamole allora!

ALBERTINI. L'ipotesi di aprire una casa da gioco in ogni regione italiana favorisce questa moltiplicazione di sedi intorno alle quali si sviluppa e cresce la criminalità.

Oltre a questo vi sono ragioni di ordine morale che ci inducono ad essere profondamente contrari a questa linea, che questa Aula ha già respinto, ma che alcuni colleghi si ostinano a voler far passare ad ogni costo.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Che l'organizzazione di case da gioco e d'azzardo possa essere ritenuta un illecito penale, lo posso comprendere. Non posso capire invece la penalizzazione della semplice partecipazione al gioco d'azzardo, che prevede diverse fattispecie, compresi i ragazzini che giocano nelle sale da biliardo e nelle sale di videogiochi. Mi parrebbe eccessivo rinviarli al tribunale dei minorenni per questi fatti. Per questo motivo il mio voto sarà contrario a questo emendamento.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento del Governo per le ragioni esposte dal sottosegretario Ayala e dai colleghi Elia e Albertini che mi hanno preceduto, ragioni che condivido pienamente. Conseguentemente ritiro l'emendamento 7.6, che era stato presentato nella stessa direzione, riconoscendomi nell'emendamento del Governo.

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire al senatore Greco, che mi ha addebitato un comportamento incoerente e poco lineare, che ho spiegato le ragioni per le quali, mentre in Commissione avevo espresso parere favorevole, annunciavo all'Aula che mi sarei rimesso alle valutazioni dei colleghi senatori.

PRESIDENTE. Infatti lei si è rimesso all'Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal Governo.

È approvato. *(Applausi dei senatori Bertoni e Smuraglia).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.3, 7.5, 7.6, 7.100 e 7.7, mentre gli emendamenti 7.4 e 7.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.8.

RUSSO. Signor Presidente, anche questo emendamento è precluso, in quanto reca una aggiunta a quell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il cui riferimento è stato soppresso.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Russo, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.9/1, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal Governo.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.500, 7.10, 7.11 e 7.12.

Metto ai voti l'emendamento 7.200 presentato dal senatore Preioni.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, su questo emendamento chiedo la votazione per parti separate, nel senso di distinguere il voto sugli articoli 392 e 393. L'articolo 392 del codice penale riguarda l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, mentre l'articolo 393 riguarda lo stesso esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma con violenza alle persone. Probabilmente se si votasse per parti separate il relatore ed il Governo potrebbero esprimere pareri diversi e forse il riferimento all'articolo 392 potrebbe anche essere approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, l'emendamento 7.300 sarà posto ai voti per parti separate. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se confermano il parere contrario sulle due parti dell'emendamento.

FOLLIERI, *relatore.* Confermo il parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anch'io confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.300.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.300, presentato dal senatore Preioni, fino al riferimento all'articolo 392.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 7.300, presentato dal senatore Preioni, limitatamente al riferimento all'articolo 393.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.501, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.101.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Intervengo solo per ricordare che l'articolo 498 del codice penale, intitolato «Usurpazione di titoli o di onori» che recita: «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, ... ovvero di una professione... ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, ...» non mi sembra debba essere depenalizzato.

L'articolo 677 è ancora più grave: «Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina», così come l'articolo 692 riguardante «Detenzione di misure e pesi illegali».

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.101, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori fino a: «*le parole*: "498"».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento 7.101 e l'emendamento 7.800.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201.

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Intervengo solo per ricordare che il reato di cui all'articolo 639 del codice penale pochi giorni orsono l'abbiamo assegnato alla competenza del giudice di pace. Mi parrebbe incoerente trasformarlo ora in illecito amministrativo.

GRECO. Depenalizziamolo, è meglio.

FOLLIERI, *relatore.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, è d'accordo su che cosa? Resta il parere favorevole che aveva espresso?

FOLLIERI, *relatore.* No, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.201, presentato dal senatore Greco, identico all'emendamento 7.301, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 7.15, presentato dalla senatrice Salvato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.801, presentato dal senatore Bucciero.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.19.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.502 dovremo procedere per parti separate perché da una parte è stato espresso un consenso riguardo all'articolo 724 del codice penale mentre, dall'altra, è stato espresso parere contrario sull'articolo 725.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Intervengo per dichiarare il mio voto contrario su questi emendamenti soppressivi 7.502, 7.16 e 7.17. Vorrei ricordare ai colleghi, laddove non avessero approfondito la materia, che l'articolo 724 del codice penale riguarda manifestazioni oltraggiose verso i defunti e l'articolo 725 il commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Gli illeciti relativi alla bestemmia e a manifestazioni oltraggiose verso i defunti (quindi l'articolo 724) e quelli di cui all'articolo 725 mi sembrano molto meno gravi (perché puniti con la semplice ammenda) rispetto al reato di cui all'articolo 726 (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio) che giustamente la Camera dei deputati ha inteso abrogare. L'abrogazione non è stata contestata né in sede di Commissione giustizia né con emendamenti qui in Aula. Inoltre, non rinvengo alcuna ragione valida che possa indurci a porre una differenziazione se non con riguardo al risentimento religioso di chi, da cattolico, considera la bestemmia un peccato. Rispetto tale risentimento e, personalmente, da cattolico, sono contrario alle espressioni blasfeme, ma in questa sede non ci occupiamo, purtroppo, di peccati che si possono confessare in chiesa, siamo in un'Aula nella quale dobbiamo rispettare tutte le altre religioni e soprattutto quei cittadini che non ritengono un allarme sociale questa contravvenzione. Sottolineo ancora una volta che depenalizzarle non significa far venire meno l'illiceità (è una

illiceità amministrativa), si eliminano gli illeciti di carattere penale che non destano alcun allarme sociale.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, sono disposto ad eliminare dall'emendamento il riferimento all'articolo 725, limitandolo quindi all'articolo 724. Voglio rilevare però che si tratta di una questione di *civiliter vivere*, di rispetto verso i defunti, cosa che già i saggi e i vecchi romani sapevano stimare (non voglio fare citazioni). Per tale ragione mi sembra importante che l'emendamento in esame, con questa limitazione, venga accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.502, testé riformulato, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer, divenuto identico all'emendamento 7.16, presentato dal senatore Elia e da altri senatori, e all'emendamento 7.17, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.18.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei invitare il relatore a ritirare l'emendamento 7.18, altrimenti chiedo di votare contro. Esso si compone di due parti: nella prima depenalizza un reato residuale che però, essendo in materia di armi, desta qualche allarme sociale; la seconda parte esprime un intento ragionevole ma tecnicamente andrebbe riformulata, perché non possiamo condizionare il reato al fatto che la detenzione provenga o meno da una successione ereditaria. Quindi, credo che sarebbe opportuno ritirare l'emendamento, altrimenti invito l'Aula a votare contro.

PRESIDENTE. Il relatore intende accettare l'invito del senatore Russo a ritirare l'emendamento 7.18?

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, insisto per la votazione. Ho presentato questo emendamento e credo nel suo contenuto. Pertanto, chiedo il voto dell'Aula.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento che il relatore intende mantenere per le ragioni evidenziate dal senatore Russo. L'articolo 697 del codice penale riguarda la detenzione di armi bianche, ossia le baionette, i pugnali, i coltelli con cui vengono commessi giornalmente assassinii e lesioni gravi. La seconda parte dell'emendamento, quella relativa alla detenzione di armi possedute per successione, non può essere oggetto di depenalizzazione, perché non riguarda una fattispecie astratta, ma l'applicazione in concreto di una fattispecie. Si dovrebbe creare un'altra fattispecie cui collegare una sanzione amministrativa. L'emendamento non può essere votato nella forma in cui è stato presentato.

BUCCIERO. È una delega!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dal relatore.

Non è approvato.

C'è un invito da parte del relatore, condiviso dal Governo, di rinviare gli emendamenti 7.503, 7.504, 7.505 e 7.506 in sede di esame dell'articolo 17. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ricordo che l'emendamento 7.19 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.801.

Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.802, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.22, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.23, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto in ordine alla soppressione della lettera *d)*, numero *26)*, e della lettera *d)*, numero *36)*.

Per quanto riguarda la lettera *d)*, numero *26)*, mi permetto di far rilevare che si tratta di una proposta depenalizzatrice, accolta in Commissione, in materia di lavoro, che è stata già ampiamente depenalizzata con la legge 6 dicembre 1993, n. 499. È rimasta sanzionata penalmente soltanto la parte relativa all'intermediazione e interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro.

Ebbene, anche tenendo presente la recente legge n. 196 del 1997 sul lavoro in affitto, mi sembra che sia maturo il momento di una rivisitazione non soltanto degli aspetti sostanziali, ma anche di quelli sanzionatori della materia.

Quanto alla soppressione della lettera *d)*, numero *36)*, sappiamo che il decreto legislativo del 1994, n. 626, tenta di recepire una direttiva comunitaria moderna. Lo ha fatto, però, conservando nella sostanza l'impostazione repressiva propria della nostra legislazione in materia di sicurezza. Ha introdotto infatti circa 200 nuove sanzioni penali, la maggior parte anche per inadempienze di non rilevante pericolosità, come quella relativa ai video terminali o ad obblighi strettamente documentali. In queste materie più che una politica di prevenzione imposta per legge, occorrerebbe seguire quella concertata che è più efficace. Depenalizzare limitate contravvenzioni – e sottolineo contravvenzioni, non delitti – quali quelle specificate al punto *36)* significa ispirarsi al principio che è meglio snellire e razionalizzare che appesantire. La depenalizzazione in materia non è né un passo falso né un errore, come è stato scritto all'indomani dell'approvazione in Commissione su chiara sollecitazione di coloro che subito dopo davano prova di non voler accettare il voto maggioritario favorevole al predetto principio. E ci troviamo ancora una volta in Aula a ridiscutere sull'argomento, dopo aver assunto un certo orientamento ed avanzato una proposta a maggioranza, con pareri che sono sì incoerenti, caro relatore; del resto, lei stesso poco fa aveva aderito ai miei emendamenti, ma subito dopo aver sentito la dichiarazione contraria del Gruppo dei Democratici di Sinistra ha ritirato il parere favorevole.

FOLLIERI, *relatore*. Non è vero!

PRESIDENTE. Non personalizziamo dal punto di vista territoriale anche le osservazioni sul relatore.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, forse c'è stato un momento di confusione. Risulta che il mio parere sull'emendamento 7.24 sia contrario. Invece sono favorevole, ho espresso parere favorevole sugli altri emendamenti che avevano ad oggetto la lettera *d)* numero *26)*.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, in sostanza lei esprime parere favorevole sull'emendamento 7.24.

FOLLIERI, *relatore*. Comunque il senatore Ripamonti deve specificare la portata del suo emendamento.

RIPAMONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, per chiarezza ritiro l'emendamento da me presentato per convergere su quello presentato dal senatore Smuraglia.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Sull'emendamento 7.25 presentato dal Governo, che riassume ed integra anche quelli successivi chiedendo la soppressione dei numeri *26)* e *36)*, sui quali è intervenuto poco fa anche un collega, vorrei precisare che la legge del 1993, l'ultima di depenalizzazione, tradotta in un provvedimento specifico nel 1994, depenalizzando tutta la materia del lavoro, ha voluto mantenere in vita in tema di lavoro proprio la materia della intermediazione della manodopera con considerazioni tuttora attualissime. Basti pensare che questa norma riguarda anche il gravissimo fenomeno del caporalato, tutt'altro che concluso nel nostro paese, tant'è che una Commissione d'inchiesta del Senato, promossa dalla Commissione lavoro, ha concluso i suoi lavori sollevando ancora una volta il problema e richiedendo che si intervenisse con più decisione. Sarebbe veramente assurdo che a pochissimi anni di distanza sopprimessimo una norma che si è ritenuto di mantenere in pieno vigore proprio nel 1993 e nel 1994, proponendo addirittura che fosse formulata una ristrutturazione che rendesse conto in maniera anche più seria dei nuovi fatti intervenuti.

Aggiungo che nel formulare la legge n. 196, appena un anno fa, si è sostanzialmente confermata la vigenza di quella norma espressamente richiamandola; il fatto che ad un anno di distanza il Senato dichiari di depenalizzare una norma che lo scorso anno ha ancora ritenuto di mantenere in vigore sarebbe assurdo.

Quanto all'altra norma, che riguarda la sicurezza di lavoro, mi permetto di osservare che le norme che si vorrebbe depenalizzare non attengono a pure formalità; basta considerare che tra queste vi è proprio quella relativa alla valutazione del rischio, che è il fondamento di tutto il sistema proveniente dalle direttive comunitarie. Voler depenalizzare questo vuol dire togliere qualsiasi vigore alla legge n. 626 che pure tutti richiamano continuamente, considerandolo uno strumento importante.

Aggiungo una considerazione finale: dire che queste norme sono fortemente repressive significa veramente non tenere conto di una realtà

anche normativa. Nello stesso anno – il 1994 – è stato approvato il decreto legislativo n. 758 che introduce il sistema della prescrizione, che consente di evitare la sanzione penale a chiunque decida di mettersi in regola rapidamente nei termini previsti dagli organi di vigilanza. Vi è quindi uno strumento verso il quale tutti puntiamo, perché tendiamo ad ottenere il rispetto della normativa in maniera di sicurezza, non una repressione che arriva dopo che gli infortuni e le malattie professionali si sono verificate. Sarebbe quindi assurdo depenalizzare proprio nel momento in cui anche dal Senato è uscito ripetutamente un grido di allarme per il continuo ripetersi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali sempre più gravi. Quindi, il voto è favorevole all'emendamento presentato dal Governo che riguarda i numeri 26) e 36) ed evidentemente a tutti gli altri che riguardano le stesse materie. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Comunista).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.25, presentato dal Governo.

È approvato.

Sono preclusi gli emendamenti 7.26 e 7.27.
Metto ai voti l'emendamento 7.28, presentato dal relatore.

È approvato.

Sono preclusi gli emendamenti 7.29, 7.30, 7.31.
Metto ai voti l'emendamento 7.32, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.33, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.102, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.34, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 7.35 è assorbito.
Metto ai voti l'emendamento 7.36, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 120, presentato dal senatore Carcarino, è stato dichiarato inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, abbiamo dovuto rilevare, nelle modifiche apportate dall'Aula rispetto al testo approntato dalla Commissione, un mutamento di rotta non indifferente da parte della maggioranza di quest'Aula. Pertanto, voteremo contro l'articolo 7.

Vorrei però fare una riflessione sulla vicenda della depenalizzazione del gioco d'azzardo. Credo che il primo a subire le conseguenze di questa mancata depenalizzazione sarà il nostro Ministro delle finanze, il quale gestisce sicuramente il maggior volume di gioco d'azzardo in questo paese; e lo fa, tra l'altro, con provvedimenti che non recano alcuna deroga alle norme del codice penale. Credo, quindi, che sia in assoluto difetto, anche dal punto di vista penale, avendo istituito quelle attività con provvedimenti esclusivamente amministrativi.

Pertanto, invito il Governo ad essere coerente con se stesso, avendo proposto la non depenalizzazione del gioco d'azzardo, e a valutare con la massima attenzione i provvedimenti assunti, soprattutto in considerazione del fatto che non vi sono giochi d'azzardo più d'azzardo di quelli che lo Stato oggi gestisce. Vorrei ricordare all'Aula e a me stesso che nel famoso Superenalotto, che oggi costituisce una vera e propria tassa sui poveri in Italia, le probabilità di vittoria sono una su 622 milioni e che, con maggior aggravio e con la qualifica di inqualificabile biscazziere – scusate il gioco di parole –, lo Stato mette in palio una percentuale assolutamente ridicola rispetto agli introiti da giuoco che vengono dai cittadini.

Spero che a questo punto tutta la disciplina relativa ai giochi d'azzardo, gestiti dallo Stato o dati in concessione (che arrecano pur sempre dei benefici al bilancio statale), venga regolarizzata con una normativa che preveda espressamente le deroghe al codice penale. Diversamente, ripeto, il Ministro delle finanze e – credo – il Presidente del Consiglio, per responsabilità oggettiva, saranno i primi ad essere perseguiti da domani per gioco d'azzardo.

BUCCIERO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, colleghi, anche il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 7. Abbiamo tentato con i nostri emendamenti di renderlo più accettabile ma non è tollerabile che l'Aula non abbia approvato l'emendamento 7.102, identico all'emendamento 7.33, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

* (*Segue* BUCCIERO). Tale emendamento si riferisce alla materia della prostituzione ed in particolare alla norma che punisce chi in luogo pubblico invita al libertinaggio in modo scandaloso e molesto, oppure coloro che seguono per via le persone invitandole con atti o parole di libertinaggio. Devo dire che stiamo prendendo in giro i cittadini, perché vogliamo far loro credere che la sanzione amministrativa possa avere un'efficacia deterrente nei confronti di prostitute o di *viados*, o vogliamo far credere che possiamo escutere il patrimonio di prostitute e di *viados* per far pagare loro la sanzione amministrativa. Questa è una presa in giro.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

CARUSO Antonino. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. I senatori sono pregati di inserire la tessera e possibilmente di restare al loro posto. Inoltre chiedo un attimo di pazienza per informare i senatori che stanno partecipando alla riunione del Consiglio di Presidenza affinchè vengano a votare.

(Segue la verifica del numero legale. Il senatore Terracini richiama l'attenzione della Presidenza su alcune luci accese tra i banchi cui non corrispondono senatori presenti).

Senatori, vi prego, onde evitare polemiche inutili, sedetevi dov'è accesa la vostra luce. *(Una luce accesa cui non corrisponde un senatore si nota fra i banchi del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).* Senatore Athos De Luca, dietro di lei chi c'è? Togliamo la tessera, se non sappiamo chi c'è. *(La senatrice Squarcialupi prende posto in corrispondenza di quella luce).* Senatori, sedetevi. Dietro il senatore Russo ci sono due luci e non vedo i senatori. Ce ne sono altre due dietro al senatore De Carolis.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,58, è ripresa alle ore 19,24).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta, ponendo ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore ed il Governo hanno fatto richiesta di ritiro di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Senatore Cirami, è disposto a ritirare l'emendamento 7.0.120?

CIRAMI. Signor Presidente, devo dire che ho apprezzato le doti di equilibrio del relatore nel suggerire questo atto di codardia al presentatore dell'emendamento, perchè è chiaro che esso non è stato presentato per un capriccio o per creare inutili e strumentali polemiche, quanto per un credo. Infatti, chi ha esercitato un minimo di professione giuridica, senatore Bertoni, sa che oggi questo reato non è più perseguibile; pertanto, manteniamo inutilmente un reato nella legislazione e questo è un segno di fariseismo. *(Commenti del senatore Bertoni)*. Quindi, se dovessi essere così codardo d'acquietarmi alla richiesta avanzata dalla maggioranza per il tramite del relatore, ritirerei l'emendamento, ma vorrei che a questa codardia fossimo solidali.

PRESIDENTE. Quindi lo ritira?

CIRAMI. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Pera, intende accogliere l'invito rivoltole dal relatore e dal rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 7.0.1?

PERA. Signor Presidente, ho compreso dalle parole del relatore (alle quali si è associato in seguito il Governo) che la richiesta di invito al ritiro è motivata dalla necessità di disporre di tempo per preparare un disegno di legge organico sull'intera materia del finanziamento della politica e, quindi, delle eventuali sanzioni per i finanziamenti illeciti. Affinché tale richiesta non abbia le sembianze di un rinvio *sine die* (il che sarebbe contrario esattamente a ciò che ho detto nell'illustrazione dell'emendamento) ed affinché vi sia un impegno in tal senso da parte del Governo che, ripeto, si è associato alla richiesta del relatore, senatore Follieri, sono disposto a ritirare l'emendamento 7.0.1 e a trasformarlo in un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a presentare, nella prima sede utile di discussione di disegni di legge sul finanziamento della politica, una proposta tesa a trasformare le sanzioni penali in materia di finanziamento illecito dei partiti e dei candidati in sanzioni amministrative.

A questa condizione posso accettare di ritirare l'emendamento in questione, diversamente la richiesta del relatore e del rappresentante del Governo avrebbe l'aspetto di insabbiare nuovamente e di rinviare senza alcun aggiornamento una discussione che, invece, ritengo importante per le ragioni che ho precedentemente illustrato.

PRESIDENTE. Prima di chiederle di formulare l'ordine del giorno – credo che la materia sia ben conosciuta dal Governo – devo sapere se il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno di questo tipo e così pure il relatore.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il fatto di poter procedere, possibilmente anche in tempi ragionevolmente brevi (come ci si augura sempre quando si pone in essere un'attività legislativa) ad una rivisitazione del sistema sanzionatorio dell'illecito finanziamento della politica, è questione di fondamentale pertinenza del Parlamento. Quindi, francamente, un impegno del Governo in questa direzione non è nell'agenda dell'Esecutivo e pertanto non potrei mai in questa sede far mia la richiesta del senatore Pera, addirittura impegnando il Governo.

Ripeto, si tratta di materia che è sicuramente di pertinenza del Parlamento; mi sembra che sull'argomento alla Camera si stia già lavorando, magari con qualche difficoltà di percorso, ma non credo proprio che il Governo possa assumere in questa sede un impegno nella direzione auspicata dal senatore Pera. Pertanto, il problema, per quanto riguarda il Governo, non si pone. Se questa era la condizione per il ritiro dell'emendamento, penso che esso dovrà essere posto in votazione e vorrei ribadire su di esso il mio parere contrario.

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, lo stesso discorso vale per l'emendamento 7.0.130 a mia firma. Sono disposto a sottoscrivere l'ordine del giorno ipotizzato dal senatore Pera e a ritirare l'emendamento nel caso esso venga accolto.

PRESIDENTE. Quindi anche in questo caso non mi sembra vi siano novità.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario a tutti gli emendamenti che propongono di depenalizzare il reato di finanziamento illecito dei partiti. Credo che si debbano ricordare alcuni aspetti

che sono stati singolarmente trascurati nelle esposizioni a favore di questi emendamenti.

Innanzitutto dobbiamo ricordare che il reato di finanziamento illecito dei partiti è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico contestualmente al finanziamento pubblico ai partiti politici. Nel momento in cui si è deliberato un contributo finanziario ai partiti, si sono giustamente poste delle regole a tutela della trasparenza dell'attività politica e dell'attività economica e tali regole sono state necessariamente assistite da adeguate sanzioni.

Si noti che la legge n. 195 del 1974 vieta il finanziamento da parte di enti pubblici, mentre lo consente da parte dei privati e da parte di società private a certe condizioni, cioè che i finanziamenti siano deliberati dagli organi delle società e siano regolarmente registrati. Dunque, si tratta di norme a tutela della trasparenza dell'attività politica, perché costituisce grave alterazione di quest'ultima un contributo finanziario che non passi attraverso i canali previsti, alla luce del sole, dalla legge, oltre a rappresentare la violazione di un principio di trasparenza amministrativa.

Non è un caso che negli emendamenti oggi al nostro esame si proponga non soltanto la depenalizzazione del reato di finanziamento illecito dei partiti, ma anche di alcuni reati normalmente associati ad esso: il falso in bilancio, altri reati societari, la ricettazione. Questo aspetto dà la misura della gravità di tali condotte.

Allora, io credo che si debba avere consapevolezza che ci troviamo di fronte a violazioni gravi e che tali violazioni devono essere adeguatamente sanzionate. Ritengo che sia un dovere prioritario da parte nostra, da parte dei politici e del Parlamento, far sì che le leggi che approviamo siano da noi stessi rispettate.

Respingo pertanto le affermazioni fatte dal senatore Pera e dal senatore Callegaro e l'analisi assolutamente fuori dalla realtà di un recente periodo della nostra storia, come se tutti fossero colpevoli, come se questo fosse un reato commesso da tutti. No, è un reato che è stato commesso da alcuni che sono stati giustamente perseguiti dall'autorità giudiziaria a tutela – ripeto – della trasparenza dell'attività politica e di quella economica.

Presentare il fenomeno di «Mani pulite» – come ha fatto il senatore Pera – come attuazione di un disegno politico a favore di alcuni e contro altri, è un falso storico. Quelle indagini hanno messo in evidenza un fenomeno di corruzione grave e diffuso... *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)* ...che, purtroppo, non è stato del tutto estirpato, ma che è stato combattuto non per favorire questo o quello, ma per favorire la società italiana, che ha avuto dalla corruzione una delle più gravi distorsioni che il nostro sistema abbia conosciuto.

È stato detto dai presentatori di questi emendamenti, contraddittoriamente, che con la sanzione amministrativa si punisce in maniera più efficace il fenomeno ed il reato, ma non è stato evidenziato un altro aspetto del tutto evidente, cioè che, se noi oggi trasformassimo le sanzioni penali in sanzioni amministrative, con ciò stesso can-

celleremmo questi reati per il passato, e le sanzioni amministrative che introdurremmo sarebbero applicabili soltanto per l'avvenire.

Quindi, dietro tali emendamenti, si cela – ed è questa la realtà – il tentativo di operare un colpo di spugna su questi gravi reati, che non meritano di essere depenalizzati. Pertanto, voteremo contro gli emendamenti in esame. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Russo Spena).*

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, non essendo stato accolta, né dal relatore né dal Governo, la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, voterò a favore dell'emendamento 7.0.1.

Le ragioni sottostanti le ho illustrate precedentemente e pertanto non ritornerò su questo punto. Se si tratta – come diceva adesso il collega Russo – di violazioni veramente gravi, che inquinano la vita democratica, vorrei allora invitare i colleghi della maggioranza ad essere coerenti. Infatti, la legge n. 515 del 1993, che disciplina le campagne elettorali per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all'articolo 7, che porta il titolo «Sanzioni» prevede solo e soltanto sanzioni amministrative. Se il reato è così grave, perché allora non trasformiamo queste sanzioni amministrative in sanzioni penali? In realtà il reato è rimasto grave, anzi gravissimo, mi rendo conto – e del resto lo stesso collega Russo lo affermava poc'anzi – per quel fatidico triennio che ha cambiato (se ha cambiato) la storia della nostra Repubblica. Su quel triennio non si vuol far luce; di quel triennio non si vuol parlare; nessuna delle occasioni che abbiamo avuto è stata colta, si preferisce fare un applauso al lavacro nazionale, pensando che alcuni pochi malfattori siano stati responsabili di tutto...

FERRANTE. Tanti, non pochi!

PERA. ... Ebbene, ritengo che questo sì, sia un falso storico e quindi mantengo il mio emendamento. Se non altro, signor Presidente – e concludo – un risultato utile credo di averlo conseguito. Respingendo, come verrà respinto dalla maggioranza, questo emendamento, noi penalizzeremo alcuni finanziamenti illeciti alla politica in quel triennio, ma certamente depenalizzeremo alcuni finanziamenti illeciti in rubli.

(Applausi dei Senatori Greco e Callegaro).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, molto brevemente per annunziare il nostro voto contrario agli emendamenti e l'adesione piena,

completa e convinta alle motivazioni, molto corrette sul piano giuridico e politico, espresse dal collega Russo.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per aderire alle dichiarazioni svolte ora dal collega Russo e per esprimere il voto contrario su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo periodo dell'emendamento 7.0.1, presentato dai senatori Pera e Scopelliti, fino alle parole «n. 659».

Non è approvato.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento, nonché l'emendamento 7.0.2.

Senatore Pera, anche sull'emendamento 7.0.3 c'è un invito al ritiro, lo accoglie?

PERA. No, signor Presidente, intendo mantenere tutti i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.3, presentato dai senatori Pera e Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.4, presentato dai senatori Pera e Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.5, presentato dai senatori Pera e Scopelliti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.130, presentato dal senatore Callegaro.

Non è approvato.

Anche sull'emendamento 7.0.100, c'è un invito al ritiro. Poichè non vedo in Aula nessuno dei presentatori, l'emendamento si intende decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'articolo 8 si riferisce alla proposta di depenalizzazione delle condotte che oggi sono ritenute reato e che sostanzialmente riguardano l'emissione di assegni bancari o postali senza che vi sia la dovuta provvista. L'emendamento mira a sopprimere una parte dell'articolo 8 e segnatamente le lettere *a), b), c)* e *g)*. Il testo contiene un errore, probabilmente di scrittura, perché comprende anche la lettera *d)* che, invece, a nostro modo di vedere, deve essere mantenuta.

Desidero consegnare una breve riflessione su questo emendamento all'attenzione dei colleghi dell'Aula. Il problema di questa legge sulla depenalizzazione, e quindi sulla trasformazione in sanzione amministrativa di alcuni reati puniti penalmente, è quello di ottenere in molte delle fattispecie considerate un reale adempimento da parte dei contravventori. È un problema che si è posto, per esempio, con riferimento ai reati di contrabbando e che si pone ora anche con riferimento all'assegno bancario.

Colleghi, se leggete la lettera *a)*, del comma 1 dell'articolo 8, vi accorgerete che la delega che viene assegnata al Governo è quella di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 24.000.000, graduata in relazione alla gravità dell'illecito. Questo crea un altro problema. A me sembra assolutamente un fuor d'opera che colui il quale emette un assegno a vuoto, e che quindi non dispone della possibilità di pagare, venga poi colpito da una sanzione amministrativa anche di importo rilevante, con l'auspicio da parte del legislatore che questa sanzione amministrativa, possa essere in realtà adempiuta. Quindi, nel concreto, un'operazione di questo tipo determinerà necessariamente il fatto che l'emissione dell'assegno a vuoto non trovi più alcuna sanzione, né penale né amministrativa.

Occorre tener presente che l'assegno rappresenta ancor oggi nella nostra economia uno strumento primario di pagamento nelle relazioni commerciali e nei rapporti fra privati e viene utilizzato nella transazioni commerciali medie. Oggi i grandi trasferimenti di danaro vengono eseguiti, per la maggior parte dei casi, attraverso il bonifico bancario, mentre le transazioni medie, quindi quelle che riguardano il maggior numero di cittadini, trovano ancora nell'assegno bancario o in minor misura nell'assegno postale lo strumento idoneo. Quindi, si tratta di uno strumento che, a nostro modo di vedere, merita di essere ancora adeguatamente protetto. Pur tuttavia, l'articolo 8 contiene tre previsioni: quelle contenute nelle lettere *d), e)* ed *f)*, che hanno contenuti innovativi di pregio perché tendono a potenziare quella pena accessoria che è il divieto di emettere altri assegni, per esempio attraverso il divieto alle banche trattarie di consegnare nuovi *carnet* di assegni a coloro i quali ne hanno emessi senza copertura. Le lettere *d), e)* ed *f)*, che prevedono il potenziamento di questa corresponsabilità da parte delle banche trattarie, ci vedono dunque favorevoli, in quanto hanno un contenuto innovativo che deve essere apprezzato e pertanto mantenuto.

Lo stesso dicasi per quanto previsto nella lettera *e)*, di cui quindi del pari non viene richiesta la soppressione, la quale, utilizzando gli strumenti informatici che ora sono nella disponibilità di tutti gli istituti

bancari, mira a istituire un archivio informatizzato presso la Banca d'Italia delle violazioni, in modo da consentire un monitoraggio attento di questo fenomeno e quindi di poterne, sempre attraverso lo strumento bancario, determinare una adeguata prevenzione.

Pertanto, sollecito da parte dei colleghi l'approvazione di questo emendamento. Torno a ripetere, per chiarezza, che il testo dell'emendamento 8.100 dovrebbe recitare: «*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e g)*», *escludendo quindi la lettera d)*.

RUSSO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.100 e favorevole sull'8.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho ascoltato con attenzione l'illustrazione del senatore Caruso e devo dire che non la condivido. Il senatore Caruso – come me – ha esperienza di vita giudiziaria e sa benissimo, come del resto tutti coloro che per qualche anno della loro vita hanno frequentato i palazzi di giustizia, che l'attuale sistema sanzionatorio in materia è assolutamente disastroso e, tra l'altro, porta, come ulteriore svantaggio, oltre alla sua ormai assoluta inefficacia preventiva e repressiva – quel che è ancora più grave – un sovraccarico di lavoro che è noto a tutti e che si misura, anche in uffici giudiziari di media grandezza, in migliaia di fascicoli all'anno.

Allora, vorrei ricordare a me stesso, ma soprattutto all'Aula – tanto per usare un linguaggio caro alle aule giudiziarie – che una delle finalità, se non quella principale (non ce n'è una sola nel provvedimento oggi al nostro esame), è quella di ottenere una deflazione del carico di lavoro negli uffici giudiziari penali. Questa materia è proprio tra le più significative dal punto di vista ponderale in termini di deflazione.

Tra l'altro – ed in questo mi dichiaro d'accordo con il senatore Caruso – è vero che il sistema previsto sostituisce alla sanzione penale quella amministrativa, ma assai prevedibilmente costruisce, con alcune novità di cui anche il senatore Caruso ha dato atto, un sistema sanzionatorio non più penale, bensì amministrativo, ma arricchito e completato e che quindi, almeno sulla carta (poi nessuno di noi ha la palla di vetro e può prevedere il futuro), si rivelerà un sistema che, dal punto di vista preventivo e repressivo, sarà assai più efficace dell'attuale, con il vantaggio – lo ribadisco – che porterà con sé una seria deflazione del carico giudiziario.

Pertanto, il parere del Governo è nettamente contrario sull'emendamento 8.100 e favorevole sull'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha testé detto il senatore Caruso. È certo che la depenalizzazione avrebbe lo scopo di deflazionare il carico di lavoro dei magistrati, ma questa – diciamolo subito – non è una gran bella ragione, perché testimonia la crisi della giustizia.

Ma se un tempo, signor Presidente, andando al mercato, almeno dalle nostre parti, si poteva vendere ed acquistare con la semplice stretta di mano ed era la parola data che faceva testo, adesso se ella va a pagare in una banca o si presenta in un negozio con un assegno bancario, quanto meno le ridono in faccia.

Una volta bastava la stretta di mano, poi non è stata più sufficiente nemmeno la cambiale, perché non veniva onorata. Allora, i contraenti trovarono un *éscamotage* dicendo: «Caro signore, poiché la tua parola non fa testo e la stretta di mano non vale più e dal momento che quando la cambiale andrà in protesto, tu non subirai alcuna conseguenza e quindi non la onorerai, dammi almeno un assegno». E così faceva fede l'assegno bancario, ma ormai anche questo mezzo di pagamento è inutilizzabile, perché – come ho detto prima – i commercianti non si fidano più neanche dell'assegno bancario, e perciò accettano solo denaro contante, o – come si dice nel padovano – «l'assegno con i buchi», cioè l'assegno circolare, che si spera faccia ancora testo come prova del denaro contante.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue* GASPERINI). Allora, dopo aver constatato che i magistrati sono oberati di lavoro a causa dei processi intentati per l'emissione di assegni a vuoto, noi decidiamo di punire con una pena pecuniaria l'emittente di assegni senza provvista. Giustamente, è stato rilevato, appare un sogno, un'illusione, una chimera che il soggetto che non tiene fede all'assegno e nulla ha in banca, magari non ha nenache il conto corrente, poi paghi, come illecito amministrativo, una sommetta di un certo rilievo quale quella prevista dall'articolo 8. È una pia illusione pensare che chi emette un assegno a vuoto abbia poi la capacità di sopportare una pena pecuniaria.

Se vogliamo proprio depenalizzare il reato, io avrei una soluzione semplice da proporre, anche se penso sarà intempestiva, cioè quella di dire: «Caro signor emittente di assegni a vuoto, siccome tu sconvolgi l'economia generale» – perché ricordiamo che non fidarsi più dell'assegno bancario significa sconvolgere un sistema economico – «poiché tu hai commesso questo fatto, io ti ammetto alla depenalizzazione se paghi la multa e se paghi l'assegno bancario. Hai dato al senatore Caruso 24

milioni in assegno bancario e l'hai lasciato protestare? Ebbene, se non vuoi andare in carcere paga al senatore Caruso i 24 milioni, paga anche la pena» – che può essere anche una pena ridotta – «ma almeno così, *obtorto collo*, adempi alla legge, adempi al tuo dovere, perché, fino a prova contraria, tu non vi hai adempiuto».

Faccio un esempio, signor Presidente. Io non sono un laudatore del sistema americano, anzi non mi piace quel sistema; non mi piace la filosofia americana con la Coca Cola, con i *fast food* e con l'idea che hanno del denaro, però, in America, se un tizio non onora una cambiale, è finito dal punto di vista della sua credibilità commerciale. Si può far di tutto in America, si può anche – dicevo prima – bruciare la bandiera davanti al Presidente e non è reato: guai, però, a non rispettare la parola data e guai a non onorare un titolo di credito. Noi onoriamo la bandiera, ma non onoriamo quasi mai i titoli di credito. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).* Allora io direi, signor Presidente, che se vogliamo, *obtorto collo,* far onorare i titoli di credito, dobbiamo porre un *aut aut*: «Caro signor tizio, se non vuoi finire in carcere per questo modo di condurre la tua vita commerciale, cioè con l'emissione di assegni a vuoto, che è uno sconvolgimento del sistema economico, paga il titolo, paga la multa e adempi, quindi, al tuo dovere». A questa condizione, io accetteri una depenalizzazione.

Concludendo, signor Presidente, vorrei avere l'onore e il privilegio di apporre la mia firma all'emendamento 8.100.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, io dichiaro ovviamente il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale a questo emendamento e colgo l'occasione della dichiarazione di voto per replicare alle considerazioni svolte dal sottosegretario Ayala, che non mi hanno stupito per la parte in cui lui «ha ammesso» che la reale funzione di questo provvedimento è quella di deprimere il lavoro dei magistrati, degli uffici giudiziari; il suo intervento non è persuasivo, viceversa, per le considerazioni che lui da ciò fa discendere. Infatti io credo, colleghi, che certamente debba deflazionarsi, snellirsi il lavoro giudiziario, ma proprio attraverso questo provvedimento devono essere poi valutate nell'insieme quelle ragioni di protezione dei cittadini, degli utenti che devono viceversa trovare ancora nel lavoro dei giudici un'adeguata risposta.

Le considerazioni svolte dal senatore Gasperini sono assolutamente corrette e in qualche misura rappresentano l'attuale realtà dei fatti. Il sistema attuale prevede infatti che, attraverso l'adempimento del debitore che abbia la possibilità di farlo, al debitore stesso siano irrogate pene assolutamente modeste e che quindi si determini, da una parte, la protezione del cittadino che ha diritto e, dall'altra, la non eccessiva penalizzazione del cittadino che si è trovato in situazione di difficoltà.

Aggiungo a questa dichiarazione di voto anche la dichiarazione di voto contrario all'emendamento 8.1, nella parte in cui esso propone di introdurre, nell'ambito della lettera *e)*, quella che istituisce l'archivio informativo presso la Banca d'Italia, le parole: «nonchè l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento». Si tratta di una indicazione pletorica perchè oggi, proprio grazie a quei sistemi informatizzati di cui dispongono tutti gli istituti finanziari e di credito, questo problema è già risolto: un assegno che viene smarrito o il cui furto viene denunciato entra, in tempo reale, nel sistema ed è da questo rifiutato in tempo reale, nel momento in cui è posto in negoziazione. Analogamente, per quanto riguarda le carte di credito.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

GASPERINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, propongo di stralciare l'intero articolo 9, che riguarda il territorio e l'ambiente, perchè è intenzione della maggioranza rivedere tale materia in un nuovo e diverso disegno di legge che affronti tutte le problematiche in maniera più armonica ed ordinata.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, può prendere la parola sulla proposta di stralcio un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, mi esprimo in senso favorevole. La proposta è ragionevole perchè la materia dell'ambiente richiede una disciplina organica e compiuta, che può essere fissata con un disegno di legge a parte.

Per tale motivo, voteremo a favore della proposta di stralcio.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, esprimo parere contrario alla proposta del relatore. Questo è uno dei tanti punti su cui la maggioranza ha cambiato opinione dalla Commissione all'Aula. Era stato raggiunto in quella sede un ampio accordo, come si desume peraltro dal testo al nostro esame; per qualche ragione politica, che è ben comprensibile, ora la maggioranza, come del resto ha già fatto su altri articoli di questo disegno di legge, ritira le opinioni che aveva espresso in Commissione.

Per questa ragione, poichè ritengo che invece l'articolo 9 contenesse delle buone disposizioni, voterò contro la proposta di stralcio.

GRECO. Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRECO. Signor Presidente, esprimo il mio parere in parziale dissenso rispetto a quanto testè dichiarato dal collega Pera. Ho presentato sull'articolo 9 alcuni emendamenti che riguardano proprio le violazioni in materia edilizia, soprattutto con riferimento a quelle violazioni di lieve entità, quasi formali ed anche a quelle situazioni in cui interviene una concessione in sanatoria, e solo perché c'è eventualmente un vincolo nella zona, allo stato attuale c'è una giurisprudenza penale – vedo che annuisce anche il collega Bertoni – un po' incerta nell'accogliere o meno le richieste di estinzione del reato in presenza, appunto, di concessioni in sanatoria.

Mi permetto allora di aderire alla proposta avanzata dal relatore. Qualora l'articolo non fosse stralciato, chiederei però di tenere in considerazione un ordine del giorno, che ho sottoposto anche all'attenzione del rappresentante del Governo, nel quale trasformerei l'emendamento 9.16, che sarebbe ritirato. L'ordine del giorno che eventualmente presenterò è volto ad impegnare il Governo ad approntare questa riforma organica in materia ambientale ed edilizia, a prevedere però delle sanzioni

amministrative quando vi siano violazioni di obblighi formali, in particolare il reato di cui all'articolo 20, lettera *a)* della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a prevedere la semplice sospensione dall'ordine professionale e dall'albo dei costruttori per le violazioni previste dalla legge n. 1086 del 1971, a prevedere poi l'estinzione del reato di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nell'ipotesi di sopravvenuto rilascio della concessione edilizia e nulla osta delle competenti autorità, nonché in tutti i casi in cui venga accertato da parte dell'autorità che ha denunciato le violazioni, l'intervenuto ripristino dello stato del luogo. Questa è la raccomandazione che faccio al Governo, affinché tanga conto di queste mie segnalazioni in materia urbanistica ed edilizia.

GIOVANELLI. Domando di parlare, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIOVANELLI. Signor Presidente, intervengo per esprimere sobriamente il mio dissenso dall'opinione espressa dal collega Russo. Io non vedo ragioni plausibili per sottrarre l'ambiente alla buona pratica della depenalizzazione, che rappresenta anche un buon princìpio di normazione dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Ciò che veramente mi sento di testimoniare è che non condivido l'esclusione in via di principio della materia dalla depenalizzazione, il fatto che non si possa nemmeno entrare nel merito sulla base di un argomento, che serve cioè una organica regolamentazione della materia, argomento che sosterrebbe esattamente la necessità della depenalizzazione.

La depenalizzazione degli illeciti minori e la introduzione nel codice penale di un apposito titolo dedicato ai reati ambientali è certamente ciò che è necessario fare. In campo ambientale c'è un diritto penale cresciuto nel modo più confuso, più disorganico, più improvvisato, fatto di sole sanzioni. Soprattutto sono preoccupato che ci sia anche nelle ragioni che hanno portato a proporre lo stralcio di questo articolo 9 una idea di abrogazione della differenza fra illecito e criminale, in una materia, quella dell'ambiente, dove vi è una vastissima illegalità, che però non viene combattuta efficacemente portando tutto sotto il controllo del giudice penale (controllo peraltro del tutto virtuale), ma articolando le sanzioni e le modalità delle sanzioni.

C'è un disegno di legge, approvato almeno in modo informale dalla Commissione bicamerale di indagine sulle attività illecite in materie di rifiuti, che istituisce un delitto, «alterazione dello stato dell'ambiente», si chiama, dove la rubrica parla da sola, per cui qualunque violazione di limiti fissati in un decreto viene definita grave e comporta, anche se sia solo colposa, una grave qualificazione penale. Altro che estrema *ratio*; questo abroga la differenza tra illecito e criminale e confonde ecomafiosi e affondatori di navi dei rifiuti con sindaci che hanno i depuratori che non scaricano in regola.

Sono contrario a questa visione della battaglia per la difesa dell'ambiente, lo voglio dire con chiarezza. Vi sono alterazioni dell'am-

biente lecite (perché l'alterazione dell'ambiente non è in sé un peccato), ve ne sono altre lecite e gratuite, altre ancora lecite, che devono diventare onerose perché comportano un costo per la collettività. Vi sono, poi, alterazioni dell'ambiente che sono illecite e che devono comportare – concludo subito il mio intervento – il risarcimento e il ripristino, ve ne sono altre che devono comportare il risarcimento, il ripristino ed una penale pecuniaria, ed altre ancora che devono comportare la definizione di pene oblazionabili ed infine altre, estreme, che devono comportare la qualificazione di delitto, il ricorso al giudice penale e alla reclusione con l'effettività della pena. Se si copre tutto con il diritto penale sono gli stessi controlli che si ritraggono. Credo che la depenalizzazione sia una scelta molto più rigorosa, con capacità dissuasiva e preventiva, rispetto alle sanatorie che poi andremo ad approvare in questo stesso Senato dopo aver rinunciato alla necessaria depenalizzazione. Pertanto, non intendo associarmi alla sottrazione della materia ambientale ad una buona impostazione della regolamentazione del sistema penale nel nostro paese.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, affermo di essere con convinzione favorevole allo stralcio. Penso che gli stessi argomenti, molti dei quali non condivido, devono tuttavia essere oggetto di un approfondimento e di una discussione tra gli stessi ambientalisti; del resto, la discussione è largamente aperta, così come la ricerca, la verifica, circa il rapporto tra illiceità, irregolarità, criminalità e legittimità. Insomma, credo che le stesse motivazioni addotte dal collega, senatore Giovanelli, ci richiamino alla necessità di una ricerca e di una normativa organica su questa materia.

Ritengo, quindi, che a tale esigenza si risponda nella maniera migliore con lo stralcio di questo articolo. Pertanto condivido il parere del relatore e annuncio il voto favorevole del mio Gruppo allo stralcio.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, il collega Pera affermava che su questa questione la maggioranza ha cambiato idea, come su tante altre. Non mi risulta che sul provvedimento riguardante la depenalizzazione dei reati minori, la maggioranza abbia cambiato molte volte idea. Mi sembra che questo sia il solo secondo articolo sul quale la maggioranza ha chiesto una pausa di riflessione, su una materia estremamente articolata e complessa.

PERA. Inquinatore!

PIERONI. Calma, senatore Pera. Vorrei ricordare inoltre al senatore Giovanelli, e a tutti gli altri semplicemente quanto segue: c'è una proposta di legge approvata in maniera informale dalla Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti e sulle ecomafie. Vi sono proposte di penalizzazione di reati ambientali avanzate da autorevoli esponenti dello Stato. Vi sono anche giuste riflessioni che il senatore Giovanelli, per certi versi, ci ha sottoposto: non ci serve a nulla una legislazione di tipo repressivo in campo ambientale quando poi non siamo in grado di applicarla. Però, senatore Giovanelli, mi consenta, per un'antica stima intellettuale: sarebbe stato molto difficile per il Gruppo dei Verdi accettare che questa riflessione avvenisse nell'ambito di un provvedimento che reca come titolo: «Depenalizzazione dei reati minori». Non ci stiamo ad accettare che i reati ambientali possano essere considerati reati minori. *(Applausi del senatore Bertoni).* Per il resto, siamo pronti a discutere su tutto il complesso della materia e ringraziamo il relatore per la proposta di stralcio. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio avanzata dal relatore.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con la motivazione del relatore, quindi è d'accordo sul fatto che venga accolta la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione, avanzata dal relatore.

È approvata.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (2570-*bis*), che sarà assegnato alla Commissione competente.

Senatore Russo, si pone un piccolo problema: ho posto ai voti una proposta di stralcio così come da lei richiesto...

RUSSO. Per la verità, signor Presidente, la richiesta era del relatore; io sono solo intervenuto a favore della proposta del relatore.

PRESIDENTE. Allora, senatore Follieri, la proposta di stralcio è da intendersi riferita a tutto l'articolo 9, anche agli aggiuntivi o solo ai reati ambientali?

FOLLIERI, *relatore*. Sì, per l'articolo 9 e per gli aggiuntivi.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore sul fatto che nel momento in cui afferma che la proposta di stralcio riguarda anche gli articoli aggiuntivi va considerato che la discussione è avvenuta soltanto sui reati in materia edilizia e ambiente. Ora l'articolo 9-*bis* che si propone di inserire con vari emendamenti riguarda una materia completamente diversa; si parla, per esempio, anche di omissione di contributi previdenziali e assistenziali. Cosa c'entra questo con la *ratio* della proposta?

FOLLIERI, *relatore*. Non c'entra.

GRECO. Ma tutto ciò è nell'articolo 9-*bis*. Allora, o lo saltiamo o non bisogna proporne lo stralcio.

FOLLIERI, *relatore*. Lo stralcio riguarda solo gli emendamenti aggiuntivi concernenti l'ambiente, non l'articolo 9-*bis*.

GRECO. Basta dirlo.

PRESIDENTE. Senatore Greco, su mia precisazione è stato richiesto lo stralcio per tutto l'articolo 9, compresi gli emendamenti aggiuntivi.

FOLLIERI, *relatore*. Gli emendamenti signor Presidente, non gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Dunque, è stato operato lo stralcio per tutto l'articolo 9. Tutto il resto riguarda considerazioni legittime, ma politiche e come tali oggetto di discussione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma gli articoli aggiuntivi riguardano una materia diversa.

FOLLIERI, *relatore*. Il Presidente mi ha chiesto se gli emendamenti aggiuntivi – li ha qualificati così – relativi all'ambiente rientravano nella richiesta di stralcio.

PRESIDENTE. No, senatore Follieri, non ho detto relativi all'ambiente; ho parlato di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 9.

FOLLIERI, *relatore*. Lei ha parlato di «aggiuntivi», signor Presidente.

PRESIDENTE. Certo, ma mi riferivo non solo a quelli relativi all'ambiente, bensì a tutti gli emendamenti.

FOLLIERI, *relatore*. Ho precisato che gli emendamenti aggiuntivi rientrano nella richiesta di stralcio. Ciò non significa che l'articolo 9-*bis* appartiene all'ambito di questa materia.

RUSSO. Io mi ero espresso a favore della proposta di stralcio dell'articolo 9 del relatore, il quale l'ha motivata dicendo che tutta la materia ambientale doveva essere trattata separatamente. Mi sembra ovvio che gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 in materia di ambiente e territorio rientrino nello stralcio; gli altri emendamenti, che riguardano altre materia, evidentemente devono essere esaminati perché lo stralcio non avrebbe senso. A me pare che questa sia l'interpretazione corretta.

PRESIDENTE. Quindi, risultano ricompresi nello stralcio anche gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Passiamo all'esame degli altri emendamenti, tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 9, che invito i presentatori ad illustrare.

MARCHETTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 9.0.1/1 e 9.0.1/2 del senatore Albertini e li do per illustrati.

BOSELLO. Signor Presidente, illustrerò i quattro emendamenti da me presentati, che si ispirano tutti al medesimo principio. Si tratta di subemendamenti all'emendamento del relatore che integrano la nuova disciplina del diritto penale tributario in materia di imposte dirette e di IVA. Quindi si tratta di un argomento piuttosto importante.

Nel primo di questi emendamenti propongo la soppressione della lettera *f)*, la quale fa riferimento al fatto che non dovrebbe essere punibile chi si sia conformato al parere reso dall'amministrazione finanziaria in base alla legge del 1991. Poiché questo si riferisce solo a pochissime fattispecie, ciò significherebbe che in tutti gli altri casi nei quali l'amministrazione finanziaria dia un parere e il contribuente vi si conformi potrebbe sussistere la punibilità. Allora, tanto vale eliminare il riferimento a queste poche fattispecie, tenendo altresì presente che è in corso di approvazione – e questa Assemblea lo ha votato all'unanimità – lo statuto del contribuente che, viceversa, estende il diritto di interpello da un punto di vista generale, di modo che potrebbe accadere che questa norma, se approvata così com'è, sarebbe obsoleta quanto prima.

Il secondo emendamento è modificativo, al comma 2, del criterio della competenza territoriale in materia di reati tributari. Il principio generale del codice penale è che la competenza appartiene al giudice del luogo nel quale il reato è stato commesso. L'emendamento presentato dal relatore, viceversa, conformandosi alla disciplina attuale, determina la competenza in base al luogo in cui è stato effettuato l'accertamento. In primo luogo è una deviazione dei principi generali del diritto penale che non ha alcuna giustificazione, tanto meno giustificazioni in termini di certezza. In secondo luogo, è chiaro che determinandosi la competenza del giudice penale laddove – come in effetti è stato sancito dalla giurisprudenza – viene redatto materialmente il processo verbale di constatazione, significa lasciare di fatto a chi ha la potestà di controllo, sia essa la Guardia di finanza sia l'amministrazione finanziaria, la possibilità di scegliere la procura che deve procedere. Questo ovviamente è un ri-

schio solo potenziale perché i nostri organi di controllo sono troppo corretti per fare cose di questo genere, ma il rischio esiste. E soprattutto è un'ingiustificata deviazione dal diritto penale comune, una di quelle deviazioni che continua a far sì che il diritto penale tributario debba essere visto inspiegabilmente come diritto eccezionale. Fino a quando il diritto penale tributario non rientrerà nell'ambito del diritto penale, senza aggettivi di eccezionalità, il nostro livello di civiltà giuridica resterà un po' più basso.

L'altro emendamento che ho presentato conferma una norma già esistente, contenuta nel decreto legislativo n. 429; vale a dire il fatto che il giudicato penale in ordine ai fatti, non certo all'elemento psicologico, faccia stato nel processo tributario e nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Questa norma esiste già nell'ordinamento.

La riforma del codice di procedura penale ha fatto ritenere – e lo ha fatto ritenere alla Corte costituzionale – che in parte questa norma dovesse essere ritenuta non più operante, vale a dire che il giudicato penale avesse effetto solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria ma non nei confronti del giudice speciale; per più di un motivo, dal principio dell'unità della giurisdizione al fatto che il processo penale, non fosse altro che per la maggiore ampiezza in materia probatoria rispetto al processo davanti al giudice speciale tributario, dà maggiori garanzie sia all'amministrazione sia ai contribuenti, deve prevalere, ritengo che la norma esistente vada confermata e specificata nei termini che ho indicato nell'emendamento. *(Brusio in Aula).*

CARUSO Antonino. Forse c'è il rischio di capire qualcosa ascoltando il professor Bosello. *(Richiami del Presidente).*

BOSELLO. L'ultimo emendamento (9.0.1/201) riguarda anch'esso una disposizione già esistente, quella dell'errore; disposizione presente nel codice penale che il legislatore nel citato decreto legislativo n. 429 ha ritenuto, però, di dover specificare per i reati tributari visto l'andamento della interpretazione della Cassazione. L'emendamento propone di aggiungere le parole: «prevedere che l'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto escluda la punibilità quando abbia cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato».

Di questi emendamenti, due confermano disposizioni vigenti ed uno riconduce ai principi generali questa disciplina. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).* Quindi, non vi è assolutamente nulla di rivoluzionario nelle modifiche da me proposte.

Con questa affermazione, signor Presidente, ho concluso l'illustrazione degli emendamenti da me presentati. La ringrazio del tempo che mi ha concesso e ringrazio soprattutto i colleghi per la grandissima attenzione che mi hanno dedicato. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

FOLLIERI, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 9.0.1 (Nuovo testo), da me presentato. Chiedo di apportare una modifica al comma 2, lettera *a)* di tale emendamento, nel senso di sostituire le parole: «non

superiore nel massimo a cinque anni e nel minimo a sei mesi» con le altre: «compresa tra sei mesi e sei anni».

Alla lettera *g)* del comma 4 del medesimo emendamento che recita «*g)* uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale;» chiedo di sostituire il punto e virgola con la virgola, e di aggiungere in fine la seguente espressione: «, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;».

RUSSO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.100, perché assorbito dall'emendamento del relatore come testé modificato.

PRESIDENTE. Ricordo nuovamente che si intendono stralciati gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4. Senatore Follieri, concorda su questo?

FOLLIERI, *relatore.* Sì, signor Presidente.

GRECO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.0.200, in quanto nei commi 3 e 4 richiama il contenuto dell'emendamento 15.14 da me presentato, riferito, appunto, all'articolo 15. Pertanto, ho interesse ad illustrarlo brevemente.

L'emendamento 9.0.200 è una proposta che mira a ripristinare l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 638 del 1983, in considerazione dell'eccessivo rigore al quale è stata improntata la previsione del decreto legislativo n. 211 del 1994, che, in luogo dell'estinzione del reato, ha stabilito il principio della non punibilità del datore che abbia operato per la rimozione delle conseguenze dell'illecito commesso.

Una linea, questa, dell'estinzione dei reati in caso di efficace riparazione o reintegrazione ovvero di adempimento tardivo dell'obbligo violato, che lo stesso Governo aveva prospettato in un tormentato emendamento volto ad inserire un articolo 16-*bis*, che alla fine non è stato approvato in Commissione solo per dissensi insorti sull'ampiezza della delega. L'emendamento in esame, certamente, non presenta un carattere ampio come quello del Governo, che ora non mi sta ascoltando. *(Il sottosegretario Ayala conversa con il senatore Follieri).* Né credo che qui sia il caso di appellarsi ad una specie di preclusione, di inammissibilità in questa materia perché la previsione dell'estinzione del reato non atterrebbe al disegno di legge in esame sulla depenalizzazione.

Su questo punto mi permetto di rilevare che ciascuno di noi si è sforzato di perseguire il comune condivisibile scopo di deflazionare, con qualsiasi tipo di scelta, il carico della giustizia penale. È stato così già ampliato l'oggetto *stricto sensu* della delega. Basterebbe, per esempio, richiamare la norma sulla procedibilità a querela (contenuta nell'articolo 12 che verrà esaminato) e la previsione di uniformare la disciplina della

prescrizione dei reati, cioè l'articolo 9-*bis* in questione che si propone di introdurre con l'emendamento 9.0.1 del relatore.

È vero che forse il relatore e il rappresentante del Governo non mi hanno ascoltato, però credo che un discorso di questo tipo possa essere sottoposto all'attenzione dei colleghi che invece hanno seguito il mio ragionamento sulla *ratio* dell'emendamento, che porta la firma...

PRESIDENTE. Senatore Greco, le avevo dato la parola per illustrare l'emendamento 9.0.200.

GRECO. Esatto, signor Presidente, ho illustrato proprio questo emendamento; infatti, ho aggiunto la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori, in quanto è identico nei commi 3 e 4 al mio emendamento 15.14, che ritiro.

DI BENEDETTO. Do per illustrato l'emendamento 9.0.201, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 9.0.1/1, 9.0.1/2 e 9.0.1/100.

Vorrei però svolgere una considerazione a proposito dell'emendamento 9.0.1/101, che vuole estendere un principio generale del codice penale di rito riguardante la competenza territoriale. In materia tributaria essa oggi è affidata alla discrezionalità dell'ufficiale accertatore e trovo giusta questa proposta emendativa, che la fissa nel luogo del commesso reato, perché, come diceva il collega Bosello, chi ha la potestà di operare il controllo sceglie anche il giudice. Il che non è giusto.

Inoltre, princìpi generali del codice penale sono stati recepiti anche dal mio emendamento 9.0.1: si pensi, per esempio, alla questione relativa alla prescrizione e all'adeguamento a questa forma estintiva del reato anche dei reati che sono disciplinati da questa parte speciale, cioè i reati tributari.

Purtroppo però, anche se questo emendamento 9.0.1/101 dà qualche certezza, per così dire, all'impostazione che ne ispira il contenuto, non posso esprimere su di esso un parere positivo perché mi si dice, da parte degli organi tecnici, che questo andrebbe a sconvolgere l'impostazione di cui al mio emendamento, che ripropone integralmente il disegno di legge n. 2979, che venne presentato dal Governo e che noi, per abbreviare i tempi, abbiamo recuperato attraverso l'emendamento 9.0.1 che porta la mia firma. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).*

Per queste stesse ragioni è con rammarico che devo esprimere parere negativo anche all'emendamento 9.0.1/200, che recepisce un principio che regola il rapporto tra giudicato penale e giudizio amministrativo e civile. Ripeto che purtroppo, per le ragioni che ho già enunciato in precedenza, il parere su tale emendamento è negativo.

Lo stesso vale per l'emendamento 9.0.1/201. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Signori senatori, vi prego!

FOLLIERI, *relatore*. Il parere sull'emendamento 9.0.1 che porta la mia firma è implicito, mentre esprimo parere contrario agli emendamenti 9.0.200 e 9.0.201. *(Brusìo in Aula).*

BUCCIERO. Forse sarebbe il caso di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. *(Brusìo in Aula)*. Signori, vi prego, è una discussione molto confusa perchè lo stralcio di un articolo ha creato dei problemi. Siamo tutti stanchi. Andiamo avanti solo per 25 minuti. Vi prego di avere un pò di pazienza.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo, esprimendo parere favorevole, come dà, all'emendamento 9.0.1 del relatore, anche grazie alle due integrazioni che il relatore ha illustrato, esprime parere contrario sugli altri emendamenti (9.0.1/1, 9.0.1/2, 9.0.1/100, 9.0.1/101, 9.0.1/200 e 9.0.1/201) all'emendamento del relatore, proprio perchè condivide l'emendamento principale a cui gli stessi si riferiscono.

L'emendamento 9.0.100 è stato ritirato e il parere sugli emendamenti 9.0.200 e 9.0.201 è contrario.

MANTICA. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, nella riunione dei Capigruppo abbiamo assunto oggi un impegno politico, un *gentlemen agreement* per chiudere la discussione domani alle 11, però devo anche prendere atto che l'andamento dei lavori sta raggiungendo livelli subumani. Non voglio chiedere il numero legale perchè, altrimenti, si dice che ricorriamo a strumenti che non sono corretti, però mi pare che la visione dell'Aula si illustri da sè. Siamo alle 20,35 e stiamo votando cose mi pare di un certo peso. Per il rispetto dell'Assemblea e di noi stessi, le chiedo cortesemente di interrompere i lavori a quest'ora e di riprenderli...

PRESIDENTE. Senatore Mantica, questo non è possibile.

MANTICA. Perchè non è possibile? Allora non è nemmeno possibile continuare a lavorare in questo modo.

PRESIDENTE. Senatore Mantica, non è possibile.

BUCCIERO. Perchè non è possibile?

PRESIDENTE. Non è possibile perchè c'è stato un accordo dei Capigruppo in base al quale bisogna andare avanti fino alle 21, e si andrà avanti fino alle 21.

MANTICA. Ma quell'accordo non prevedeva un'Assemblea come questa!

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, vorrei formulare una proposta che coglie lo spirito della richiesta del senatore Mantica e tuttavia non va in controtendenza rispetto alle decisioni della Conferenza dei Capigruppo.

Propongo di accantonare questo punto, che è particolarmente delicato e che, peraltro, trattandosi di un articolo aggiuntivo non incide sulla sequenza dei nostri lavori, e di utilizzare i venti minuti che abbiamo a disposizione per affrontare gli articoli successivi e i relativi emendamenti che avranno bisogno di essere illustrati, discussi e votati, rispetto ai quali speriamo di non trovare elementi di particolare difficoltà. Forse conviene che affrontiamo questo punto domani mattina avendo meglio approfondito la questione.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, se venisse accolta la sua richiesta, l'ultima ora sarebbe stata persa inutilmente. Mi consenta, andiamo avanti con un pò di pazienza secondo l'ordine dei lavori preventivato. Vi chiedo un pò di attenzione ancora per venti minuti.

BARBIERI. Io non sono abituata ad insistere e poi lei ha dato una motivazione. Tuttavia non credo che gli ultimi venti minuti o l'ultima mezz'ora siano da considerarsi perduti, in quanto abbiamo affrontato una questione e il senatore Bosello l'ha ampiamente argomentata. Sono atti che appartengono al lavoro da noi fatto; la decisione conclusiva su questi punti può anche essere rinviata. Poi non insisto più, Presidente.

PRESIDENTE. Preferisco che si cominci a votare. Andiamo avanti fin dove è possibile.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori la discussione è chiusa, mi deve scusare.

MONTELEONE. Signor Presidente, mi permetto di dirle da osservatore... *(Ilarità).*

CARPINELLI. Ma come da osservatore?

MONTELEONE. Mi scusi, a questo punto da osservatore, perché non ho la mente legislativa che qui ci vorrebbe, né tanto meno ho la

presunzione di affermarlo, ascoltando gente che di questo ha prodotto spiegazioni. Sono d'accordo con la senatrice Barbieri che non ha chiesto di sospendere i lavori. Su un argomento così importante come quello che stiamo discutendo, con una scarsa attenzione, con altri colleghi osservatori come me, sarebbe il caso di rinviare questa discussione, perché si tratta di uno stralcio, e di continuare i nostri lavori. Non è che si chiede di togliere la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, le ho già detto che la Presidenza ha deciso di andare avanti nell'ordine prestabilito.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, credo di non andare fuori tema nel momento in cui richiamo la sua particolare attenzione sul fatto che io rispetto il suo orientamento di voler mettere ai voti questo importantissimo articolo; però a chi non ha seguìto i lavori in Commissione sfugge che questo articolo riguarda un'intera materia, quella tributaria e finanziaria, sulla quale si è discusso a lungo in Commissione giustizia. Non vedo allora come mai dobbiamo adoperare due pesi e due misure in materie diverse. Per quanto riguarda la materia ambientale, lo stesso relatore ha chiesto lo stralcio, perché è una materia particolarmente complessa che va approfondita, e noi vi abbiamo aderito. Non vedo come mai, visto che il relatore non si è permesso di anticipare la richiesta di stralcio, non si possa quanto meno accantonare questa votazione fino a domattina, come ha proposto la senatrice Barbieri. È una materia particolarmente delicata...

PRESIDENTE. Senatore Greco, non mi sono spiegato. Io ho deciso di andare avanti nell'ordine prestabilito. Non si può richiedere la parola quando su un punto è già stata assunta una decisione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1/1.

Verifica del numero legale

GRECO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 3 marzo 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori *(Approvato dalla Camera dei deputati) (2570).*

– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo (3782) *(Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 20,44).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 00,35

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Disciplina degli alimenti)

Approvato con emendamenti

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonchè di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, nonchè la revoca della relativa licenza;

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, con esclusione del riferimento a quest'ultimo delle ipotesi costituite da quantità non destinate alla commercializzazione, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) prevedere espressamente la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonchè la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera *b)*, oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di in-

sussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera *c)* del presente comma e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;

f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:* **Respinto**

«*b)* escludere dalla depenalizzazione i reati previsti dall'articolo 5, lettera *h)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Escludere altresì dalla depenalizzazione i reati previsti dall'articolo 5, lettere *a), b), c), d)* e *g)* della legge 30 aprile 1962, n. 283 nei soli casi in cui da tali reati derivi un grave pericolo per la salute del consumatore; per tali reati prevedere l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

3.6 CALLEGARO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «agli articoli 5, 6 e 12» *con le seguenti:* «agli articoli 5, 6, 9, 12 e 13». **Respinto**

3.7 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «con esclusione» *fino a:* «commercializzazione» *con le seguenti:* «limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio». **Approvato**

3.8 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «successive modificazioni» *inserire le seguenti:* «nonchè per le violazioni di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge 7 agosto 1986, n 462, in te- **Ritirato**

ma di alcol metilico, e decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, in tema di ormoni e antiormoni, estrogeni, stilbenici e tireostetici».

3.9 GRECO

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* «espressamente». **Approvato**

3.800 BUCCIERO

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «salva la possibilità di revoca» *aggiungere:* «immediata». **Approvato**

3.10 SPERONI, TIRELLI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere le seguenti:* **Respinto**

«*f*-bis) prevedere la possibilità di disporre provvedimenti cautelari aventi la finalità di assicurare la non reiterazione ovvero la non prosecuzione della violazione, ovvero di rimuovere gli effetti della stessa, ovvero – ancora – di assicurare l'effettivo ottemperamento all'emananda sanzione amministrativa pecuniaria;

«*f*-ter) attribuire al giudice di pace la competenza in materia di convalida dei provvedimenti cautelari previsti alla lettera che precede, nel caso in cui avverso gli stessi sia proposta opposizione».

3.11 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, dopo le parole: "che immette sul mercato prodotti pericolosi" sono inserite le seguenti parole: "in quanto non sicuri ai sensi dell'articolo 2 e della specifica legislazione vigente"».

3.0.1 CENTARO, CALLEGARO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis*.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, dopo le parole: "il produttore che immette nel mercato prodotti pericolosi" aggiungere le parole: "in quanto non sicuri"».

3.0.2 GRECO

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4. **Approvato con un emendamento**

(Disciplina della navigazione)

1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;

b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera *a)*.

EMENDAMENTI

All'emendamento 4.1, dopo la parola «articoli» *inserire le seguenti:* «1161, 1174,». **Le parole da: «All'emendamento» a: «1161» approvate; la parola: «1174» respinta**

4.1/1 BUCCIERO

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «codice della navigazione» *inserire le seguenti:* «, escluse quelle previste dagli articoli 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonchè dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione),». **Approvato con un subemendamento**

4.1 RUSSO, CALVI, BERTONI, DE GUIDI, FASSONE, SMURAGLIA, LO CURZIO

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «il codice di navigazione» *inserire le seguenti:* «con esclusione delle fattispecie di abusiva occupazione del demanio e di edificazione abusiva sul demanio». **Ritirato**

4.200 IL GOVERNO

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5. **Approvato con emendamenti**

(Circolazione stradale ed autotrasporto)

1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 189 e, limitatamente al ritiro del documento di circolazione, dell'articolo 216;

b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;

c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonchè, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie;

f) modificare in novanta giorni il termine previsto dall'articolo 204, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, entro cui il prefetto deve pronunciare provvedimento sui ricorsi avverso le contesta-

zioni di violazioni del codice della strada, e prevedere che, in difetto di tempestiva pronuncia, si determini decadenza dell'amministrazione dall'irrogazione delle sanzioni.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «ad eccezione» *fino alla fine con le seguenti:* «ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189». **Approvato**

5.1 SENESE, FASSONE, DE GUIDI, NIEDDU, BERTONI, RUSSO, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera f). **Approvato**

5.2 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* «in difetto di tempestiva pronuncia» *con le seguenti:* «in difetto di pronuncia entro tale termine,». **Precluso**

5.3 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo

unico, e successive modificazioni, sono attribuiti all'autorità amministrativa;

b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;

d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

2. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonchè eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;

c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;

d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla Corte d'appello di Roma.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1 con il seguente: **Respinto**

«1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati contravvenzionali nonchè i delitti puniti con la sola pena pecuniaria, prevedendo sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi e

alla gravità delle violazioni desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

b) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;

c) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali».

6.1 GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera a). **Respinto**

6.100 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «tributi evasi», *aggiungere le seguenti:* «, all'eventuale reiterazione delle condotte anche non specifica». **Respinto**

6.101 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «tributi evasi» *aggiungere le seguenti:* «alla reiterazione delle condotte». **Approvato**

6.800 BUCCIERO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «284, 285, 286, 287». **Respinto**

6.102 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Lire sette milioni», *con le seguenti:* «Lire un milione». **Respinto**

6.103 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* **Respinto**

«*a*-bis) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

6.2 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* **Respinto**

«*a*-bis) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, con esclusione dei delitti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge».

6.3 CENTARO, CALLEGARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Approvato**

«1-*bis*. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri».

6.4 IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d) *sostituire le parole:* «di Roma» *con le seguenti:* «del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa». **Approvato**

6.5 IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «di Roma» *con le parole:* «del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa». **Id. em. 6.5**

6.6 IL RELATORE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 6-*bis*.

All'articolo 670 codice penale, nel secondo comma dopo la parola "adoperando" inserire le seguenti "animali o"».

6.0.800 BUCCIERO

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con emendamenti

Art. 7.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666, 686, 718, 720 e 723 del codice penale e di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

b) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 705 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a lire cinque milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;

c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-*bis*, 664, 675, 676, 677, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:

1) dall'articolo 688 del codice penale;

2) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

3) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

4) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

5) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

6) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

7) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

8) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

9) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

10) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

11) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

12) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

13) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

14) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

15) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

16) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

17) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

18) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

19) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

20) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni;

21) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

22) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

23) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

24) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

25) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

26) dagli articoli 2 e 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

27) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

28) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni;

29) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

30) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

31) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

32) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

33) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;

34) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

35) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

36) dall'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, limitatamente alle contravvenzioni relative all'inosservanza degli articoli: 4, comma 2, comma 5, lettera *p)*, comma 6, comma 7 e comma 11; 10; 21; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, commi 1 e 2; 57; 58; 63, comma 4; e 78, comma 5;

e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni;

f) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b)* e *d)* eventuali sanzioni amministrative accessorie.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 7. - *(Trasformazione di reati in violazioni amministrative). – 1.* Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 2.000.000 i reati di cui agli articoli 241, 256, 266, 269, 271, 272, 278, 279, 283, 290, 290-*bis*, 291, 292, 292-*bis*, 293, 299, 300, 342 del codice penale ed agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43».

7.1 SPERONI, GASPERINI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «718, 720 e 723» *nonchè le parole:* «e di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». **Approvato**

7.2 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «718, 720» *nonchè le parole:* «e di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni». **Precluso**

7.3 ELIA, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 1, sopprimere la parola: «, 718» *nonchè le parole:* «e di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,». **Ritirato**

7.4 ALBERTINI, SALVATO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «718, 720 e 723». **Precluso**

7.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere la parola:* «718». **Ritirato**

7.6 CALVI, BONFIETTI, RUSSO, BERTONI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «718». **Precluso**

7.100 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «e di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». **Precluso**

7.7 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e di cui» *con una virgola ed inserire, dopo le parole:* «e successive modificazioni» *le seguenti parole:* «ed all'articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401». **Precluso**

7.8 CALVI, BONFIETTI, RUSSO, BERTONI, FASSONE, SENESE

All'emendamento 7.9, sostituire la parola «cinque» *con* «dieci». **Respinto**

7.9/1 BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:* **Approvato**

«*b)* trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;».

7.9 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:* **Precluso**

«*b)* trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 659 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;».

7.500 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 705 del codice penale», *con le seguenti:* «trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale». **Precluso**

7.10 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «dagli articoli 659 e 705», *con le parole:* «dall'articolo 705». **Precluso**

7.11 BERTONI, SENESE, FASSONE, NIEDDU, RUSSO, CALVI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «non superiore a lire 5 milioni», *con le seguenti:* «non superiore a lire 10 milioni». **Precluso**

7.12 CORTELLONI, MUNDI, MANIS, DI BENEDETTO, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «di cui agli articoli», *aggiungere le seguenti:* «345». **Approvato**

7.200 PREIONI

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «352» *inserire le seguenti:* «392, 393». **Respinto**

7.300 PREIONI

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «465, 466». **Respinto**

7.501 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «498», *e* «677, 692, primo comma». **Le parole da: «Al comma 1» a: «498» respinte; seconda parte preclusa**

7.101 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole:* «498» *e* «677». **Precluso**

7.800 BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «527, secondo comma,», *inserire le parole:* «590, primo e secondo comma, se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», *nonchè sostituire le parole:* «2 milioni» *con le altre:* «dieci milioni». **Respinto**

7.13 GRECO

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «527, secondo comma,», *aggiungere le seguenti:* «639». **Respinto**

7.201 GRECO

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «527, secondo comma,» *inserire la seguente:* «639». **Id. em. 7.201**

7.301 PREIONI

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «676», *inserire le parole:* «limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma», *e dopo la parola:* «677», *inserire le parole:* «limitatamente alle ipotesi di cui al primo e secondo comma». **Approvato**

7.14 FASSONE, RUSSO, BONFIETTI, DE GUIDI, BERTONI, CALVI, SENESE

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* ««676», *inserire le seguenti:* «limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma»; *e dopo le parole:* «677», *inserire le seguenti:* «limitatamente alle ipotesi di cui al primo e secondo comma». **Id. em. 7.14**

7.15 SALVATO

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola* «677» *inserire le seguenti:* «688, primo comma». **Approvato**

Conseguentemente alla lettera d) *sopprimere il numero 1).*

7.801 BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «724 e 725». **Le parole da: «Al comma 1» a: «724» respinte; seconda parte ritirata**

7.502 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* «724». **Id. prima parte em. 7.502**

7.16 ELIA, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* «724». **Id. prima parte em. 7.502**

7.17 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire le seguenti:* **Respinto**

«*c*-bis) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui all'articolo 697 del codice penale, prevedendo sanzioni am-

ministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquecentomila e non superiori a lire dieci milioni;

c-ter) trasformare in illecito amministrativo il delitto di cui all'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente all'ipotesi di detenzione di armi a seguito di successione ereditaria nel caso in cui sia stata omessa dagli eredi la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza relativa all'acquisizione delle stesse armi».

7.18 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:* **Riferito all'art. 17**

«*c*-bis) sopprimere gli articoli 336 e 337 del codice penale prevedendo per i reati di cui agli articoli 581, 582, 612 del codice penale, l'aumento della pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un pubblico ufficiale ed a causa o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni».

7.503 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:* **Riferito all'art. 17**

«*c*-bis) prevedere per il reato di cui all'articolo 342 del codice penale la pena della reclusione da un mese a tre anni».

7.504 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:* **Riferito all'art. 17**

«*c*-bis) prevedere per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale la pena della reclusione da un mese a tre anni».

7.505 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:* **Riferito all'art. 17**

«*c*-bis) sopprimere il comma 2 dell'articolo 343 del codice penale».

7.506 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 1).* **Precluso**

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo la parola: «670» *inserire la seguente:* «688».

7.19 SALVATO

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 1).* **Approvato**

7.20 RUSSO, BONFIETTI, SENESE, NIEDDU, CALVI, BERTONI, FASSONE

Al comma 1, lettera d), *al n. 1) aggiungere infine le seguenti parole:* «limitatamente al primo comma». **Respinto**

7.802 BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 11).* **Respinto**

7.21 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 12).* **Respinto**

7.22 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, lettera d), *numero 12), aggiungere, in fine, le parole:* «in quanto riferibile a disposizioni non abrogate». **Approvato**

7.23 IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere dal numero 26) fino alla fine.* **Ritirato**

7.24 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), *sopprimere i numeri 26) e 36).* **Approvato**

7.25 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 26).* **Precluso**

7.26 SALVATO, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 26).* **Precluso**

7.27 SMURAGLIA, CALVI, RUSSO, BERTONI, FASSONE, LO CURZIO

Al comma 1, lettera d), *al numero 27) aggiungere, in fine, le parole:* «in quanto riferibile a disposizioni non abrogate». **Approvato**

7.28 IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 36).* **Precluso**

7.29 SALVATO, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 36).* **Precluso**

7.30 ELIA, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il numero 36).* **Precluso**

7.31 SMURAGLIA, FASSONE, SENESE, RUSSO, BERTONI, CALVI, LO CURZIO

Al comma 1, lettera d), *dopo il numero 36) inserire il seguente:* **Respinto**

«36-*bis)* dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

7.32 CENTARO, CALLEGARO, GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera e). **Respinto**

7.33 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS, DI BENEDETTO, FIORILLO, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

Al comma 1, sopprimere la lettera e)». **Id. em. 7.33**

7.102 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «da lire un milione a lire dieci milioni» *con le parole:* «fino a lire duecentomila». **Approvato**

7.34 RUSSO, CALVI, FASSONE, BERGONZI, SENESE, DE GUIDI

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «da lire un milione a lire dieci milioni» *con le seguenti:* «non superiore a lire duecentomila». **Assorbito**

7.35 SALVATO

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:* **Approvato**

«*e*-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e dall'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;».

7.36 IL RELATORE

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Inammissibile**

in sede di esame del disegno di legge nn. 2570-206-A,

impegna il Governo

ad esplicitare, nell'esercizio della delega prevista all'articolo 1, che il giudice di pace di Roma, competente in opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, conosce anche delle fattispecie di illecito amministrativo avvenute nell'ambito degli organi costituzionali.

9.2570.120 CARCARINO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 7-*bis*.

1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e il sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

2. Le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino al triplo della somma o del valore dei beni illecitamente corrisposti o ricevuti e alla confisca dei beni mobili ed immobili del trasgressore fino alla concorrenza di quanto illecitamente corrisposto o ricevuto.

3. Se il contributo illecitamente ricevuto risulta essere stato erogato ad un partito o ad un movimento politico la sanzione pecuniaria e la

confisca di cui al comma precedente si applicano ai beni mobili e immobili del partito o movimento politico.

4. Ove i contributi illecitamente ricevuti dal partito o movimento politico siano nell'anno di ammontare pari o superiore alla somma indicata dall'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applica una sanzione di pari importo mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

5. Qualora si tratti di contributi illecitamente ricevuti da un deputato o da un senatore e il loro ammontare sia pari o superiore al doppio della somma indicata dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la Camera di appartenenza dichiara la decadenza dalla carica del trasgressore secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. A tal fine il provvedimento con cui viene accertata in via definitiva la violazione è immediatamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

6. Il Governo è delegato ad emanare con il decreto legislativo di cui all'articolo 1 le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge, attribuendo la competenza ad irrogare le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 ad una Autorità indipendente».

7.0.120 CIRAMI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Le parole da: «Dopo l'articolo 7» a: «n. 659» respinte; seconda parte preclusa

«Art. 7-*bis.*

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. I reati commessi per eseguire o occultare le violazioni indicate nel comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata».

7.0.1 PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: **Precluso**

«Art. 7-*bis.*

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice di procedura penale, 2621, 2623, 2624 del codice di procedura civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

7.0.2 PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 7-*bis.*

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice penale, 2621, 2623, 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

7.0.3 PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 7-*bis.*

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e per le attività teleologicamente connesse in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

7.0.4 PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 7-*bis.*

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

7.0.5 PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 7-*bis.*

1. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195, relativa ai finanziamenti ed ai contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare del contributo ricevuto».

7.0.130 CALLEGARO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Decaduto**

«Art. 7-*bis.*

(Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195)

1. All'articolo 7 legge n. 195 del 1974 e successive modifiche, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"Nel caso di condanna il giudice ordina la confisca delle somme destinate al reato. Al partito, gruppo parlamentare o alla loro articolazione, direttamente o indirettamente destinatarie del finanziamento o contributo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio delle somme destinate al reato. Tale provvedimento deve essere pubblicato per tre volte, a cadenza mensile, su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale"».

7.0.100 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, D'URSO, BRUNI, DI BENEDETTO, MUNDI, MANIS, LAURIA Baldassare

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Assegni bancari e postali)

Approvato con un emendamento

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera *a)*, sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonchè, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera *b)*, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera *e)*;

e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista;

f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera *e)*;

g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), *e* g). **Respinto**

8.100 (Testo corretto) BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, VALENTINO

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «vengono inseriti,» *aggiungere le seguenti*: «, con le occorrenti informazioni,» *nonchè, aggiungere in fine le seguenti parole*: «ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonchè l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento» **Approvato**

8.1 RUSSO, NIEDDU, SENESE, BERTONI, CALVI, FASSONE

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Non posto in votazione (*)

(Ambiente e territorio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a riordinare e a semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati per violazioni di obblighi meramente formali che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a difesa dell'ambiente e del territorio;

b) eliminare le sanzioni penali per le violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a difesa dell'ambiente e del territorio;

c) prevedere adeguate sanzioni amministrative ripristinatorie, reali e pecuniarie anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;

d) prevedere l'estinzione dei reati edilizi ed urbanistici in tutti i casi di osservanza alle sanzioni ripristinatorie;

e) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il medesimo fatto;

f) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio

1985, n. 47, e successive modificazioni, e dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, prevedendo in tale ultima ipotesi la sanzione della sospensione dell'ordine professionale e dall'albo dei costruttori;

g) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

h) trasformare in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire cinque milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

1) articoli 21, commi primo e secondo, 23 e 23-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, limitatamente all'effettuazione di scarichi, comunque adeguati ai limiti fissati nella legge, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;

2) articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle ipotesi di scarico di acque, conformi per le loro caratteristiche ai limiti fissati nella legge, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;

3) articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, limitatamente allo scarico di acque, adeguato ai limiti fissati nella legge, ma privo della relativa autorizzazione;

4) articolo 24, comma 2, limitatamente all'ipotesi in cui il nuovo impianto attivato sia conforme ai requisiti della legge, e comma 3, limitatamente all'ipotesi in cui i dati relativi alle emissioni siano in linea con le previsioni normative, nonchè articolo 25, comma 6, limitatamente alla modifica non producente variazioni sostanziali nella qualità delle emissioni, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

5) articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, limitatamente all'eliminazione degli olii usati come combustibile, qualora sia intervenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

6) articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

i) trasformare in violazioni amministrative con sanzione pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni i reati previsti dall'articolo 21, commi 1, 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

l) prevedere per le violazioni di cui alle lettere *h)* ed *i)* sanzioni accessorie idonee a prevenirle.

(*) Approvata la proposta di stralcio.

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare l'articolo 9. **Approvata**

1. IL RELATORE

EMENDAMENTI (*)

Sopprimere l'articolo.

9.1 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

9.2 SALVATO, CARCARINO

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «a riordinare e a semplificare» *inserire le seguenti*: «a rendere più efficace».

9.3 OCCHIPINTI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

9.4 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.5 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.6 SALVATO, CARCARINO

Al comma 1, lettera a) *premettere le seguenti parole:* «introdurre nel codice penale i reati contro l'ambiente, ovvero definire le fattispecie penali specifiche, come già avvenuto in altri Paesi europei, per quegli atti e comportamenti illegali che ledono o espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a difesa dell'ambiente e del territorio;...».

9.7 OCCHIPINTI

(*) Non presi in considerazione a seguito dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.8 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.9 RUSSO, CALVI, FASSONE, DE GUIDI, BERTONI, SENESE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.10 SALVATO, CARCARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.11 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.12 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.13 SENESE, BERTONI, BONFIETTI, NIEDDU, RUSSO, FASSONE, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.14 SALVATO, CARCARINO

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «prevedere» *inserire le seguenti:* «prima che la sentenza di condanna, emessa anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, sia passata in giudicato».

9.200 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «l'estinzione dei reati edilizi» *con le seguenti:* «l'imprescrittibilità degli illeciti edilizi».

9.15 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonchè in tutti i casi di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, previa acquisizione dei previsti pareri favorevoli delle competenti autorità».

9.16 GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.17 SALVATO, CARCARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.18 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.19 RUSSO, BERTONI, BONFIETTI, NIEDDU, FASSONE, CALVI, SENESE

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* prevedere la cancellazione dagli Albi professionali e dall'Albo dei costruttori dei direttori dei lavori e degli imprenditori edili responsabili di illeciti edilizi e paesaggistico ambientali».

9.20 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, alla lettera f) *dopo la parola* «amministrative» *inserire le seguenti:* «con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire cinquantamila ad un massimo di lire dieci milioni».

9.800 BUCCIERO

Al comma 1, lettera f) *sopprimere le parole da:* «e dalla legge», *fino a:* «costruttori».

9.100 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, VALENTINO

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «legge 5 novembre 1971, n. 1086» *inserire le seguenti:* «con la sola esclusione delle violazioni agli strumenti urbanistici».

9.201 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera f) *sostituire la parola:* «dell'ordine» *con le altre:* «dall'ordine».

9.21 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), l).

9.202 IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

9.22 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

9.23 SENESE, CALVI, FASSONE, DE GUIDI, RUSSO, BERTONI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

9.24 SALVATO, CARCARINO

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* aggravare la pena prevista per i reati di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo la trasformazione di tali contravvenzioni in delitto, fermo restando l'obbligo del giudice penale di ordinare, nella sentenza di condanna, il ripristino dell'ambiente dell'area naturale protetta e ferma restando l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione civile di danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986».

9.25 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

9.26 SALVATO, CARCARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

9.27 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

9.28 CALVI, RUSSO, FASSONE, NIEDDU, BERTONI, SENESE

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 1).*

9.29 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e 6).*

9.30 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere i numeri 2) e 6).*

9.31 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 2).*

9.32 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere i numeri 3), 4), 5) e 6).*

9.33 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 3).*

9.34 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere i numeri 4), 5) e 6).*

9.35 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 4).*

9.36 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il numero 6).*

9.37 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le lettere i) *e* l).

9.38 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

9.39 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

9.40 BERTONI, BONFIETTI, FASSONE, SENESE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

9.41 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

ORDINE DEL GIORNO (*)

Il Senato,

in occasione della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206, concernenti la depenalizzazione dei reati minori, e specificamente dell'articolo 9, nel testo proposto dalla 2ª Commissione permanente, in materia di depenalizzazione di reati in materia di ambiente e urbanistica,

considerato che in altri Paesi europei si è provveduto ad una disciplina organica della normativa penale in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e che, viceversa, la normativa italiana risulta frammentaria e incompleta;

considerato che numerose sono le sollecitazioni provenienti dagli operatori e dall'associazionismo indirizzati ad una revisione organica della legislazione penale di tutela dell'ambiente e del territorio,

impegna il Governo:

ad approntare una iniziativa legislativa organica di riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, nei tempi più rapidi e comunque contestualmente all'esercizio della delega prevista dal disegno di legge in discussione, in modo da determinare un quadro normativo certo e completo.

9.2570.200. SALVATO, CARCARINO

(*) Non preso in considerazione a seguito dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

All'emendamento 9.0.1, comma 2, lettera a) *dopo il numero 5 inserire il seguente:*

«5-*bis)* La sottrazione al pagamento o alla riscossione delle ritenute fiscali e previdenziali da operare sui lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro».

9.0.1/1 ALBERTINI, MARCHETTI

All'emendamento 9.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire la parola*: «adeguate» *con le altre*: «più severe».

9.0.1/2 ALBERTINI

All'emendamento 9.0.1, al comma 2, sopprimere la lettera f).

9.0.1/100 BOSELLO

All'emendamento 9.0.1, al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso».

9.0.1/101 BOSELLO

All'emendamento 9.0.1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) prevedere che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio relativo ai reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto abbia autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti che sono oggetto del giudizio penale e che del pari gli uffici accertatori debbano adeguarsi, emanando, integrando, modificando o revocando gli accertamenti, alla sentenza irrevocabile».

9.0.1/200 BOSELLO, AZZOLLINI, PEDRIZZI

All'emendamento 9.0.1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) prevedere che l'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto escluda la punibilità quando abbia cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato».

9.0.1/201 BOSELLO, AZZOLLINI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: **V. ulteriore nuovo testo**

«Art. 9-*bis.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni e nel minimo a sei mesi con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera *b)* siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà.

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «9 e 10» *con le altre:* «9, 9-*bis* e 10».

9.0.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera *b)* siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà.

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «9 e 10» *con le altre:* «9, 9-*bis* e 10».

9.0.1 (Ulteriore nuovo testo) IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 9-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa o su violazioni di obblighi contabili ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) previsione, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa o l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, di soglie di punibilità idonee, sulla base di dati oggettivi, a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi e a deflazionare il numero dei procedimenti;

c) previsione di sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

d) previsione di meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

e) previsione della non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

f) disciplina della prescrizione dei reati in conformità di quella generale, salve le deroghe rese opportune dalle particolarità della materia penale tributaria;

g) individuazione della competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;

h) coordinamento delle nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

i) abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «9 e 10» *con le altre:* «9, 9-*bis* e 10».

9.0.100 RUSSO, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: **(*)**

«Art. 9-*bis.*

(Inserimento nel codice penale del Titolo IV-bis)

Nel codice penale dopo il titolo VI è inserito il seguente:

TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*bis.*

(Ambiente)

Agli effetti della legge penale l'ambiente è nozione unitaria, comprensiva delle risorse naturali e culturali, ed è inteso come il complesso

delle risorse, sia come singoli elementi che come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, archeologico e storico.

Art. 452-*ter*.

(Alterazione dello stato dell'ambiente)

1. Chiunque causa il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire venticinque a cinquanta milioni. Agli effetti della legge penale si intende per grave alterazione anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente.

2. La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente si verifica, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta o per la salute pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.

3. Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

4. Il giudice con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del Pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, dove l'ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

Art. 452-*quater*

(Traffici contro l'ambiente)

1. Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura a se o ad altri o comunque detiene sostanze o energie dannose o pericolose per l'ambiente è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La pena è aumentata di un terzo alla metà nelle ipotesi di importazioni ed esportazioni di sostanze radioattive e della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime.

3. I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, sono regolati secondo il principio di specialità indicato all'articolo 15.

4. Nell'ipotesi che i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una grave alterazione dello stato dell'ambiente, si applica la fattispecie disciplinata dal presente articolo, eventualmente aggravata o attenuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 452-*ter*.

5. Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

6. Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del Pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

7. In caso di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale il giudice ordina la confisca dei mezzi utilizzati per commettere il delitto se di proprietà dell'autore o del compartecipe.

Art. 452-*quinquies*.

(Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali)

Alla condanna per i delitti di cui agli articoli precedenti conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*.

Art. 452-*sexies*.

(Associazione per delinquere contro l'ambiente)

1. Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

2. I promotori, gli organizzatori, i capi, coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

3. Le pene sono aumentate se il numero degli associati è superiore a sei.

Art. 452-*septies*.

(Ecomafia)

1. L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* è punita con le pene previste aumentate di un terzo se le attività economiche

delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell'ambiente».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo la parola: «minori», *aggiungere le seguenti:* «, nonchè introduzione nel codice penale del titolo VI-*bis*, "delitti contro l'ambiente" e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'ecomafia».

9.0.2 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

(*) Non preso in considerazione a causa dell'approvazione delle proposte di stralcio dell'articolo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **(*)**

«Art. 9-*ter*.

(Norme processuali)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-*bis*" sono aggiunte le seguenti: ", 452-*septies*".

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 316, è aggiunto il seguente:

Art. 316-*bis*.

(Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali)

Il pubblico ministero chiede in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento di delitti di cui al titolo VI-*bis* del codice penale il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349".

3. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 321, è aggiunto il seguente:

Art. 321-*bis.*

(Sequestro per reati contro l'ambiente)

In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-*bis* del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l'esecuzione", prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonchè del Corpo forestale dello Stato".

5. Alla lettera 1-*bis*) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: "416-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "e del delitto di ecomafia previsto dall'articolo 452-*septies* del codice penale"».

9.0.3 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

(*) Non preso in considerazione a seguito dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **(*)**

«Art. 9-*quater.*

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva)

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile"».

9.0.4 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

(*) Non preso in considerazione a seguito dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Ritenute previdenziali e assistenziali)

1. Il decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211, è abrogato.

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".

3. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento per il reato previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di sei mesi dalla data suddetta estingue il reato.

4. I procedimenti di cui al comma precedente sono sospesi per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.200 DI BENEDETTO, FUMAGALLI CARULLI, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*ter*.

(Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria)

1. Il primo comma dell'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è modificato come segue:

"1. Salvo che il fatto non sia già previsto dalla legge come reato il datore di lavoro che, con intento e mezzi fraudolenti ed al fine di non versare in tutto od in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, omette una o più registrazioni o

denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più registrazioni o denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la multa da uno a dieci milioni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi o premi in misura superiore alla percentuale del ... dell'importo dovuto per il periodo cui il fatto stesso si riferisce. La pena è della reclusione fino a sei mesi, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi o premi in misura superiore alla percentuale del .. dell'importo dovuto per il periodo cui il fatto stesso si riferisce"».

9.0.201 DI BENEDETTO, FUMAGALLI CARULLI, LAURIA Baldassare, MUNDI

Allegato B

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 2 marzo 1999, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen il senatore Marri, in sostituzione della senatrice Siliquini, dimissionaria.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 24 febbraio 1999, il senatore Camo ha comunicato di entrare a far parte del Gruppo Misto, cessando di appartenere al Gruppo Unione Democratica per la Repubblica.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Con lettera pervenuta in data 26 febbraio 1999, i senatori Marino, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi e Manzi hanno comunicato di far parte del Gruppo Misto per la componente «Comunista».

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 1º marzo 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4160. – «Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)» (2544-B) *(Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati);*

C. 5516. – Deputati ARMAROLI e MAZZOCCHI. – «Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi» (3846) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo» (3848);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997» (3849).

In data 26 febbraio 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

COLLA e AVOGADRO. – «Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro in materia di aree protette» (3845).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MELUZZI. – «Norme sull'attuazione del diritto costituzionale alla libertà di associazione» (3850).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati RUBERTI ed altri. – «Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica» (3836) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione alimentare).

«Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario» (3847), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

TOMASSINI. – «Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati» (3783), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SALVATO ed altri. – «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale» (3744), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995» (3799) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblcia di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998» (3802) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 10ª e e della 13ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PASQUINI ed altri. – «Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario» (3766), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DE LUCA Athos. – «Norme in materia di concorsi a premio e lotterie» (3804), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 1999, ha inviato la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive in materia di termini per il versamento di imposte e contributi (n. 408).

Tale richiesta è stata deferita, in data 1º marzo 1999, dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 marzo 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Funzioni relative al settore fieristico» (n. 409).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1º aprile 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di febbraio i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo 1993, n. 86, il conto consuntivo per l'anno 1997 nonché il bilancio preventivo per l'anno 1998 del Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, corredato dal rapporto sull'attività svolta dall'ente nell'anno 1997.

Detta documentazione sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 25 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997 dall'Istituto nazionale per le conserve militari.

La predetta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 24 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo

2, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, la relazione sull'andamento della partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale (iniziativa EUREKA), per l'anno 1998 (*Doc*. CXXV, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 7ª e alla 10ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 25 febbraio 1999, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari (*Doc*. VII, n. 121). Sentenza n. 41 del 22 febbraio 1999.

Detto documento sarà trasmesso alla 1ª e alla 6ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici per l'esercizio 1996 (*Doc*. XV, n. 180).

Detto documento sarà trasmesso alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Mozioni

ASCIUTTI, GRECO, PORCARI, MAGNALBÒ, CASTELLANI Carla, GERMANÀ, DEMASI, RIZZI, BONATESTA, DE ANNA, CUSIMANO, MAGGIORE, BIASCO, TOMASSINI, BUCCI, MANFREDI, PALOMBO, BALDINI, MANCA, CIRAMI, BRIGNONE, VALENTINO, TRAVAGLIA, SPECCHIA, PASTORE, GAWRONSKI, LOMBARDI SATRIANI, PASQUALI, MACERATINI, GRILLO, CONTESTABILE, TONIOLLI, NAVA, BRUNO GANERI, PERA, SCOPELLITI, COSTA, LA LOGGIA. – Il Senato,

premesso:

che in seguito al terremoto che il 26 settembre 1997 ha colpito l'Umbria e le Marche le popolazioni, da allora terremotate, vivono tuttora nei *container*;

che tali condizioni di vita nel corso di questo anno e mezzo si sono rilevate fortemente disagiate perchè i *container* non sono oggettivamente idonei a sopportare le condizioni climatiche: durante l'estate infatti le pareti si arroventano rendendo indispensabile il ricorso ad impianti di condizionamento dell'aria; in inverno poi, come dimostrano gli eventi di questi ultimi giorni, la situazione è ancora più grave: i termoconvettori di cui sono dotati i *container* non sono sufficienti a preservare le persone (per lo più anziane) dall'intenso freddo creando invece grossi problemi a livello di vivibilità per l'alto tasso di umidità che si genera, senza parlare dei problemi legati alla tenuta degli impianti elettrici e delle tubature dell'acqua che si spaccano per il gelo;

che ad un anno e mezzo dal sisma l'unico strumento adottato dagli enti preposti è stato quello di concertare un piano di soccorso per le emergenze che peraltro ha funzionato solo in parte;

che si intendono adottare valide soluzioni estemporanee quale quella di alloggiare anziani, bambini e disabili in alberghi quando il vero problema sta nel fatto che la ricostruzione non è ancora partita essendo stati avviati solo pochissimi cantieri rispetto a quelli previsti (su 4.600 progetti presentati per la ricostruzione delle abitazioni meno danneggiate i lavori sono iniziati solo in 430 fabbricati) e questo a causa di lungaggini burocratiche prodotte da quelle stesse leggi (sia nazionali che regionali) che avrebbero dovuto snellire e velocizzare i tempi di ricostruzione;

che anche l'Eurispes, istituto di ricerca, ha espressamente bocciato la ricostruzione e che il sottosegretario Barberi appena qualche settimana fa aveva sottolineato criticamente il grave ritardo in tal senso;

che, ad una valutazione ottimistica, i tempi previsti per la ricostruzione, anche in base ai finanziamenti stanziati dal Governo in tal senso, per molte famiglie saranno lunghi fino a dieci anni ed oltre;

considerato che lo stesso Presidente del Consiglio ha personalmente potuto rilevare l'impossibilità di condurre una vita dignitosa all'interno dei *container* ed ha affermato che sarebbe stato giusto dotare le popolazioni terremotate di prefabbricati in legno, più adeguati a sostenere le difficili condizioni climatiche della zona,

impegna il Governo a sostituire rapidamente i *container* con piccoli prefabbricati in legno per far sì che, anche se i tempi realisticamente dovranno essere superiori alle aspettative, la vita di questa gente, in gran parte anziana, possa essere di un livello per lo meno accettabile.

(1-00367)

Interpellanze

PAROLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dei trasporti e della navigazione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 1998 il Governo ha avviato una azione di coordinamento interministeriale allo scopo di garantire la presenza italiana nella programmazione spaziale europea con specifico riferimento ai seguenti progetti:

navigazione satellitare (GNSS);

comunicazioni multimediali per la società dell'informazione;

osservazione della terra servita da reti satellitari (Cosmo-Skymed);

calcolo parallelo ad altre prestazioni (PQU 2000);

sistemi di lancio e satellitari per piccole missioni scientifiche (Vega);

che con il patto per lo sviluppo e l'occupazione, recentemente approvato (1999), il Governo, d'intesa con le parti sociali, ha deciso di avviare una fase nuova di concertazione finalizzata a conseguire obiettivi di sviluppo economico e di crescita della occupazione, puntando all'allargamento della base produttiva mediante coerenti azioni di intervento ai livelli di governo, nazionale, regionale, locale ed assumendo la responsabilità – nel quadro delle prospettive offerte dal raggiungimento della Unione monetaria – perchè, negli ambiti sovranazionali propri, sia affrontata la sfida imposta dalle nuove relazioni internazionali e dalle nuove tecnologie,

si chiede di conoscere quali intendimenti e atti concreti il Governo intenda mettere in atto per:

assecondare la integrazione europea della industria spaziale, opportunamente guidando la struttura pubblica nazionale (Finmeccanica) verso l'obiettivo della equilibrata salvaguardia delle risorse e delle capacità presenti sul territorio (al nord, al centro ed al sud);

chiarire i termini dell'accordo preliminare maturato attraverso la creazione di una società comune: Finmeccanica, Matra Marconi, Dasa spiegando se e come la suddivisione delle responsabilità industriali concordata (e cioè: telecomunicazioni a Matra Marconi; multimediale e navigazione ad Alenia spazio; scienza ed osservazione della terra a Dasa; infrastrutture spaziali a Dasa) assicuri il ruolo gestionale, commerciale e di servizio a cui le industrie spaziali ed aerospaziali, prevalentemente insediate a Roma, in Abruzzo ed in Campania, possono aspirare;

indicare in che modo si intenda sostenere l'industria spaziale, aereospaziale e delle comunicazioni nazionali nell'approccio ai sopra citati programmi europei sotto i diversi profili offerti dai relativi piani attuativi tra i quali quello GNSS 2 oltre al ruolo di coordinamento dell'ENAV, quale previsto dalla legge n. 665 del 1996, articolo 10, che resta un punto fermo, prevede:

un progetto Esa (sviluppo e validizione) per un importo di 1.400 miliardi di lire per il quale l'Italia (tramite ASI ed Enav) ha offerto la propria partecipazione per l'ubicazione del gruppo di progetto in sede Esa a Frascati e con la utilizzazione delle strutture esistenti per il controllo dei satelliti GNSS 2 e la produzione degli stessi;

la contribuzione nel nostro paese con la destinazione a tale fine dell'accantonamento dei 600 miliardi iscritto in tabella B della legge finanziaria su proposta del Governo;

la partecipazione al consorzio industriale di tipo privato che riceverà da Eurosatnav la concessione per la gestione del servizio;

precisare se, dando applicazione agli impegni assunti con il patto sociale, si ritenga possibile sostenere le piccole e medie imprese, insediate in prevalenza nelle aree di interesse di Alenia Spazio-Finmeccanica, che, private dell'indotto rappresentato dalla industria pubblica, potrebbero recuperare la crisi cui sono esposte avviando, in coerenza con gli indirizzi comunitari e proponendosi per un accesso ai programmi europei spaziali, attività di concertazione con amministrazioni centrali e locali, enti ed università ed iniziative manifatturiere, di servizio e di supporto alla gestione.

(2-00757)

Interrogazioni

MANCA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che da circa un anno si è acceso un conflitto tra Etiopia ed Eritrea nella regione di confine Bademme';

che il 28 febbraio 1999 il governo eritreo ha ammesso la perdita di Bademme';

che, nonostante la resa incondizionata del governo di Asmara e l'accettazione del piano di pace proposto dall'OUA, si è verificata una nuova offensiva etiope;

che fonti ufficiali eritree, ad Asmara, hanno, il 1° marzo 1999, riferito che i combattimenti sul fronte di Bademme' sono cominciati in mattinata e si sono protratti per alcune ore e che l'Eritrea ha costituito «nuove linee di difesa»;

che, alla luce di quanto diffuso dagli organi di stampa locali, si teme una recrudescenza di atti ostili da parte delle truppe di Addis Abeba, formate, secondo fonti giornalistiche, anche da «mercenari russi»;

considerato:

che non si hanno notizie chiare e dettagliate sulla dinamica dei recenti accadimenti sul territorio in questione;

che il nostro paese, quale ex potenza coloniale e sostenitore di indirizzi in ambito di politica estera tesi a salvaguardare la pace tra i popoli, ha il dovere di intervenire tempestivamente con una azione diplomatica, affinchè possano essere definite le modalità di una risoluzione pacifica del conflitto lungo la frontiera contesa, in attesa della sua demarcazione;

che finora il Governo italiano ha fornito il proprio contributo, nell'ambito di missioni di *peace keeping*, *peace making* e *peace enforcement*, a seguito solo di sollecitazioni esterne, raramente distinguendosi per proprie iniziative e per decisioni autonome in materia di politica estera,

si chiede di sapere cosa il Governo abbia fatto fino ad oggi per scongiurare il conflitto di cui sopra e soprattutto cosa intenda fare per il prossimo futuro con proprie iniziative, tali da non farci «catalogare» capaci solo di agire di rimessa, nella considerazione anche del fatto che, nei riguardi dell'Eritrea, appaiono esserci nostri specifici doveri.

(3-02662)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'ultima settimana di febbraio, nella cittadina di Somma Lombardo in provincia di Varese, sono avvenuti una serie di furti nelle abitazioni e non, culminati con il furto sacrilego nella chiesa di San Bernardino e, nella notte tra sabato 27 e domenica 28, con il furto in contemporanea in ben 5 abitazioni limitrofe fra di loro situate in via Monte Ameno;

che appare evidente che sul territorio limitrofo all'aeroporto di Malpensa operano in modo sistematico in associazione a delinquere personaggi provenienti da paesi extraeuropei e che la popolazione è fortemente preoccupata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di una spartizione del territorio fra elementi della criminalità che compiono indisturbati le loro azioni delittuose e se sia altresì a conoscenza di *summit* avvenuti in provincia di Varese fra elementi della criminalità per la spartizione del territorio;

quali iniziative si intenda prendere per assicurare alla giustizia i malfattori e per ridare fiducia alle popolazioni sempre più esasperate da questo insostenibile stato di cose.

(3-02663)

MINARDO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che come già rappresentato in apposita interrogazione (4-11215 del 2 giugno 1998) le zone agricole del comprensorio di Modica

(Ragusa) continuano ancora oggi ad essere sottoposte a gravissimi atti criminosi;

che gli operatori agricoli e gli allevatori lamentano una preoccupante recrudescenza di abigeati e di estorsioni;

che il perpetuarsi della situazione crea nella popolazione della campagna un particolare stato di disagio e di sfiducia oltre ai gravi rischi anche per l'incolumità personale;

che le forze dell'ordine nonostante le brillanti operazioni compiute per contrastare i fenomeni delinquenziali si trovano ad operare in condizioni di estrema difficoltà a causa delle carenze di organico rispetto alla dislocazione geografica del territorio rurale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per reprimere la recrudescenza di fenomeni criminosi nelle campagne del comprensorio modicano e quindi garantire la sicurezza delle persone e dei beni del patrimonio agricolo che costituisce la principale fonte di ricchezza e di sviluppo economico della zona;

se non si ritenga opportuno il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine o in alternativa l'impiego dei militari dell'esercito o comunque la possibilità di poter esperire, da parte della prefettura, apposite convenzioni con servizi di polizia privata allo scopo di organizzare continui ed appropriati servizi di prevenzione e di repressione dei reati anche con l'impiego di attrezzature tecniche e strumenti satellitari per la sorveglianza del territorio e delle zone agricole a particolare rischio. (3-02664)

UCCHIELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che su una parte del territorio amministrativo della comunità montana del Montefeltro, zona «B», in provincia di Pesaro e Urbino è stato istituito, negli anni '60, un poligono per le esercitazioni militari, per una superficie complessiva di circa 2,400 ettari;

che all'interno del citato territorio il poligono militare occupa circa 140 ettari della zona a più alto valore naturalistico sulla quale è stato costituito un parco naturale regionale dove opera un Centro di educazione ambientale regionale;

che nonostante i tentativi fatti con le direzioni generali e i comandi operativi non si è mai riusciti a programmare nè periodi nè giorni singoli per consentire delle escursioni naturalistiche alle scolaresche e che tale situazione ha di fatto compromesso le attività del Centro di educazione ambientale;

considerato:

che su detto poligono, dalla sua istituzione fino agli anni '80, è stata di fatto tollerata un'ampia utilizzazione ad usi civici e tra questi, in particolare, il pascolo del bestiame con forti ricadute positive sull'agricoltura;

che a partire dagli anni '80, a fronte di una crescente utilizzazione dell'area ai fini militari, è stata sottoscritta una specifica convenzione coinvolgente i Ministeri della difesa e dell'agricoltura per l'uso dell'area

demaniale, coniugando in maniera intelligente gli interessi collettivi con un bene pubblico;

che alla scadenza di detta convenzione sono risultati vani i tentativi delle amministrazioni locali rivolti alla riproposizione dell'atto nei medesimi contenuti;

che con la nota prot. n. 652/C1550/09/B del 30 dicembre 1998 il comando del poligono di Carpegna comunica che a tutela del bene demaniale il pascolo non potrà avvenire sino a quando il Ministero della difesa non avrà espresso il proprio assenso;

che si esprime grande preoccupazione per le conseguenze negative sull'economia agricola locale e sull'attività del Centro di educazione ambientale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno trasferire il poligono militare di Carpegna.

(3-02665)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – (*Già* 4-13517)

(3-02666)

FIGURELLI, BARRILE, CALVI, CORRAO, DIANA Lorenzo, FERRANTE, LARIZZA, LAURICELLA, LO CURZIO, LOMBARDI SATRIANI, MONTAGNINO, NIEDDU, OCCHIPINTI, PARDINI, PELELLA, PETTINATO, SCIVOLETTO, VERALDI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Per conoscere:

quali contributi pubblici siano stati erogati – dai fondi europei, dallo Stato, dalla regione Siciliana, e da altre pubbliche istituzioni – al Villaggio Torre Makauda di Sciacca;

quali ulteriori contributi al Villaggio Torre Makauda siano iscritti nel programmi di utilizzazione di risorse europee, statali, della regione Siciliana, e/o nelle previsioni di pubblici incentivi e aiuti per il turismo e per le imprese turistiche;

se siano state fatte le verifiche necessarie, ed adottate le misure indispensabili, per impedire che questi contributi pubblici possano essere intercettati dalla mafia, tanto più di fronte a due gravi circostanze:

1) la titolarità della società proprietaria di Torre Makauda appartiene all'ingegner Giuseppe Montalbano, arrestato alla fine dello scorso gennaio quale «promotore» e «organizzatore» di una associazione mafiosa facente capo a Cosa Nostra, e passa attraverso le quote di un'altra società del medesimo ingegner Montalbano, la Villa Antica spa, proprietaria della villa di via Bernini 52 di Palermo, nella quale per anni ha vissuto latitante, e al momento della propria cattura si trovava, Totò Riina;

2) di notevole entità vengono ritenuti gli investimenti effettuati da Cosa Nostra nel complesso residenziale turistico di Torre Makauda, all'interno del quale, peraltro, sembra ormai certo che il sodalizio tra Montalbano, Totò Riina, Salvatore Di Gangi abbia fatto per anni trovare ospitalità sicura, e garanzia di sorveglianza, agli incontri e alle latitanze

di mafia, ed abbia inoltre fatto per anni lavorare membri di rilievo della famiglia mafiosa di Sciacca (come Sorce e Capizzi, già condannati dal tribunale di Sciacca per associazione mafiosa);

quali azioni siano state intraprese, o si intenda intraprendere, al fine di garantire che le risorse eventualmente conferite al Villaggio Torre Makauda siano al più presto recuperate ad un impiego produttivo, davvero rispondente alle specifiche finalità che la normativa comunitaria e le leggi dello Stato e della regione Siciliana assegnano alla spesa pubblica per il turismo e per le attività produttive (e al fine di garantire che le responsabilità degli eventuali assoggettamenti della pubblica amministrazione ai signori di Torre Makauda nella programmazione e nella erogazione della spesa siano individuate e colpite);

quale «riconversione» si intenda promuovere del complesso turistico Torre Makauda al fine di assicurarne la effettiva fuoriuscita dalla economia mafiosa.

(3-02667)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in data 15 ottobre 1997 la Presidenza del Consiglio dei ministri autorizzava l'avvocatura Distrettuale di Stato di Salerno a costituirsi parte civile per conto del Ministero dei beni culturali nel procedimento penale n. 458/93 R.G. e n. 424/93 R.G. GIP, a seguito della demolizione e della ricostruzione *ex novo*, senza alcuna autorizzazione della competente Sovrintendenza, del palazzo ex Seminario Mulini del Vescovo e Sala Pubblica dell'Università (del 1639), ex caserma dei Carabinieri di Torre Orsaia (Salerno);

che in data 22 gennaio 1998 il tribunale di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile perchè intervenuta successivamente alla formalità di costituzione delle parti, esauritasi nell'udienza del 16 ottobre 1997, dunque oltre il termine stabilito dagli articoli 74 e 94 del codice di procedura penale (si veda ordinanza del tribunale di Vallo della Lucania, procedimento n. 274/96 R.G. tribunale),

si chiede di sapere:

per quale motivo l'Avvocatura dello Stato non si sia presentata all'udienza del 16 ottobre;

se non si ritenga opportuno, indipendentemente dal procedimento penale in corso, avviare un procedimento civile, per il risarcimento del danno.

(4-14308)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che a coloro che nel nostro paese stipulano contratti di assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio, in caso di sinistro, non viene riconosciuto il diritto ad essere informati dalle compagnie assicuratrici in merito alle procedure di liquidazione del danno;

che, in particolare, se si richiede al liquidatore incaricato dalla compagnia una copia della perizia o comunque di prendere visione della stessa, egli di massima si rifiuta in quanto la perizia è considerata atto di parte, pur in assenza di qualsiasi contenzioso;

che non sussiste uno specifico obbligo a carico delle compagnie assicuratrici di informare per iscritto l'assicurato in merito ai criteri usati dalle compagnie stesse per la quantificazione, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, del danno da lui subito;

che l'assicurato che vuole avere approfondite informazioni o delucidazioni sulla pratica che riguarda il sinistro del suo autoveicolo deve rivolgersi all'Isvap e non alla propria assicurazione;

che in caso di danno ad un autoveicolo la quantificazione del medesimo viene operata tenendo presente il degrado d'uso del mezzo;

che il degrado d'uso del mezzo è calcolato sul rapporto tra il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, determinato sulla base delle quotazioni di «Quattroruote», e il prezzo di listino, sempre al momento del sinistro, di un modello nuovo del medesimo autoveicolo;

che, al contrario, sarebbe più corretto che il secondo termine di paragone fosse costituito dal prezzo di listino dell'autoveicolo al momento dell'acquisto, momento che tra l'altro di massima coincide con il tempo della stipula del contratto di assicurazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di introdurre le opportune riforme nella normativa in materia di assicurazioni, al fine di garantire il diritto dell'assicurato alla trasparenza di fronte all'operato delle compagnie di assicurazione, sancendo il diritto all'accesso a tutti gli atti dei procedimenti che lo riguardano, ed in particolare a quelli di liquidazione dei danni, e il diritto ad interloquire con la compagnia nel corso del medesimo procedimento;

se ritenga congrua la procedura usata dalle compagnie per la liquidazione dei danni e in particolare il sistema di quantificazione del degrado d'uso del mezzo, basato sul rapporto tra il valore commerciale attuale e il valore di listino al momento del sinistro;

se ritenga corretto che nella determinazione del suddetto rapporto, spesso eseguita a distanza di anni dall'acquisto dell'autoveicolo, non si tenga conto del fatto che l'evoluzione delle tecniche di produzione e dei materiali usati fa mutare di molto le caratteristiche di un tipo di autoveicolo e dunque il valore del medesimo modello nel corso degli anni.

(4-14309)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che all'Associazione nazionale «Il Cittadino non suddito» è pervenuta la seguente lettera:

«I sottoscritti sono genitori della minore Maria Romano, frequentante la III classe OIT presso la sezione staccata di Forio dell'Istituto tecnico professionale "Vicenzo Telese" di Ischia;

1) che lo scorso anno, il quotidiano Il Golfo del 27 gennaio 1998 denunciava una storia a dir poco incresciosa che vedeva coinvolti una allieva ed un docente della predetta sede staccata di Forio del "Vincenzo Telese" – ex Isabella d'Este;

2) che i genitori della ragazza presentarono esposto al preside dell'Istituto ed al provveditore;

3) che il docente in questione – professor Bruno Tedeschi – riteneva nostra figlia corresponsabile della divulgazione del suo poco educativo comportamento;

4) che i sottoscritti richiesero, nei modi e forme dovute, il trasferimento del citato professore ad altra sezione, meglio, ad altra sede.

Nonostante tutto, il professor Tedeschi non solo non veniva trasferito ad altra sede, ma restava nella stessa classe, con le stesse allieve, compresa nostra figlia e la ragazza infastidita lo scorso anno.

Le due ragazze sono state fatte oggetto di continue minacce e ritorsioni da parte del citato professore, per cui i sottoscritti producevano svariati ricorsi e denunce penali, chiedendo espressamente d'essere informati di tutte le iniziative adottate in merito.

Alla fine, il provveditore ha disposto una ispezione presso l'istituto.

In data 17 febbraio 1999, alle ore 9,30, venivo informato da mia figlia che era in arrivo un ispettore e che avrei dovuto presenziare ai lavori. Informavo la responsabile dell'istituto che sarei stato presente alle ore 12. Alle 11,45 telefonavo alla scuola, preannunciando il mio arrivo. Mi rispondeva direttamente l'ispettore, qualificatosi come Tito Livio, che, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, mi informava di non aver più bisogno della mia presenza, chiudendo il "capitolo". Secondo quanto risulta ai sottoscritti, nel corso della visita ispettiva, il dottor Tito Livio, avrebbe mostrato alla rappresentante di classe le denunce prodotte dagli scriventi, violando la legge sulla *privacy* e creando, con il suo comportamento a dir poco strano, ulteriore turbativa didattica nella classe.

È da notare che il predetto dottor Tito Livio, a seguito dello scandalo scoppiato nel 1998, aveva già effettuato una visita ispettiva che, dai risultati successivi, deve essersi risolta in un nulla di fatto, dato che il professor Tedeschi, accusato formalmente e pubblicamente di infastidire con proposte oscene le proprie allieve, continua ad occupare lo stesso posto, con le stesse allieve, sistematicamente fatte oggetto, questa volta, di minacce di bocciatura.

Tanto si segnala, per richiedere alle autorità scolastiche in indirizzo la corretta agibilità scolastica, la tutela dei cittadini che, per quanto evidenziato, non è affatto garantita.

Formalmente si chiede al signor Ministro – ed al deputato di Collegio di appoggiare la richiesta – la formalizzazione di una inchiesta ministeriale su quanto accaduto e accade presso la sede distaccata di Forio – ex Isabella d'Este – dell'Istituto "Vincenzo Telese" di Ischia, con la rimozione, per tale incarico, del dottor Tito Livio, e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali nei confronti dei responsabili diretti ed indiretti – per omesso controllo – di quanto verificatosi ed accaduto.

Chiediamo d'essere informati per iscritto di tutto quanto sarà adottato, stabilito e deciso in ordine alla presente denuncia.

GENNARO ROMANO,
ELVIRA ROMANO»,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'Associazione nazionale «Il Cittadino non suddito» abbia invitato lo scrivente ad attivarsi per verificare se le circostanze suddette siano effettivamente corrispondenti alla realtà;

in tal caso, quali azioni il Ministro in indirizzo, intenda eventualmente adottare.

(4-14310)

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, LISI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che per eliminare i passaggi a livello in Puglia, sia delle Ferrovie dello Stato sia delle concesse Ferrovie Sud-Est e Apulo-lucane, occorrono oltre 450 miliardi;

che alla Puglia sono stati assegnati solo 35 miliardi dei quali soltanto 15 destinati all'abolizione dei passaggi a livello;

che per effettuare i lavori di abolizione degli stessi erano stati richiesti 240 miliardi,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere al riguardo.

(4-14311)

BIANCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che appare ormai evidente l'estrema difficoltà con cui i problemi della sicurezza nelle nostre città vengono posti nel giusto rilievo e che c'è da chiedersi, con molta preoccupazione, quale limite si debba raggiungere per vedere soddisfatte le richieste di cittadini e polizia di Stato da tempo uniti nel lanciare i segnali di allarme;

che il sindacato autonomo di polizia ha denunciato ripetutamente e con vigore l'inadeguatezza sia della rete viaria che dei mezzi a disposizione del servizio di controllo del traffico (polizia stradale), ma niente è mutato in positivo e nessuno si è preoccupato di fermare l'ecatombe che si consuma sulle vie del Veneto che falcia i giovani ed addirittura i poliziotti che accorrono nelle emergenze;

che lo stesso sindacato autonomo di polizia ha mille volte denunciato il fatto che larghi tratti impresidiati, o affidati a già carenti servizi di controllo del territorio, stanno favorendo l'incontrollata invasione di cittadini senza nome, nè casa, nè lavoro e certezze per il futuro;

che il fenomeno di cui sopra si è aggravato con l'esplosione del conflitto nell'ex Jugoslavia per via della facile importazione di una parte dell'enorme arsenale disponibile nei Balcani, confermata dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia;

che in tutte le città del Veneto la presenza della prostituzione è ormai pressante ed invadente, non solo per il degrado che porta nelle strade e nei quartieri, ma anche e soprattutto per i connessi fenomeni

del *racket* degli sfruttatori, della rete di reclutamento attuato, con la violenza ed il ricatto, nei paesi del terzo mondo e della feroce competizione tra i diversi *clan* risolta con pestaggi, ferimenti ed impietose esecuzioni;

che la polizia di Stato deve confrontarsi con i predetti *racket* in uno stato di carenza degli organici, di avvilente scarsità di mezzi e di imbarazzante arretratezza tecnologica;

che quello della sicurezza è un concetto che stenta ad affermarsi nella lista delle priorità degli organi istituzionali statali del Veneto quando invece nelle preoccupazioni dei cittadini rappresenta il primo e più impellente dei problemi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui sopra;

se non ritenga opportuno prevedere l'istituzione a livello locale di un servizio effettivo, sotto la forma di un assessorato specificamente rivolto alla sicurezza, e sensibilizzare le istituzioni locali al fine di rendere più efficace il ruolo dei comitati per l'ordine e la sicurezza.

(4-14312)

MANCONI, SALVATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che due cittadini somali, Mohammed Attas Said e Shalima Fatma Saleh, con due bambini – un figlio e una nipote di Shalima Fatma Saleh – sono stati fermati l'11 maggio 1998, all'aeroporto di Linate, dalla polizia di frontiera italiana, perchè in possesso di passaporti falsi e, quindi, accusati di traffico internazionale di minori;

che i due somali avevano con sè passaporti «errati» e non «falsi»; le foto dei bambini risultavano in pagine sbagliate e – anche a causa del fatto che in Somalia non esiste un ufficio anagrafico, così come comunemente inteso – le età dei bambini stessi non risultavano esatte; inoltre, i due somali hanno avuto enormi difficoltà comunicative, non parlando nessuna lingua all'infuori di un dialetto somalo;

che i due somali avevano con sè il denaro necessario per trasferirsi in Inghilterra a raggiungere i familiari e, a detta della pubblica accusa, un quantitativo di biancheria non adeguato per affrontare un viaggio così lungo;

che gli elementi sopra ricordati sono stati sufficienti per far chiedere al pubblico ministero la carcerazione preventiva e per farla concedere dal giudice per le indagini preliminari;

che per ben sei mesi Shalima Fatma Saleh è stata rinchiusa nel carcere di San Vittore, da dove è uscita solo nello scorso novembre per scadenza dei termini di custodia cautelare;

che dal maggio 1998 i due bambini sono stati affidati a un istituto per minorenni orfani e alla donna somala è stato impedito di vederli, anche da libera, nonostante disponesse del permesso di soggiorno e anche quando è stato appurato, a tutti gli effetti, il rapporto di parentela con i bambini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto esposto in premessa e quali eventuali provvedimenti intendano assumere nei confronti delle forze di polizia di frontiera e della magistratura coinvolte nel caso;

se non intendano verificare che almeno vengano risparmiate ulteriori sofferenze alla donna somala, anche in vista del suo ricongiungimento familiare con la sorella in Inghilterra.

(4-14313)

DANIELI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che a Verona sono in corso da alcuni mesi i lavori per il rifacimento della pavimentazione dei sottoservizi di Corso Cavour, un'importante strada del centro – città, nella quale ci sono numerosi uffici, banche, negozi ed abitazioni;

che il percorso di questa strada coincide, in tutto o in parte, con quello della via Postumia, costruita dagli antichi romani, di cui sono già stati rinvenuti dei tratti;

che i lavori in corso sono stati bloccati dalla Soprintendenza ai beni ambientali e ai beni archeologici allo scopo di reperire e studiare gli elementi archeologici ritrovati nel sottosuolo;

che già nei mesi scorsi, durante analoghi lavori nell'adiacente via Diaz, la Soprintendenza era intervenuta per studiare e fotografare altri reperti archeologici, addirittura facendo riaprire degli scavi già in chiusura;

che il rallentamento, che ora è diventato un vero e proprio fermo dei lavori produce disagi alla cittadinanza, sconvolgimento del traffico, danni alle attività economiche e commerciali insediate in tutta la zona;

che vi sono altre zone della città dove non si riesce ad iniziare lavori importanti per i cittadini: Piazza Isolo, ad esempio, dove i lavori per la creazione di un nuovo garage (realizzazione peraltro urgente per la carenza di parcheggi) sono bloccati sempre dalla Soprintendenza che vuole che sia sistemato anche il giardino sopra il garage;

che non si contesta il diritto-dovere degli organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico di studiare i reperti e vigilare affinchè non subiscano danni o vengano asportati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire affinchè tale funzione della Soprintendenza venga svolta tempestivamente e rapidamente, senza tempi morti ed altri indugi inutili, con tempi certi di modo che i cittadini non vengano danneggiati e di fatto espropriati del loro diritto a gestire e vivere il territorio in nome di un passato che giace sepolto da duemila anni e che non ha senso condizioni il presente.

(4-14314)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'attuale Ministro dei trasporti e della navigazione, all'insediamento in quest'incarico, è stato assai negativamente condizionato dal

retaggio della precedente gestione i cui guasti, per quanto riguarda l'aviazione civile, sono stati preliminarmente affrontati, assieme al Sottosegretario delegato al settore, con appropriati provvedimenti ordinativi e con nomine ineccepibili;

che l'incidente di volo avvenuto il 25 febbraio 1999 sull'aeroporto «Cristoforo Colombo» di Genova-Sestri, al di sopra delle ricorrenti polemiche relative agli assetti degli uffici del settore, richiama drammaticamente l'attenzione su adempimenti, a tutela del pubblico utente del trasporto aereo, indifferibili e finora troppo a lungo trascurati quali:

un efficace e diretto controllo tecnico delle flotte dei vettori aerei;

effettive verifiche (non esclusivamente formali) della rispondenza dell'organizzazione – tecnico operativa dei vettori aerei alle esigenze implicate dai servizi di linea che svolgono e/o intendono svolgere, il tutto nel più rigoroso rispetto della normativa comunitaria sulla *deregulation*;

un efficace controllo (non per tendenza) anche in volo delle singole capacità tecnico-professionali del personale di volo;

un'efficace sorveglianza sui servizi di controllo del traffico aereo ed assistenza al volo;

regolamentazione circa il cosiddetto «addestramento in linea» con proibizione che i vettori aerei impieghino quali componenti degli equipaggi di condotta elementi i quali pagano lo stesso vettore per l'addestramento al volo;

modifiche alle attuali fisionomie prettamente amministrative delle Direzioni d'aeroporto civile (DCA) con capacità di concreti interventi di controllo e di valutazioni tecnico-operative, e garanzie d'effettiva indipendenza nei confronti degli enti di gestione aeroportuale;

iniziative credibili ed efficaci riguardanti la sollecita creazione di un organismo autonomo ed indipendente, non in contrasto con le prerogative dell'autorità giudiziaria, di provata competenza, preposto alle indagini sugli incidenti di volo, senza le caratteristiche di «sbocco» per il personale in attesa d'impiego della disciolta Direzione generale dell'aviazione civile e senza garanzie a tutela di eventuali responsabilità dei servizi di Stato per l'aviazione civile;

iniziative volte ad assicurare al personale comunque operante nel settore dell'aviazione civile un'informazione tecnico-normativa adeguata, obiettiva e completa;

che la gestione ministeriale del precedente Governo ha posto all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), che dovrebbe provvedere alla concretizzazione di gran parte delle iniziative cui al precedente capoverso, un presidente noto per le elevate capacità e l'importante *curriculum* di amministratore editoriale, ma in fatto di aviazione in possesso dell'esclusivo titolo di pilota e proprietario di aeromobile privato (al di là dell'astratta semantica di talune biografie ufficiali), ed un consiglio d'amministrazione composto da illustri ed autorevoli professionisti nelle

materie più disparate, ma comunque remote dell'aviazione civile (ad eccezione di un solo consigliere), il tutto in insanabile contrasto col disposto della legge istitutiva ENAC; il direttore generale venne nominato a tale incarico, oltre che per note influenze politiche, esclusivamente per la pratica acquisita, limitatamente al periodo in cui rimase in carica il precedente Governo, quale segretario del Sottosegretario ai trasporti e alla navigazione delegato al settore; sussistono dubbi infine sulla compatibilità con l'incarico attualmente ricoperto (direttore dell'ENAC) con la qualifica di avvocato dello Stato, con la quale continua a firmare gli atti della stessa ENAC;

che il Ministro dei trasporti e della navigazione non ha fatto pervenire risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-13338 del 9 dicembre 1998 ove, fra l'altro, si chiedevano di conoscere i motivi per i quali lo stesso Ministro aveva affidato al direttore generale dell'aviazione civile (Civilavia), colpito dai limiti di età il 30 novembre 1998, una consulenza ministeriale in materia di aviazione civile;

che non è stata data risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-13471 del 18 dicembre 1998, col quale si chiedeva ragguagli circa presunte, gravi irregolarità nell'ambito del Registro aeronautico italiano (ora struttura RAI dell'ENAC);

che il Ministro dei trasporti e della navigazione non ha fatto pervenire risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-13564 del 13 gennaio 1999 col quale si sollecitavano ragguagli sulla presenza in cabina di pilotaggio di un aeromobile dell'Alitalia in servizio regolare di linea di una giovane passeggera a disposizione della quale era stata posta una radiofrequenza vocale del servizio operativo di controllo del traffico aereo per una amena e spiritosa conversazione, non avente alcuna connessione con le finalità per le quali è istituita la stessa radiofrequenza,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dei trasporti e della navigazione ritenga che la gran parte degli adempimenti urgenti elencati in premessa, connessi con la sicurezza del volo e richiesti dalla normativa comunitaria, possano essere portati correttamente a termine entro breve scadenza dall'attuale vertice dell'Ente nazionale aviazione civile, ENAC;

se il Ministro dei trasporti sia già in possesso di elementi sufficienti per ritenere che l'attuale vertice dell'ENAC non sia in possesso delle capacità necessarie a portare a termine gli adempimenti di cui sopra, e pertanto non provveda ad avviare gli atti formali necessari per la sollecita sostituzione di detto vertice;

quali garanzie sia in grado di fornire circa la legittimità e la compatibilità della permanenza dell'attuale direttore generale dell'ENAC con la qualifica di avvocato dello Stato e la persistente appartenenza dello stesso all'Avvocatura dello Stato;

se si renda conto della rilevanza dei fatti segnalati nelle interrogazioni 4-13471 del 18 dicembre 1998 e 4-13564 del 13 gennaio 1999, riguardanti l'ordine e l'organizzazione di servizi direttamente connessi con la sicurezza del volo;

se, in mancanza di razionali e legali motivazioni che giustifichino la consulenza cui all'interrogazione 4-13338 del 9 dicembre 1998 (i cui contenuti sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria), non si ritenga di mettere a disposizione le corrispondenti risorse alla finalità di soddisfare urgenti esigenze ministeriali connesse concretamente con la sicurezza del volo, evitando di proporre al personale dei servizi amministrativi dell'aviazione civile l'esempio di ingiustificato impiego di denaro pubblico.

(4-14315)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che la legge n. 257 del 1992, varata per mettere al bando la produzione, il consumo e la commercializzazione dell'amianto, ritenuto cancerogeno e largamente utilizzato nelle fabbriche di manufatti di cemento, nei cantieri navali, nelle officine per le riparazioni delle carrozze ferroviarie e nell'edilizia, è risultata scarsamente applicata, come risulta dal bilancio fortemente negativo presentato il 1° marzo 1999 a Roma nel corso della Conferenza nazionale sull'amianto;

che quattro regioni (Valle d'Aosta, Abruzzo, Molise e Puglia) devono ancora adottare piani di bonifica degli edifici contaminati dall'amianto;

che i comuni da bonificare ammontano a ben 105, di cui 26 in Lombardia e 25 in Liguria;

che la Commissione nazionale amianto ha proposto un disegno di legge per integrare la legge n. 257 del 1992 prevedendo un ulteriore finanziamento di almeno 16 miliardi per i piani regionali e la partecipazione diretta delle regioni nella Commissione;

che è stato anche invocato un intervento legislativo per bonificare le aree industriali dismesse e quelle dei mezzi rotabili nonchè per rimuovere il pericoloso prodotto dalle navi;

che occorre anche agire per stabilire i criteri di utilizzazione di rivestimenti incapsulati per la bonifica dei manufatti in cemento amianto e le modalità di scelta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori esposti;

che i casi di invalidità per malattie causate dall'amianto e riconosciute dall'INAIL sono ammontati nel 1994 a 5.420 e che per i tumori l'Istituto antinfortunistico ha riconosciuto 15 casi all'anno di cancro polmonare e 140 casi di mesotelioma maligno,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare in merito.

(4-14316)

LAVAGNINI. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 1° marzo 1999 la società di telecomunicazioni Wind ha attivato, quale terzo gestore nazionale, un servizio di telefonia mobile installando in zone strategiche della città di Roma gli impianti per la ri-

cezione e la trasmissione di onde radio al fine di realizzare la copertura completa del territorio mediante il sistema tecnologico delle cosiddette cellule radiobase;

che dietro segnalazione di un comitato di cittadini in pari data la ASL RM E ha svolto un sopralluogo in viale delle Milizie, al civico 142, dove insistono alcuni dei suddetti impianti, per verificarne l'impatto ambientale ed i rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche;

che analoghe situazioni vengono riscontrate in altri quartieri della città: in viale Parioli, dopo l'installazione di un impianto della Telecom Italia Mobile al civico 72, è in fase di installazione un ulteriore impianto, stavolta della Wind, al civico 74, pertanto a distanza piuttosto ravvicinata; nel quartiere San Lorenzo, in via Tiburtina 150, si riscontrano similitudini nelle circostanze segnalate dagli abitanti, e analogie vi sono anche in zone dei quartieri Montesacro, Colle Salario, Montespaccato, Capannelle, Boccea, Primaporta, Pietralata, Portonaccio, Torrino, Esquilino, Casalbertone, Farnesina, della Vittoria e persino nella zona della via Cassia ai confini della città, dove è operativo un enorme centro di trasmissione della Telecom;

che alle competenti autorità sanitarie pervengono denunce in numero sempre crescente da parte dei cittadini che vivono nelle aree residenziali ove sono posti gli impianti oggetto delle contestazioni, ovvero per segnalarne la presenza a distanze dubbiosamente regolari, dunque nel mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia, vicino ad asili nido, scuole o uffici pubblici;

che, per disposizione del comune di Roma, è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni radiofoniche solo dopo la pronuncia della ASL competente per territorio e dell'ISPESL, che debbono effettuare i necessari rilevamenti attinenti alle indagini epidemiologiche, nonchè la previsione dell'obbligo da parte dei gestori di tali servizi, per quanto concerne gli impianti preesistenti, di produrre le documentazioni storiche relative alle previste autorizzazioni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per offrire le necessarie garanzie di incolumità della salute pubblica in merito alla vicenda illustrata;

quale sia la situazione dell'impiantistica riferita alla telefonia mobile e radiofonica presente sul territorio nazionale e le iniziative che si intende porre in essere onde evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quelle citate in premessa, soprattutto nei centri urbani ad alta densità abitativa.

(4-14317)

MANIERI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 la partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società Insud spa è conferita alla società Sviluppo Italia;

che detta società Sviluppo Italia dovrà provvedere al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 1999 in un unico gruppo, ricollocandole in due nuove società operative;

che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata in data 22 gennaio 1999, la società Sviluppo Italia seleziona il proprio personale anche all'interno del personale delle società ad essa conferite;

che per quanto sopra detto non pare, allo stato dei fatti, possibile l'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge n. 251 del 1998 per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale della Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di 15 unità;

che la società Insud utilizza in maniera fissa e continuativa ex dipendenti andati in pensione da diversi anni e che la stessa, nella fase di approvazione della sopraddetta legge n. 251 del 1998, ha effettuato nuove assunzioni;

che, inoltre, la società Insud si sta avvalendo delle prestazioni lavorative di un dipendente già posto in esubero ed assunto nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

che a tutela dei lavoratori interessati sono intervenute le organizzazioni sindacali di categoria che, oltre ad evidenziare gli aspetti contraddittori della politica aziendale in materia di personale, esuberi e nuove assunzioni, hanno anche sottolineato che la società Insud intenderebbe dar corso alla legge sugli esuberi senza aver effettuato alcuna operazione di riorganizzazione aziendale, nè di valutazione dei carichi di lavoro dei singoli dipendenti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per impedire alla società Insud di procedere comunque alla determinazione degli esuberi con conseguente assunzione di suo personale nella pubblica amministrazione.

(4-14318)

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia*. – Premesso:

che anche in anticipo rispetto alle scadenze temporali previste dalla *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stato pubblicato il decreto legislativo di riordino dell'ASI il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto alle nomine dei 4 componenti del consiglio d'amministrazione dell'ASI con criteri che in prima analisi sembrano informati al principio di consegnare l'ASI nelle mani del PDS, rafforzando così la posizione egemone del presidente De Iulio;

che i 4 consiglieri, che peraltro, al pari del presidente, non hanno alcuna esperienza specifica in campo spaziale, si accingono in brevissimo tempo a nominare il direttore generale dell'ASI, che, anche nello spirito della legge di riordino, quasi certamente dovrà espletare le pro-

prie funzioni in pieno subordine al presidente che avrà su di lui, secondo quanto previsto dalle norme di riordino dell'ASI, potere di nomina e di revoca;

che il presidente dell'ASI ha inserito recentemente nella sua struttura di *staff*, previo trasferimento dal CNR, un sindacalista della CGIL (componente PDS), con il delicato compito di definire il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti dell'ASI; si dà il caso in particolare che il predetto sindacalista del direttivo nazionale della CGIL Università e ricerca abbia negoziato per conto della CGIL, insieme alle altre sigle sindacali, con il presidente dell'ASI, l'accordo secondo il quale sono stati effettuati concorsi riservati in ASI del tutto illegali;

che l'ufficio enti vigilati del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a giudizio dell'interrogante, al pari del collegio dei revisori dei conti, non esercita i controlli di sua competenza sull'amministrazione dell'ASI che si sta distinguendo da anni per bilanci in rosso ed acquisizioni di personale illegittime,

si chiede di conoscere:

se il Ministro vigilante intenda esercitare i poteri di controllo di propria competenza sull'ASI, che ormai sembra funzionare al di fuori delle norme regolamentari vigenti dal momento che fino ad ora vi è stata ampia tolleranza sull'operato del presidente da parte degli uffici preposti alla vigilanza;

se non sia più corretto e opportuno che la predisposizione del contratto di lavoro sia affidata ad un gruppo di esperti qualificati e *super partes* piuttosto che a un ex rappresentante sindacale di stretta ed esclusiva fiducia del presidente dell'ASI;

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non intenda riferire nelle competenti sedi parlamentari sullo stato attuale dell'ASI e del CIRA il cui sviluppo organizzativo appare fortemente connesso con la situazione dell'ASI.

(4-14319)

MUNDI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il profilarsi all'orizzonte di grandi novità nel settore energetico, sta cambiando radicalmente la definizione e la composizione dell'intero *business* dei servizi energetici;

che tra un decennio, e forse anche meno, si avrà un'industria del tutto diversa con nuove istituzioni di mercato, nuovi rischi, nuovi clienti, nuove aspettative e *standard* di servizio;

che guardando indietro sarà difficile stabilire che cosa ha determinato un tale cambiamento in un così breve lasso di tempo;

che da questa «rivoluzione» nascerà sicuramente un'industria più efficiente, fortemente concorrenziale, in grado di offrire più servizi di migliore qualità e a prezzi più bassi;

che si è tutti concordi nel ritenere che tale innovazione tecnologica sia stata e sia tuttora il fattore di cambiamento emergente che più di altri influisce sulla ricerca di un adeguato e ragionevole rapporto tra insediamenti energetici e ambiente;

che proprio per i motivi finora esposti si dovrebbero potenziare i servizi Enel, in special modo quelli concomitanti con le avanzate fasi di infrastrutturazione delle zone industriali;

che per l'agenzia Enel di Apricena, in provincia di Foggia, si stanno prendendo decisioni diametralmente opposte, e cioè vi è il rischio che venga smantellata totalmente l'agenzia stessa;

che da informazioni assunte si è infatti appreso che sia l'ufficio tecnico che quello commerciale di questa cittadina saranno trasferiti o si vorrebbero trasferire a breve nella città di San Severo;

che in tal modo l'agenzia Enel di San Severo si caricherebbe di servizi e competenze territoriali che non sarebbe in grado di sopportare onde far fronte alla domanda dell'utenza;

che tutto ciò starebbe avvenendo nonostante rassicurazioni pervenute al sindaco di Apricena, a seguito di una richiesta, inoltrata dallo stesso, al fine di ottenere il potenziamento del servizio Enel;

che per questa particolare area era stata registrata, attraverso una concertazione di interventi tra il comune e lo stesso Enel, ampia convergenza di vedute e pieno assenso nell'attuazione;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano state o potrebbero essere le ragioni che hanno determinato simili scelte;

se e quali provvedimenti, nel caso corrispondesse tutto a verità, intenda adottare al fine di sospendere ogni trasferimento, lasciando piena operatività alla struttura Enel di Apricena.

(4-14320)

PIERONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno deciso di chiudere la biglietteria della stazione ferroviaria di Loreto, nonostante le proteste degli enti locali e dei cittadini; infatti, il 9 febbraio 1999 il consiglio comunale di Loreto aveva votato un ordine del giorno nel quale, oltre a chiedere alle Ferrovie di soprassedere alla decisione, le invitava a ripristinare, nel contempo, la figura del bigliettaio sia per l'importanza della città, ma anche in previsione del forte aumento dei pellegrini in vista del Giubileo;

che la biglietteria più vicina a Loreto dove poter fare un biglietto ed effettuare prenotazioni si trova a 7 chilometri di distanza a Porto Recanati;

che negli ultimi anni la stazione di Loreto, nonostante l'importanza riconosciutale in previsione del Giubileo, risulta penalizzata: è stato ridotto di circa un terzo il numero delle fermate, è stata eliminata la figura del bigliettaio e adesso è stata chiusa la biglietteria della stazione;

che le Ferrovie dello Stato hanno ottenuto un finanziamento di 4 miliardi per nuove infrastrutture da farsi alla stazione di Loreto in vista del 2000,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della soppressione della biglietteria e se non si ritengano gravi le scelte effettuate in questi ultimi anni dalle Ferrovie che penalizzano Loreto come sede centrale dei percorsi giubilari;

se non si intenda sollecitare le Ferrovie a ripristinare la biglietteria della stazione di Loreto e a migliorare realmente i servizi ferroviari di questa zona soprattutto alla luce dei cospicui finanziamenti ottenuti.

(4-14321)

CUSIMANO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 7 ottobre 1998 l'onorevole Pinza, a nome del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, alla interrogazione dello scrivente 4-06554, concernente l'applicazione da parte del Banco di Sicilia del disposto dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, rispondeva in maniera non esaustiva ma prospettando una situazione fluida e di contenzioso in atto,

si chiede di sapere:

se tale situazione sia nel frattempo maturata e quali siano i risultati;

se, nel caso perdurasse incertezza interpretativa e contenzioso, allo scopo di risolverlo e di evitare l'insorgere di altre azioni giudiziarie sull'argomento, il Ministro in indirizzo non ritenga di proporre una modifica normativa che stabilisca l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 ai fondi integrativi aziendali, oppure di una legge di interpretazione autentica che prescriva l'applicabilità delle predette disposizioni ai pensionati indiretti e di reversibilità degli ex istituti di credito di diritto pubblico, divenuti tali a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(4-14322)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che all'interrogante è stato segnalato che la società Agusta (Finmeccanica) nel novero dei propri consulenti annovera un personaggio il cui nome corrisponde a quello di un ex presidente del disciolto EFIM e che non è ricordato per rilevante operato volto ad arginare la disastrosa tendenza che portò detto ente al fallimento con disastrose ripercussioni per l'economia nazionale, si chiede di conoscere se l'accennato consulente della Agusta – società a controllo pubblico prevalentemente su commesse pubbliche dello Stato italiano – corrisponda all'omonimo ex presidente dell'EFIM e, in caso affermativo, gli specifici motivi di competenza per i quali il soggetto in questione è consulente dell'Agusta e se, sussistendo concreti motivi per esigere tale consulenza, quest'ultima non potesse più opportunamente essere affidata a persona diversa.

(4-14323)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che con riferimento agli atti di sindacato ispettivo 4-05794 del 14 maggio 1997, 4-13853 del 28 febbraio 1997 e 4-14194 del 23 feb-

braio 1999, ai quali i Ministri interrogati non hanno fatto pervenire riscontro è pervenuta notizia che nel recente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo ha disposto l'assegnazione di un contributo non inferiore agli 8 miliardi di lire alla Borgomanero spa e\o Borgomanero Sviluppo, *ex lege* n. 808 del 24 dicembre 1985;

che la Borgomanero spa (già Borgomanero Sviluppo) è stata acquirente della Mecaer Meccanica Aeronautica, già dell'Agusta (Finmeccanica) con modalità al vaglio dell'autorità giudiziaria ed oggetto dei due primi atti di sindacato parlamentare ispettivo di cui al precedente capoverso;

che in contrasto con il disposto dalla legge n. 808 del 24 dicembre 1985 al Parlamento non sono pervenute le relazioni sullo stato dell'industria aeronautica (sostanzialmente i rendiconti dell'impiego delle disponibilità di bilancio di detta legge n. 808) per gli esercizi 1997 e 1998, che devono essere compilati dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e per il turismo,

si chiede di conoscere se risponda a verità che la Borgomanero spa e\o Brgomanero Sviluppo ha fruito di contributi *ex lege* n. 808 del 24 dicembre 1985 e, in caso affermativo, sulla base di quali specifici elementi di fatto previsti dalla legge n. 808 e se, nella prassi per l'assegnazione di detti contributi, fosse stata tenuta presente l'operazione di acquisto della Mecaer Meccanica Aeronautica.

(4-14324)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 26 febbraio 1999, con il titolo «Airbus in rosso, riassetto fermo», conferma quanto anticipato dall'analista specializzato Vinicio Gasparri sullo stesso giornale circa il deficitario consuntivo del consorzio di costruzioni aeronautiche Airbus Industrie (i cui «azionisti» sono diverse industrie, francese, britannica, germanica e spagnola) che ha chiuso il 1998 con una perdita netta di 125 milioni di sterline, mentre il concorrente americano nella produzione di aviogetti di linea, la Boeing Company, ha chiuso l'esercizio in attivo;

che, come viene posto in risalto da «Il Sole 24 Ore», il consuntivo dell'Airbus Industrie ha avuto negative ripercussioni sugli «azionisti», in particolare alla British Aerospace (BaE), detentrice del 20 per cento del consorzio europeo, l'andamento dell'Airbus Industrie è costato 25 milioni di sterline, al netto degli interessi; in margine alla conferma del negativo risultato di Airbus Industrie per il 1998 i vertici della BaE hanno dichiarato che non avverrà la ristrutturazione del consorzio in società per azioni entro l'anno in corso;

che il Governo italiano appoggia senza riserve l'intento della Finmeccanica, gruppo industriale controllato dall'IRI, di ottenere una partecipazione all'Airbus Industrie, quando ovviamente il consorzio sarà stato trasformato in società per azioni (il che, per quanto detto al capoverso precedente, è rinviato al futuro remoto), al punto che è già stato

quasi del tutto perfezionato lo stanziamento per questa finalità di alcune migliaia di miliardi, forse sufficienti – nel futuro remoto di cui s'è detto – a farci acquisire una partecipazione non superiore al 10 per cento, cioè del tutto ininfluente, ma causa di ulteriori esborsi (come accaduto per la British Aerospace) nell'ipotesi di ulteriore gestione in perdita, avallata dal negativo andamento del traffico aereo e dalle conseguenti ripercussioni sull'industria dei jet;

che la stessa Finmeccanica, sia promuovendo alleanze con l'Airbus Industrie (come per una costituenda divisione militare di questo consorzio, destinata – secondo la Fincmeccanica – alla produzione dell'aerotrasporto militare FLA di cui non esiste requisito da parte dell'Aeronautica militare), sia con altre iniziative, tenta di coinvolgere la consociata Alenia Aerospazio nel consorzio stesso;

che rifacendosi a quanto detto al precedente capoverso, secondo informazioni provenienti dalla Spagna, durante la recente visita del Presidente del Consiglio a Madrid sarebbe stato proposto il subentrare della Finmeccanica Alenia alla Construccioner Eronauticas S.A. (CASA) nella quota del 4,2 per cento di Airbus Industrie, detenuta dalla CASA stessa, dietro impegno di compensazioni industriali da parte italiana riguardanti produzioni per le Forze armate italiane (o operazione similare), con il patrocinio del nostro Ministro della difesa,

si chiede di conoscere:

se, in considerazione dell'andamento deficitario del consorzio Airbus Industrie e per evitare che l'Italia sia costretta a contribuire al pagamento delle perdite di quest'ultimo, il Governo non ritenga di fermare le proprie iniziative e quelle della Finmeccanica spa (controllata dall'IRI) volte, in qualsiasi modo, a partecipare a detto consorzio europeo;

se il Presidente del Consiglio fosse al corrente dei negoziati svoltisi a Madrid, anche durante la sua visita, circa l'insensato intendimento della Finmeccanica di ottenere ad ogni costo una partecipazione all'Airbus Industrie e circa impegni, anche di compensazioni industriali, offerti a questo fine;

se il Presidente del Consiglio sia al corrente che l'insistenza con la quale la Finmeccanica tenta di entrare nel consorzio Airbus Industrie è motivata dall'esigenza di dare una ragione alla costruzione, avvenuta negli anni scorsi presso Capua con utilizzazione di fondi pubblici, di onerosi stabilimenti (attualmente di fatto inutilizzati) di produzione di componenti per aeroplani, con cointeressenze sulle quali invano nella scorsa legislatura era stata chiesta un'indagine.

(4-14325)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'Associazione nazionale di Consulta Italia per il lavoro tramite la locale sezione dell'isola di Ischia e Procida ha sottoposto alla Direzione generale lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti la questione riguardante l'*iter* formativo dei marittimi;

che l'articolo 298 del Regolamento navigazione marittima recita: «La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di CSLC, CLC e padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali. La navigazione effettuata ... *omissis* ...»;

che l'applicazione del citato articolo costituisce una discriminazione tra la sezione coperta e macchina che nel passato forse era giustificata dalla presenza di diverse bandiere ombra sotto le quali il *training* professionale dei nostri ufficiali di coperta era *sub standard*;

che molti armatori italiani, pur continuando ad operare in Italia, hanno iscritto le loro navi in registri di comodo e infatti la consistenza della flotta battente bandiera nazionale è modesta nonostante l'applicazione del doppio registro che non ha aumentato il rientro delle navi precedentemente uscite dal registro italiano;

che, allo stato attuale, le bandiere di comodo sono solo tali dal punto di vista fiscale e impositivo mentre l'applicazione delle normative Solas, Marpoll, Sar, Stcws, eccetera è ormai generalizzata grazie ai vari *memorandum* d'intesa, ad una più incisiva azione da parte dell'IMO e ad una generale sensibilizzazione degli Stati ai problemi inerenti la sicurezza, l'inquinamento, la ricerca e salvataggio, lo *standard* di addestramento, eccetera,

alla luce delle considerazioni esposte, soprattutto riguardanti il fatto che ormai si deve parlare di navi europee e non più nazionali, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga che il primo comma dell'articolo 298 debba essere abrogato onde permettere ai marittimi italiani interessati di completare il proprio *iter* formativo su qualsiasi nave indipendentemente dalla bandiera di appartenenza.

(4-14326)

LAURO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che l'ufficio dogana del porto di Ischia, in funzione per l'intera isola di Ischia e per l'isola di Procida, sta per essere chiuso, l'interrogante chiede di conoscere se quanto sopra esposto risulti vero ed in tal caso:

quali criteri siano stati adottati per la definizione di tale decisione ritenuta incomprensibile dagli operatori;

come verranno risolte le situazioni operative determinate dalla chiusura dell'ufficio stesso.

(4-14327)

LAURO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il 22 luglio 1996 con decreto del Presidente della Repubblica è stato istituito l'ente di gestione del Parco nazionale dell'arcipelago toscano (*Gazzetta Ufficiale* n. 290, anno 137, 11 dicembre 1996);

che il parco nazionale dell'Arcipelago toscano fa riferimento alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991 – serie generale), legge quadro sulle aree protette;

che l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 predispone modalità e termini del regolamento del Parco;

che l'articolo 12 stabilisce modalità e termini di attuazione del piano del Parco;

considerato:

che il territorio dell'isola di Capraia è parco terrestre per il 70 per cento circa del territorio e per il 90 per cento circa parco marino;

che tale stato di fatto determina scelte e programmi che potrebbero condizionare le attività economiche esistenti in loco, quasi esclusivamente legate al turismo,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi del ritardo nell'attuazione del regolamento del Parco e del piano del Parco;

i criteri per le nomine di referenti dell'Ente parco nei territori;

se l'ufficio del referente dell'Ente parco esercitato in una struttura privata possa conciliare interessi privati e necessità di aggregazione ampia nei territori di competenza dell'Ente parco;

se non sarebbe auspicabile che l'ufficio del referente fosse svolto da un'ente morale (Pro-loco o altri) al fine di garantire rappresentatività pluralismo e coinvolgimento di tutti gli operatori.

(4-14328)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'INPS può anche ritenersi non colpevole, neppure indirettamente, della tragedia che ha colpito la famiglia del suo assistito Angelino C. di 68 anni, muratore in pensione dall'agosto 1996; rimane il fatto che alle soglie del 2000, mentre l'Italia si prepara a celebrare il Giubileo con tutti i valori che questa ricorrenza assume, possono ancora capitare queste cose, cioè che un povero muratore pensionato di 68 anni, con una famiglia di 5 persone a carico, con tre figli disoccupati e una pensione di 700.000 lire mensili, si trovi da un giorno all'altro dinanzi alla richiesta di rimborsare ben 30 milioni di contributi non versati;

che l'INPS sostiene che i soggetti interessati «hanno avuto 4 anni di tempo per mettersi in regola», ma chi dice questo dovrebbe spiegare come una famiglia in tali condizioni possa serenamente decidere di rinunciare a quella misera pensione per ben 42 mensilità;

che è evidente che questa situazione ha particolarmente colpito la moglie del pensionato, che ogni giorno doveva destreggiarsi con quella misera pensione per tirare avanti la famiglia, sino al punto di giungere disperata al suicidio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che nei casi di richiesta di rimborsi così elevati a soggetti con pensioni basse l'INPS dovrebbe, prima di procedere all'ingiunzione, prendere contatto con gli uffici comunali per l'assistenza onde valutare insieme il da farsi. Non si capisce perchè ogni anno l'INPS tolleri l'esistenza di migliaia di

miliardi per contributi non versati da imprenditori non regolari nei pagamenti per poi colpire con tanta insistenza una famiglia di 5 persone costrette a vivere con un reddito di 700.000 lire mensili; si ritiene che qualche decisione vada presa per evitare che casi simili possano ripetersi.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere le intenzioni dei Ministri in indirizzo al riguardo.

(4-14329)

BUCCIERO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a Bari, nel rione di Mungivacca, un partito politico opera sotto la specie di un comitato di quartiere denominato «CO.R.U.S. - Mungivacca Comitato per il rilancio urbano e sociale»;

che il suddetto comitato svolge vera e propria attività politica,

si chiede di sapere se risulti corrispondente a verità:

che la sede di detto comitato è stata istituita presso l'Agenzia postale di Bari 16 di detto quartiere;

che il presidente del comitato è tale signora Lattanzi (che all'interrogante risulta essere direttore dell'ufficio postale);

che altra responsabile del comitato è tale signora Mariangela Prudente, anch'ella dipendente del suddetto ufficio postale;

che nelle lettere inviate da detto comitato questi indica il proprio recapito «presso Agenzia PT Bari 16».

Qualora le informazioni rispondessero a realtà si chiede altresì di sapere:

se l'amministrazione sia a conoscenza di detta attività delle summenzionate dipendenti e se risulti che esse intrattengano, con particolare tenace simpatia, gli anziani pensionati che ivi vanno a riscuotere le pensioni;

se sia compatibile l'esercizio di una vera e propria attività politica all'interno dei locali delle Poste e se questo ente non ne ravvisi un danno, anche d'immagine, alla propria organizzazione;

se non si ravvisi l'opportunità di allontanare con urgenza la Lattanzi e la Prudente dall'ufficio postale di Bari 16 essendo evidente l'incompatibilità ambientale e comunque di separare le due dipendenti, al fine di evitare in futuro lo svolgimento di attività incompatibili con un servizio pubblico;

se non si ravvisino gli estremi per adottare misure disciplinari nei confronti della Prudente e della Lattanzi, previa inchiesta nella quale è opportuno interrogare i cittadini del rione.

(4-14330)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che all'interrogante è stato segnalato come la società Alitalia (IRI) nel proprio collegio dei revisori dei conti annoveri un personaggio, il cui nome corrisponde a quello di un ex amministratore delegato

e quindi consulente con funzioni di amministratore delegato della Finmeccanica, non ricordato per rilevante operato volto ad arginare la tendenza, protrattasi per oltre un decennio, a fare di quest'ultima organizzazione parastatale un oneroso carrozzone, poi avviato a formale risanamento a costo di pesanti flessioni occupazionali, vendite di aziende ed altre misure di fatto a spese del contribuente;

che il soggetto in questione risulterebbe altresì omonimo del personaggio che il Ministro della difesa del precedente Governo aveva designato all'incarico di vice segretario generale del Ministero della difesa,

si chiede di conoscere:

se l'accennato componente del collegio dei revisori dei conti dell'Alitalia spa – controllata dall'IRI, che sui servizi aerei extracomunitari svolge le funzioni di compagnia di bandiera – corrisponda all'omonimo ex amministratore delegato e quindi consulente con funzioni di amministratore delegato della Finmeccanica;

nell'ipotesi che la richiesta di cui sopra abbia risposta affermativa, gli specifici motivi per i quali il personaggio in questione è stato chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'Alitalia e per i quali non è stato tenuto conto dei motivi d'opportunità, anche in vista dell'annunziata privatizzazione della Alitalia stessa, che sconsigliavano l'inclusione del soggetto in organi dalle funzioni tanto delicate ed importanti quale il collegio dei revisori dei conti;

sempre nell'ipotesi che la richiesta di cui sopra abbia risposta affermativa, gli specifici motivi per i quali, prima con il conferimento della consulenza da parte della Finmeccanica, poi con la designazione a vice segretario generale della Difesa e quindi con l'inclusione nel collegio dei revisori dei conti dell'Alitalia, vengono reiterati proposte di incarichi e/o incarichi, quasi sembrasse che il soggetto in questione non debba essere libero di trascorrere il pensionamento senza oneri lavorativi.

(4-14331)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione):

3-02666, del senatore Bucciero, sulla delibera n. 123 del 23 novembre 1998 del comune di Acquaviva delle Fonti (Bari);

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02665, del senatore Ucchielli, sul poligono militare di Carpegna (Pesaro e Urbino);

5ª Commissiome permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-02667, dei senatori Figurelli ed altri, sui contributi erogati al Villaggio Torre Makauda di Sciacca;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02664, del senatore Minardo, sui fenomeni criminosi nelle campagne del comprensorio di Modica (Ragusa).